

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, sabato 7 maggio 2005

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria  
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

### PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

#### SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

#### SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

### PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

#### SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

### PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

**SOMMARIO****PARTE PRIMA****SEZIONE II****DECRETI DEI DIRIGENTI  
DELLA REGIONE CALABRIA****Dipartimento  
URBANISTICA**

DECRETO n. 4629 del 31 marzo 2005

**POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.c.**  
pag. 15801

DECRETO n. 4738 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Lido Sirena – Comune di Falerna – Concessione demaniale marittima**  
pag. 15801

DECRETO n. 4739 dell'1 aprile 2005

**Ditta: AMBRA S.r.l. – Comune di Rocca Imperiale – Concessione demaniale marittima (subingresso)**  
pag. 15803

DECRETO n. 4740 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Grosso Mario – Comune di Belvedere Marittimo – Concessione demaniale marittima**  
pag. 15805

DECRETO n. 4742 dell'1 aprile 2005

**Ditta: La Rotonda s.a.s. – Comune di Melissa – Rinnovo concessione demaniale marittima**  
pag. 15807

DECRETO n. 4743 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Ruggero Paolo – Comune di Crotona – Rilascio concessione demaniale marittima**  
pag. 15809

DECRETO n. 4745 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Alfi Giuseppe – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima**  
pag. 15811**REGIONE CALABRIA – PRESIDENZA  
BOLLETTINO UFFICIALE****A V V I S O U R G E N T E**

Con delibera della Giunta Regionale n. 245 del 26 aprile 2004, pubblicata sul B.U.R. - Calabria n. 9 del 15 maggio 2004, sono stati aggiornati i prezzi degli abbonamenti, delle inserzioni e le modalità di pagamento.

Pertanto, si riportano di seguito i nuovi prezzi e condizioni di vendita ed abbonamento.

**Vendita:**

- fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;
- fascicolo di Supplemento straordinario, prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine;
- fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00;

**Prezzi di abbonamento:**

- Parti I e II abbonamento annuale € 75,00;
- Parte III abbonamento annuale € 35,00.

**Condizioni di pagamento:**

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza, specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

DECRETO n. 4751 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Surace Sergio – Comune di Praia a Mare (CS) – Subingresso Concessione demaniale marittima** pag. 15813

DECRETO n. 4753 dell'1 aprile 2005

**Ditta: De Riggi Teresa – Comune di Belmonte Calabro – Nuova concessione demaniale marittima** pag. 15815

DECRETO n. 4756 dell'1 aprile 2005

**Ditta: COSMOS srl – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima** pag. 15817

DECRETO n. 4760 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Società Word Club Hotels srl di Carillo Vittorio – Comune di Praia a Mare – Fg. 58, Part. 631, Lotto n. 40 – Concessione demaniale marittima suppletiva – Adeguamento al PUA** pag. 15819

DECRETO n. 4763 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Palma Giovanna – Comune di Scalea – Concessione demaniale marittima** pag. 15821

DECRETO n. 4765 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Villella Isidoro – Comune di Rossano – Concessione demaniale marittima** pag. 15823

DECRETO n. 4768 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Oliva Maria – Comune di Praia a Mare – Concessione demaniale marittima suppletiva** pag. 15825

DECRETO n. 4769 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Maritato Rosina – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima** pag. 15826

DECRETO n. 4772 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Scali Teresa Isabella – Comune di Palmi – Concessione demaniale marittima – Decadenza** pag. 15829

DECRETO n. 4782 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Mele Salvatore - Comune di Praia a Mare – Concessione demaniale marittima suppletiva (Lotto n. 47 PUA)** pag. 15829

DECRETO n. 4784 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Mele Ciro Ottaviano – Comune di Praia a Mare (CS) – Subingresso Concessione demaniale marittima** pag. 15830

DECRETO n. 4785 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Paladino Giovanni – Comune di Scilla – Concessione demaniale marittima (Rinnovo)** pag. 15832

DECRETO n. 4789 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Paladino Giuseppe – Comune di Scilla – Concessione demaniale marittima (Rinnovo)** pag. 15835

DECRETO n. 4790 dell'1 aprile 2005

**Ditta: De Luca Luigi – Comune di Tropea (VV) – Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 15837

DECRETO n. 4791 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Calzone Maria Stella – Comune di Zambrone (VV) – Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 15839

DECRETO n. 4792 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Euticchio Francesco – Comune di Tropea (VV) – Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 15841

DECRETO n. 4793 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Romano Bruno – Comune di Brancaleone – Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 15843

DECRETO n. 4795 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Soc. PRO TOUR sas di Amoroso Carlo & C. – Subingresso Concessione demaniale marittima** pag. 15845

DECRETO n. 4796 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Vecchio Barbieri Filippo – Comune di Nicotera (VV) – Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 15847

DECRETO n. 4797 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Lido Rodano della Soc. Lido Albatros di Caterina Lemma & C. s.a.s. – Comune di Satriano – Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 15849

*Dipartimento*  
**AMBIENTE**

DECRETO n. 2690 del 3 marzo 2005

**Autorizzazione Regionale ai sensi del DPR del 24/5/88 n. 203 – Attività: Riparazione carrozzerie di autoveicoli con cabina di verniciatura – Ditta: FAST WASH di Marino A. e Patitucci F. S.n.c. – Sede: Via Giordano Bruno – San Lorenzo del Vallo** pag. 15851

DECRETO n. 2693 del 3 marzo 2005

**Comune Catanzaro – Ditta Starace Umberto – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85** pag. 15852

DECRETO n. 2698 del 3 marzo 2005

**D.G.R. n. 66 del 26/1/2005 – Adempimenti di cui all'art. 62 comma 14 bis del D.Lv. 152/99 – Atto di indirizzo – Convenzione con l'ICRAM, Istituto Centrale per la ricerca Applicata al Mare, per la realizzazione del Programma «MoBio-MarCal» – Provvedimenti** pag. 15853

DECRETO n. 3381 del 14 marzo 2005

**Revoca decreto n. 143 del 13/1/2005** pag. 15854

DECRETO n. 4136 del 23 marzo 2005

**Autorizzazione Regionale ai sensi del DPR del 24/5/88 n. 203 – Attività: Produzione di conglomerati bituminosi – Ditta: Costruzioni Idrauliche S.r.l. – Sede C.da Macchia della Tavola – 87043 Bisignano** pag. 15854

DECRETO n. 4137 del 23 marzo 2005

**Autorizzazione Regionale ai sensi del DPR del 24/5/88 n. 203 – Attività: Impianto di scarifica di bitume; impianto mobile di frantumazione inerti; produzione misti cementati – Ditta: Costruzioni Idrauliche S.r.l. – Sede C.da Macchia della Tavola – 87043 Bisignano** pag. 15856

DECRETO n. 4138 del 23 marzo 2005

**Autorizzazione Regionale ai sensi del DPR del 24/5/88 n. 203 – Attività: Industria manifatturiera per l'essiccazione della sansa vergine di oliva – Ditta: S.I.E. S.r.l. – Sede: Zona industriale c.da S. Irene – Rossano** pag. 15857

DECRETO n. 4353 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Ditta Macri Gaetano – Convenzione rep. n. 2703 del 15/4/2004 – 2ª tranche** pag. 15858

DECRETO n. 4356 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Valensise Marianna – Convenzione rep. n. 2419 del 2/4/2004 – Saldo** pag. 15860

DECRETO n. 4357 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Ferlino Luigi – Convenzione rep. n. 2454 del 6/4/2004 – 2ª tranche** pag. 15861

DECRETO n. 4359 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Coccimiglio Rosaria – Convenzione rep. n. 2425 del 2/4/2004 – Unica soluzione**

pag. 15862

DECRETO n. 4361 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione No Profit S.T.G. Storia Tradizione e Gusto – Convenzione rep. n. 2201 del 24/3/2004 – 2<sup>a</sup> tranche**

pag. 15863

DECRETO n. 4363 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente – Convenzione rep. n. 2837 del 30/4/2004 – 1<sup>a</sup> tranche**

pag. 15864

DECRETO n. 4364 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Il Nibbio S.a.s. di Sandro Bloise – Convenzione rep. n. 2424 del 26/3/2004 – 2<sup>a</sup> tranche**

pag. 15865

DECRETO n. 4365 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Arena Costruzioni di Cosmo Arena – Convenzione rep. n. 2216 del 24/3/2004 – 2<sup>a</sup> tranche**

pag. 15867

DECRETO n. 4366 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Le Magnolie S.a.s. -- Convenzione rep. n. 3485 del 22/9/2004 – 2<sup>a</sup> tranche**

pag. 15868

DECRETO n. 4368 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario La Locomotiva di Angela Caligiuri & C. – Convenzione rep. n. 2117 del 22/3/2004 – 2<sup>a</sup> tranche**

pag. 15869

DECRETO n. 4369 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Sanny S.r.l. – Convenzione rep. n. 2222 del 24/3/2004 – 2<sup>a</sup> tranche**

pag. 15870

DECRETO n. 4370 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione Mesvi – Convenzione rep. n. 2848 del 4/5/2004 – 1<sup>a</sup> tranche**

pag. 15871

DECRETO n. 4371 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Consorzio Samara a.r.l. – Convenzione rep. n. 2207 del 24/3/2004 – 2<sup>a</sup> tranche**

pag. 15872

DECRETO n. 4372 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Zangara Carmelo – Convenzione rep. n. 2711 del 15/4/2004 – 2<sup>a</sup> tranche**

pag. 15874

DECRETO n. 4373 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Mavisa S.a.s. Di Pace Luciana & C. – Convenzione rep. n. 2116 del 22/3/2004 – 2<sup>a</sup> tranche**

pag. 15875

DECRETO n. 4374 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Serre Cosenzine – Convenzione rep. n. 2230 del 25/3/2004 (scheda 125) – 1<sup>a</sup> tranche**  
 pag. 15876

DECRETO n. 4380 del 29 marzo 2005

**Autorizzazione Regionale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. del 24/5/88 n. 203 – Attività: Lavorazione inerti – Ditta: SE.CO.GE. S.u.r.l. – Sede: Via delle Terme – Lamezia Terme**  
 pag. 15877

DECRETO n. 4381 del 29 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Felice Giovanni – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio**  
 pag. 15878

DECRETO n. 4383 del 29 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Porzio Paolo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio**  
 pag. 15879

DECRETO n. 4384 del 29 marzo 2005

**Comune Amantea (CS) – Ditta Mannarino Vincenzo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio**  
 pag. 15880

DECRETO n. 4385 del 29 marzo 2005

**Comune Cosenza – Ditta Santelli Vincenzo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio**  
 pag. 15881

DECRETO n. 4387 del 29 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Soc. Edil Mare S.a.s. di Porzio Paolo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio**  
 pag. 15881

DECRETO n. 4388 del 29 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Felice Francesco – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio**  
 pag. 15882

DECRETO n. 4389 del 29 marzo 2005

**Comune Cosenza – Ditta Carbone Giovanni – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio**  
 pag. 15883

DECRETO n. 4390 del 29 marzo 2005

**Comune Cassano all'Ionio (CS) – Ditta Barletta Giuseppe – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio**  
 pag. 15884

DECRETO n. 4391 del 29 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Barone Nunzio – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio**  
 pag. 15885

DECRETO n. 4392 del 29 marzo 2005

**Comune Amantea (CS) – Ditta Poletti Pietro – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio**  
 pag. 15885

DECRETO n. 4393 del 29 marzo 2005

**Comune Cassano all'Ionio (CS) – Ditta Matteo Carmelo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio**  
 pag. 15886

DECRETO n. 4394 del 29 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Russo Giuseppina – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio**  
 pag. 15887

DECRETO n. 4396 del 29 marzo 2005

**Comune Cassano all'Ionio (CS) – Ditta Moliterno Carmela – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio** pag. 15888

DECRETO n. 4397 del 29 marzo 2005

**Comune Castrovillari (CS) – Ditta Ingrassia Giuseppe e Di Caccamo Filomena – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio** pag. 15889

DECRETO n. 4414 del 30 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Lacco Antonio – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio** pag. 15890

DECRETO n. 4415 del 30 marzo 2005

**Comune Amantea (CS) – Ditta Suriano Venturino – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio** pag. 15890

DECRETO n. 4416 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di argilla in località «Serra della Guardia» del Comune di Tarsia (CS) – Ditta: F.Ili Scaglione Domenico Francesco e Carlo S.n.c.** pag. 15891

DECRETO n. 4417 del 30 marzo 2005

**Comune Santa Maria del Cedro (CS) – Ditta Saetta Pietro – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio** pag. 15894

DECRETO n. 4418 del 30 marzo 2005

**Comune Amantea (CS) – Ditta Fascetti Alessandro – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio** pag. 15895

DECRETO n. 4419 del 30 marzo 2005

**Comune Amantea (CS) – Ditta Furgione Aldo, Maurizio, Francesco e Gagliardi Lidia – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio** pag. 15896

DECRETO n. 4420 del 30 marzo 2005

**Comune Diamante (CS) – Ditta Residence Agamar – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio** pag. 15897

DECRETO n. 4421 del 30 marzo 2005

**Comune Cosenza – Ditta Aiello Eduardo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio** pag. 15898

DECRETO n. 4422 del 30 marzo 2005

**Comune Amantea (CS) – Ditta Bellusci Giuseppe – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio** pag. 15898

DECRETO n. 4423 del 30 marzo 2005

**Comune Diamante (CS) – Ditta Sollazzo Vincenzo e Campitelli Cinzia – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio** pag. 15899

DECRETO n. 4424 del 30 marzo 2005

**Programma In.F.E.A. 2002/2003 «Progettiamo il futuro; sviluppo sostenibile, Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale in Calabria» – In.F.E.A. – Centro C.R.E.A. .RE – Provvedimenti** pag. 15900

DECRETO n. 4425 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per la realizzazione di un parco eolico in località «Fontana Morreale» nel Comune di Cittanova (RC) – Ditta proponente: Eolo 21 S.p.A.** pag. 15901

DECRETO n. 4428 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di marna argillosa denominata «Menticella» ubicata nel Comune di Stefanaceni (VV) – Ditta: Italcementi S.p.A.** \_\_\_\_\_ pag. 15905

DECRETO n. 4429 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di inerti in località «Domicello» del Comune di Torano Castello (CS) – Ditta: Prete Franco e Filippo Franca** \_\_\_\_\_ pag. 15907

DECRETO n. 4430 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località «Pozzo» del Comune di Gioia Tauro (RC) – Ditta: Rotolo Antonino Domenico e Rotolo Teodoro** \_\_\_\_\_ pag. 15909

DECRETO n. 4432 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per il rimodellamento dell'alveo del torrente Stilaro nel tratto compreso tra la particella n. 52 in destra e n. 39 in sinistra del foglio di mappa n. 42 del Comune di Stilo (RC) – Ditta: Azienda Agricola Verdiglione Luciano** \_\_\_\_\_ pag. 15911

DECRETO n. 4437 del 30 marzo 2005

**Deliberazione della G.R. n. 595 del 4/8/2003 – Attività di divulgazione ed informazione ambientale – Provvedimenti per lo sviluppo sostenibile – Erogazione contributo a favore di Enti ed Associazioni** \_\_\_\_\_ pag. 15913

DECRETO n. 4448 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di inerti in località «Ruissa» del Comune di Settingiano (CZ) – Ditta: Domus Engineering S.r.l.** \_\_\_\_\_ pag. 15914

DECRETO n. 4449 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per la realizzazione di un parco eolico «Piano di Lopa» nei Comuni di Reggio Calabria, Cardeto, Bagaladi, Montebello Jonico e Motta San Giovanni – Ditta proponente: Gama Energia Italia S.p.A.** \_\_\_\_\_ pag. 15916

DECRETO n. 4468 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di inerti in località «Margherita Soprana – Suvereto» del Comune di Crotona (KR) – Ditta: Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.A.** \_\_\_\_\_ pag. 15919

DECRETO n. 4471 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di inerti in località «Rarti» del Comune di Davoli (CZ) – Ditta: Guarna Antonio** \_\_\_\_\_ pag. 15921

DECRETO n. 4473 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di inerti calcarei in località «Santa Domenica» del Comune di Catanzaro (CZ) – Ditta: IPA Sud S.r.l.** \_\_\_\_\_ pag. 15923

DECRETO n. 4476 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e sabbia calcarea in località «Pietra Grande» del Comune di Rombiolo (VV) – Ditta: Preiti Giuseppe** \_\_\_\_\_ pag. 15925

DECRETO n. 4482 del 30 marzo 2005

**Programma In.F.E.A. 2002/2003 «Progettiamo il futuro; sviluppo sostenibile, Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale in Calabria» – In.F.E.A. – Centro C.R.E.A. RE – Provvedimenti** \_\_\_\_\_ pag. 15927

DECRETO n. 4486 del 30 marzo 2005

**Progetto APE «Tutela idrogeologica e recupero funzionale Chiesa S.M. odigitria e dell'annesso monastero basiliano nell'ambito del Comune di San Basile» – D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17413 del 10/12/2002 – Convenzione Rep. n. 224/03 – Comunità Montana Italo Arbereshe del Pollino – Proroga convenzione** \_\_\_\_\_ pag. 15928

DECRETO n. 4489 del 30 marzo 2005

**Progetto APE «Itinerario storico-naturalistico attrezzato per la didattica ambientale tra Girifalco e Monte Coppari – interventi di recupero del fiume Pesipe per la realizzazione di un corridoio ecologico» – D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17413 del 10/12/2002 – Convenzione Rep. n. 243/03 – Comunità Montana «Fossa del Lupo» – Proroga convenzione** \_\_\_\_\_ pag. 15929

DECRETO n. 4492 del 30 marzo 2005

**Progetto APE «Manutenzione viabilità minore escursionistica, realizzazione aree attrezzate ed attività di formazione per operatori turistici» – D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17413 del 10/12/2002 – Convenzione Rep. n. 223/03 – Comunità Montana Media Valle Crati – Proroga convenzione**  
 pag. 15929

DECRETO n. 4496 del 30 marzo 2005

**Progetto APE «Riqualficazione delle aree circostanti l'Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore» – D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17413 del 10/12/2002 – Convenzione Rep. n. 228/03 – Comunità Montana Silana – Proroga convenzione**  
 pag. 15930

DECRETO n. 4499 del 30 marzo 2005

**Progetto APE «Progetto per la valorizzazione delle rete della viabilità storica ed escursionistica e per la realizzazione dei centri visita del Progetto APE – Appennino parco d'Europa della provincia di Catanzaro» – D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17413 del 10/12/2002 – Convenzione Rep. n. 35/03 – Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Proroga convenzione**  
 pag. 15931

DECRETO n. 4502 del 30 marzo 2005

**Progetto APE «Progetto per la realizzazione di un centro studio sulla biodiversità del Mediterraneo e di un centro per la formazione e la didattica ambientale» – D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17413 del 10/12/2002 – Convenzione Rep. n. 181/03 – Corpo Forestale dello Stato – Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D. – Proroga convenzione**  
 pag. 15931

DECRETO n. 4504 del 30 marzo 2005

**Progetto APE «Progetto per la valorizzazione dell'area di Santa Maria della Certosa di Serra San Bruno e del Sentiero Frassati, della provincia di Vibo Valentia» – D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17413 del 10/12/2002 – Convenzione Rep. n. 152/03 – Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – Proroga convenzione**  
 pag. 15932

DECRETO n. 4508 del 30 marzo 2005

**Progetto APE «Itinerari storico-culturali e servizi territoriali della provincia di Crotona» – D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17413 del 10/12/2002 – Convenzione Rep. n. 179/03 – Amministrazione Provinciale di Crotona – Proroga convenzione**  
 pag. 15932

DECRETO n. 4512 del 30 marzo 2005

**Progetto APE «Progetto integrato della Comunità Montana Sila Greca» – D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17413 del 10/12/2002 – Convenzione Rep. n. 464/03 – Comunità Montana Sila Greca – Proroga convenzione**  
 pag. 15933

DECRETO n. 4515 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di inerti in località «Contrada Sorgonà» del Comune di Reggio Calabria (RC) – Ditta: Stradit S.r.l.**  
 pag. 15934

DECRETO n. 4518 del 30 marzo 2005

**IN.F.E.A. – Progetti e azioni di informazione formazione ed educazione ambientale – POR Calabria 2000/2006 – Misura 1.10 – Rete Ecologica Regionale – Deliberazione G.R. n. 402 del 21/5/2002 e succ. mod. e int. – Provvedimenti**  
 pag. 15936

*Dipartimento*

**LAVORI PUBBLICI ED ACQUE**

DECRETO n. 4667 del 31 marzo 2005

**Dipendente Arch. Arena Vincenzo, matricola 39750 – Conferimento incarico P.O. «In Line»**  
 pag. 15938

*Dipartimento*

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

DECRETO n. 2970 del 7 marzo 2005

**Approvazione della «Variante al Progetto di coltivazione della miniera Ciano» ricadente nel territorio del comune di Gerocarne (VV). Società Gruppo Minerali S.p.A., Novara Piazza Martiri della Libertà n. 4**  
 pag. 15939

*Dipartimento*

**CULTURA – ISTRUZIONE  
E BENI CULTURALI**

DECRETO n. 4088 del 22 marzo 2005

**Comune di Belvedere Marittimo – Delibera C.R. 317/93 – Erogazione Saldo Finale**  
 pag. 15941

DECRETO n. 4139 del 23 marzo 2005

**SBR – Polo di Reggio Calabria – Modifica elenco biblioteche aderenti** \_\_\_\_\_ pag. 15942

DECRETO n. 4150 del 23 marzo 2005

**L. 482/99 – Impegno sul Cap. 52010240 del B.R. 2005 della somma di euro 1.461.836,93** \_\_\_\_\_ pag. 15943

DECRETO n. 4154 del 23 marzo 2005

**Liquidazione Saldo in favore delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei contributi FSE di cui alla misura 3.6 azione 3.6 b – Attuazione decreto n. 7066 del 28/5/2003** \_\_\_\_\_ pag. 15943

DECRETO n. 4159 del 23 marzo 2005

**L.R. n. 2/86 – Liquidazione di euro 2.000,00 in favore del Ministero della Giustizia** \_\_\_\_\_ pag. 15945

DECRETO n. 4162 del 23 marzo 2005

**Liquidazione anticipazione in favore delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei contributi FESR di cui alla Misura 3.15 – Azione 3.15.b – Annualità 2004. Attuazione decreto dirigenziale n. 19763 del 22/11/2004** \_\_\_\_\_ pag. 15945

DECRETO n. 4163 del 23 marzo 2005

**Liquidazione saldo in favore delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei contributi FSE di cui alla misura 3.6 azione 3.6 e – Attuazione decreto n. 7063 del 28/5/2003** \_\_\_\_\_ pag. 15947

DECRETO n. 4167 del 23 marzo 2005

**L.R. n. 2/86 – Liquidazione di euro 12.000,00 in favore dell'Associazione «Diventeranno famosi» di CZ** \_\_\_\_\_ pag. 15948

DECRETO n. 4169 del 23 marzo 2005

**Liquidazione anticipazione in favore delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei contributi FSE di cui alla Misura 3.6 – Azione 3.6.E – Annualità 2004. Attuazione decreto dirigenziale n. 16251 dell'8/10/2004** \_\_\_\_\_ pag. 15948

DECRETO n. 4171 del 23 marzo 2005

**Legge 23/96 Interventi di Edilizia Scolastica – Piano triennale 2003/2005. Concessione contributo di euro 500.000,00 all'Amministrazione provinciale di Catanzaro per ampliamento Istituto Professionale di Stato «G. Ferraris» di Catanzaro** \_\_\_\_\_ pag. 15950

DECRETO n. 4173 del 23 marzo 2005

**Legge 23/96 Interventi di Edilizia Scolastica – Piano triennale 2003/2005. Concessione contributo di euro 100.000,00 al comune di Zumpano per costruzione palestra scolastica comunale** \_\_\_\_\_ pag. 15953

DECRETO n. 4175 del 23 marzo 2005

**L.R. 8/88. Contributo regionale pari a 6.000,00 euro al comune di Filogaso – Anno 2004** \_\_\_\_\_ pag. 15955

DECRETO n. 4177 del 23 marzo 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 684/04 – Interventi diretti – Assegnazione somma euro 10.000,00 Associazione culturale Metradora di Dipignano** \_\_\_\_\_ pag. 15956

DECRETO n. 4180 del 23 marzo 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 684/04 – D.D.G. n. 23030 del 21/12/04 – Attività 2004 – Liquidazione della somma di euro 3.000,00 all'Ass. «Cultura è sviluppo» di Roccella Jonica** \_\_\_\_\_ pag. 15957

DECRETO n. 4182 del 23 marzo 2005

**L.R. 17/85 – Piano 2004 – Assegnazione di euro 1.500,00 Rotary Club di Catanzaro** \_\_\_\_\_ pag. 15957

DECRETO n. 4183 del 23 marzo 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 684/04 – Interventi diretti – Assegnazione somma euro 36.420,00 alla ditta Iiriti Editore Reggio Calabria** \_\_\_\_\_ pag. 15958

DECRETO n. 4184 del 23 marzo 2005

**Liquidazione euro 7.500,00 pari al 25% del capitale sociale sottoscritto per la partecipazione della Regione Calabria alla Società consortile per azioni «Centro Tipologico Nazionale»**  
pag. 15959

DECRETO n. 4185 del 23 marzo 2005

**Legge 27/85 art. 9 – Liquidazione euro 10.000,00 in favore del Liceo Classico «T. Campanella» di Reggio Calabria**  
pag. 15960

DECRETO n. 4186 del 23 marzo 2005

**L.R. 31/95 – Annualità 1999 – Comune di Bisignano (CS). Erogazione economie**  
pag. 15960

DECRETO n. 4187 del 23 marzo 2005

**Liquidazione al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – Università di Catanzaro – Anticipazione 70% del contributo L.R. 10/98 – Art. 37 quater – Anno 2004**  
pag. 15961

DECRETO n. 4190 del 23 marzo 2005

**L.R. 2/86. Interventi diretti della Regione per la realizzazione di progetti e attività presentati da Enti, Istituzioni, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche Cap. 3313113**  
pag. 15962

DECRETO n. 4208 del 23 marzo 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 1164/01 – Piano 2001 – Attività 2002 – Reimpegno sul cap. 7003101, B.R. 2005, esercizio provvisorio, della somma di euro 5.164,56**  
pag. 15962

DECRETO n. 4226 del 30 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – Ist. Zooprofil. Sper. Mezzog. – C.F. 1239801218 – Via Salute 2 – Portici (NA) – Acronimo Progetto «MICLA»**  
pag. 15963

DECRETO n. 4263 del 24 marzo 2005

**Liquidazione Segreteria Tecnica Consulta Ricerca Scientifica e Tecnologica: Ing. Saverino De Leo**  
pag. 15965

DECRETO n. 4266 del 24 marzo 2005

**Liquidazione Segreteria Tecnica Consulta Ricerca Scientifica e Tecnologica: Ing. Delfino Giuseppe**  
pag. 15967

DECRETO n. 4268 del 24 marzo 2005

**L.R. 17/85 – Piano 2004 – Assegnazione di euro 14.522,00 – Creditori diversi**  
pag. 15969

DECRETO n. 4270 del 24 marzo 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 1279/02 – Piano 2002 – Attività 2003 – Reimpegno sul cap. 7003101, B.R. 2005, esercizio provvisorio, della somma di euro 1.822,00**  
pag. 15970

DECRETO n. 4398 del 29 marzo 2005

**Progetto mediateche regionali Approvazione schema convenzione tra Regione Calabria ed A.RE.CU.**  
pag. 15971

DECRETO n. 4427 del 30 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – CNR – Istit. Inquin. Atmosferico – C.F. 2118311006 – Via Spianata Ranieri, 86 – Messina – Acronimo progetto «Strauss»**  
pag. 15973

DECRETO n. 4433 del 30 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – Università di RC – Dip. Architettura – C.F. 80006510806 – Via Melissari – Reggio Calabria – Acronimo Progetto «La.DIMMA»**  
pag. 15975

DECRETO n. 4434 del 30 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – Università di CZ – Dip. Sc. Farmac. – C.F. 2157060795 – Germaneto – Campus Magna Grecia – Catanzaro – Acronimo progetto «EMLab»** pag. 15977

DECRETO n. 4436 del 30 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – Consorzio Labtegnos – C.F. 1577750803 – Via Giudicca 38 – Reggio Calabria – Acronimo progetto «Rivitae»** pag. 15979

DECRETO n. 4438 del 30 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – Università di CZ – Fac. Medicina – C.F. 2157060795 – Germaneto – Campus Magna Grecia – Catanzaro – Acronimo progetto «Poseidon»** pag. 15981

DECRETO n. 4440 del 30 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – CORSAM – C.F. 2339300796 – c/o Centro Serv. Avanz. Reg.li Zona Ind. – Lamezia Terme (CZ) – Acronimo Progetto «AL.CAT.AL.»** pag. 15983

DECRETO n. 4441 del 30 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – Cerere – C.F. 1545810804 – c/o Dipart. PAU Unirc – Reggio Calabria – Acronimo Progetto «SIDI»** pag. 15985

DECRETO n. 4443 del 30 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – Unical – C.F. 419160783 – Via Pietro Bucci Cubo 20 – Rende (CS) – Acronimo progetto «LaDiBeCu»** pag. 15987

DECRETO n. 4444 del 30 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – Università di RC – Dip. Dastec – C.F. 80006510806 – Via Melissari – Reggio Calabria – Acronimo Progetto «C.I. P.S.A.C.»** pag. 15989

DECRETO n. 4445 del 30 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – Museo Santa Barbara – C.F. 90008150808 – Via Museo S. Barbara – Mammola (RC) – Acronimo Progetto «Sul Mosaico in arte...»** pag. 15991

DECRETO n. 4455 del 30 marzo 2005

**Promozione 2005 – Impegno e conguaglio e modalità di erogazione di euro 140.000,00 sul Cap. 3132140 del Bilancio di Previsione all'Associazione Culturale Jonica di Roccella J. ai sensi della L.R. 28/95 e 12/97** pag. 15993

DECRETO n. 4580 del 31 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – COMES – C.F. 2229130808 – Via Domenico Muratori, 8 – Reggio Calabria – Acronimo Progetto «Eurognosi»** pag. 15994

DECRETO n. 4582 del 31 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – Università di RC – Dip. Dimet – C.F. 80006510806 – Via Melissari – Reggio Calabria – Acronimo Progetto «ECOMAT»** pag. 15996

DECRETO n. 4585 del 31 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – Unical – C.F. 419160783 – Via Pietro Bucci Cubo 20 – Rende (CS) – Acronimo Progetto «Cluster»** pag. 15998

DECRETO n. 4587 del 31 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – CNR – I T M – C.F. 2118311006 – Via Spianata Rannieri, 86 – Messina – Acronimo Progetto «Pranea»**

pag. 16000

DECRETO n. 4590 del 31 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – CIES – C.F. 1625760788 – Contrada Vermicelli c/o UNICAL – rende (CS) – Acronimo Progetto «SPECOM»**

pag. 16002

DECRETO n. 4593 del 31 marzo 2005

**Liquidazione contributo per la redazione progetto esecutivo di cui al Bando emanato con D.D.G. n. 10306 del 2/7/2004 – Centro Ric. Agroalim. Calabria – C.F. 984550798 – Area nucleo industriale – Lamezia Terme (CZ) – Acronimo Progetto «Terina»**

pag. 16004

DECRETO n. 4659 del 31 marzo 2005

**P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b – Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato regionale – Intervento: «Caro vecchio cinema» – Società/Ente: Centro culturale cinematografico – Costo totale ammissibile dell'intervento: euro 158.848,80 – Stipula convenzione ed erogazione primo anticipo**

pag. 16006

DECRETO n. 4661 del 31 marzo 2005

**P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c – Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato regionale – Intervento: Multivision in Art – Società/Ente: Impresa di Restauro Caterina Bagnato – Costo totale ammissibile dell'intervento: euro 103.000,00 – Stipula convenzione ed erogazione primo anticipo**

pag. 16011

DECRETO n. 4669 del 31 marzo 2005

**P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.c – Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato regionale – Intervento: Archè: Laboratorio editoriale al servizio dei beni culturali calabresi – Società/Ente: Artemia Onlus – Costo totale ammissibile dell'intervento: euro 166.000,00 – Stipula convenzione ed erogazione primo anticipo**

pag. 16017

DECRETO n. 4670 del 31 marzo 2005

**P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a – Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse pubblico – Intervento: Progetto AMA (Ambiente Mediterraneo Arte) Museo laboratorio – Società/Ente: Santa Barbara Art Foundation – Mammola (RC) – Costo totale ammissibile dell'intervento: euro 485.800,00 – Stipula convenzione ed erogazione primo anticipo**

pag. 16023

DECRETO n. 4671 del 31 marzo 2005

**P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.b – Sostegno alle iniziative imprenditoriali per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale pubblico e privato regionale – Intervento: «Dall'hardware al software: valorizzazione integrata beni culturali ecclesiastici» – Società/Ente: Diocesi San Marco Argentano – Scalea – Costo totale ammissibile dell'intervento: euro 167.097,43 – Stipula convenzione ed erogazione primo anticipo**

pag. 16029

DECRETO n. 4672 del 31 marzo 2005

**L.R. 18/04 – D.G.R. n. 709/04 – Liquidazione della somma di euro 10.000,00 – Beneficiari vari**

pag. 16035

DECRETO n. 4673 del 31 marzo 2005

**P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a – Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse pubblico – Intervento: Recupero e ristrutturazione del mulino ad acqua «Spagnolo» in località Spagnolo del comune di Guardavalle – Società/Ente: Galati Nicola – Costo totale ammissibile dell'intervento: euro 501.100,21 – Stipula convenzione ed erogazione primo anticipo**

pag. 16035

DECRETO n. 4674 del 31 marzo 2005

**L.R. 17/85 – D.G.R. n. 501 del 17/7/2004 – Decreto n. 23001/2004 – Piano annuale 2004 Editoria – Liquidazione somme a beneficiari per un importo pari ad euro 40.738,00**

pag. 16041

DECRETO n. 4675 del 31 marzo 2005

**L.R. 17/85 – D.G.R. n. 501 del 17/7/2004 – Decreto n. 23001/2004 – Piano annuale 2004 Editoria – Liquidazione somme a beneficiari per un importo pari ad euro 17.960,00**

pag. 16043

DECRETO n. 4676 del 31 marzo 2005

**P.O.R. Calabria 2000/2006 – Misura 2.3 – Azione 2.3.a – Recupero, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e paesaggistico culturale privato di interesse pubblico – Intervento: Restauro dell'immobile storico adibito a biblioteca del seminario teologico Pio X e realizzazione area parcheggio di servizio e infrastrutturale – Società/Ente: Seminario teologico regionale San Pio X – Costo totale ammissibile dell'intervento: euro 394.857,00 – Stipula convenzione ed erogazione primo anticipo** pag. 16044

DECRETO n. 4677 del 31 marzo 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 445/04 – Piano 2004 – Attività 2004 – Liquidazione della somma di euro 11.500,00 – Creditori diversi** pag. 16050

DECRETO n. 4678 del 31 marzo 2005

**L.R. 31/95 Comune di Cittanova (RC) – Erogazione primo acconto** pag. 16051

DECRETO n. 4679 del 31 marzo 2005

**Revoca bando di gara per la realizzazione di un sistema statistico informatico sulla dispersione scolastica. POR Calabria Misura 3.6 azione a). Impegno anno 2005** pag. 16051

DECRETO n. 4680 del 31 marzo 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 684/04 – D.D.G. n. 23030 del 21/12/04 – Attività 2004 – Liquidazione della somma di euro 1.500,00 alla Coop. Cult. S.M.A.C. di Catanzaro** pag. 16052

DECRETO n. 4681 del 31 marzo 2005

**Liquidazione al Dipartimento Biomaa della Facoltà di Agricoltura dell'Università di Reggio Calabria del contributo L.R. 10/98 art. 37 quater** pag. 16052

DECRETO n. 4682 del 31 marzo 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 445/04 – Piano 2004 – Attività 2004 – Liquidazione della somma di euro 2.000,00 all'Ass. Cult. U.N.I. (You & I) di Catanzaro** pag. 16053

DECRETO n. 4683 del 31 marzo 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 445/04 -- Piano 2004 – Attività 2004 – Interventi diretti – Liquidazione della somma di euro 3.000,00 all'Ass. s.f.l. «Effetto suono»** pag. 16054

DECRETO n. 4685 del 31 marzo 2005

**P.O.R. Calabria 2000/2006 – Mis. 2.1 Interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale – Comune di Spezzano Albanese – Intervento: Valorizzazione Parco Archeologico Torre Mordillo – Importo erogato: euro 6.745,23 – Erogazione 4° acconto** pag. 16054

DECRETO n. 4689 del 31 marzo 2005

**Trasformazione borsa di dottorato XIX Ciclo Facoltà di Ingegneria Università di Reggio Calabria in dottorato XX ciclo – «Ingegneria geotecnica» – Approvazione Convenzione** pag. 16055

DECRETO n. 4721 del 31 marzo 2005

**Liquidazione II semestralità Borsista Ussia Rosaria Albina. Delibera G.R. n. 1165 del 27/11/01** pag. 16057

DECRETO n. 4722 del 31 marzo 2005

**Liquidazione all'Unical del 70% del contributo L.R. 10/98 art. 37 quater – Anno 2003** pag. 16057

DECRETO n. 4723 del 31 marzo 2005

**Liquidazione del 70% all'Università di Reggio Calabria art. 37 quater L.R. 10/98** pag. 16058

DECRETO n. 4724 del 31 marzo 2005

**Liquidazione ai Dipartimenti delle Università calabresi del contributo spettante in riferimento alla L. 341/90 – Anno 2004 – Attuazione decreto n. 21783 del 7/12/2004** pag. 16059

DECRETO n. 4725 del 31 marzo 2005

**L.R. 18/04 – D.G.R. n. 709/04 – Liquidazione della somma di euro 20.000,00 – Beneficiari vari** pag. 16060

DECRETO n. 4726 del 31 marzo 2005

**Legge 27/85 art. 9 – Liquidazione euro 20.000,00 in favore dell'Istituto Tecnico per Geometri di Vibo Valentia** pag. 16061

DECRETO n. 4727 del 31 marzo 2005

**L.R. 27/85 – Liquidazione in favore del comune di Melicuccà per corso di Orientamento Musicale** pag. 16061

DECRETO n. 4728 del 31 marzo 2005

**P.O.P. Calabria Mis. 3.4 Beni Culturali 1996/98 – Amministrazione provinciale di Catanzaro – Progetto «Un grande dell'arte – Mattia Preti» Autorizzazione. Proroga** pag. 16062

DECRETO n. 4729 del 31 marzo 2005

**Nomina vincitori Area disciplinare: Cerere e Area disciplinare Tecnologia dell'Architettura Facoltà di Architettura – Università Mediterranea – Reggio Calabria** pag. 16063

DECRETO n. 4981 del 4 aprile 2005

**2<sup>a</sup> anticipazione 40% – Piano IFTS 2002-2003 – Prog. n. 17973 – Cod. 78** pag. 16063

DECRETO n. 4995 del 4 aprile 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 1164/2001 – Piano annuale 2001 – Attività 2002 – Reimpegno sul Cap. 7003101, B.R. 2005, esercizio provvisorio, della somma di euro 1.473,78 in favore dell'Associazione «Centro Studi Minerva» di Montalto Uffugo (CS)** pag. 16064

DECRETO n. 5002 del 4 aprile 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 1279/2002 – Piano annuale 2002 – Attività 2003 -- Reimpegno sul Cap. 7003101, B.R. 2005, esercizio provvisorio, della somma di euro 1.750,00** pag. 16065

DECRETO n. 5005 del 4 aprile 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 1279/2002 – Piano annuale 2002 – Attività 2003 – Reimpegno sul Cap. 7003101, B.R. 2005, esercizio provvisorio, della somma di euro 492,37 in favore dell'Associazione Convegno di Cultura «Maria Cristina di Savoia» di Cosenza** pag. 16066

DECRETO n. 5009 del 4 aprile 2005

**L.R. 16/85 – Spese e contributi in materia di Promozione culturale sul capitolo 3132101 – Esercizio 2005 – Impegno della somma di euro 1.425.000,00** pag. 16066

*Dipartimento*

**SANITÀ**

DECRETO n. 3847 del 18 marzo 2005

**Art. 113 T.U.LL.SS. – 2<sup>a</sup> sede farmaceutica del comune di Cariati – Farmacia eredi Tassone** pag. 16068

DECRETO n. 4324 del 24 marzo 2005

**D.P.R. 54/97, – Cambio ragione sociale e assegnazione numero definitivo CEE alla ditta «Valentino Angela» con sede nel comune di Girifalco** pag. 16068

DECRETO n. 4326 del 24 marzo 2005

**D.P.R. 54/97, – Cambio ragione sociale e assegnazione numero definitivo C.E.E. alla ditta «Chiellino e Talarico s.n.c.» con sede nel comune di Castrolibero C.da Pirelle** pag. 16069

DECRETO n. 4602 del 31 marzo 2005

**Soc. «Studio Radiologico s.r.l.» – Autorizzazione apertura e gestione di una struttura radiologica in Crotona alla Via Roma Pal. Campagna** pag. 16070

DECRETO n. 4604 del 31 marzo 2005

**Autorizzazione trasferimento locali della struttura cardiologia della società denominata «Alpigi s.n.c.» con sede in Reggio Calabria dalla Via Roma n. 16 alla Via Italia n. 24 del medesimo Comune** pag. 16071

DECRETO n. 4606 del 31 marzo 2005

**Autorizzazione apertura al pubblico del laboratorio Analisi Cliniche «Fleming S.r.l.» con sede in Rosarno alla Via Regina Margherita n. 31** pag. 16072

DECRETO n. 5511 dell'11 aprile 2005

**Autorizzazione gestione provvisoria I sede farmaceutica del comune di Caulonia (RC) – Dott. Misitano Bruno** pag. 16072

DECRETO n. 5523 dell'11 aprile 2005

**Riconoscimento trasferimento titolarità sede farmaceutica «Commenda» del Comune di Rende (CS) – dal Dott. Stumpo Ennio in capo alla società «Farmacia Stumpo s.n.c. dei dott.ri Ennio, Camen e Roberta»** pag. 16073

DECRETO n. 5556 dell'11 aprile 2005

**D.P.R. 54/97, art. 10 – Assegnazione numero riconoscimento CEE – «Ditta Morrone s.r.l.» – Rossano** pag. 16074

DECRETO n. 5560 dell'11 aprile 2005

**D.P.R. 54/97, art. 10 – Assegnazione numero riconoscimento CEE Caseificio «Aziende Agricole Associate s.a.s. di Michele Garrafa & C.» C.da Coretto – Montalto Uffugo** pag. 16074

DECRETO n. 5603 dell'11 aprile 2005

**Riconoscimento trasferimento titolarità 1ª sede farmaceutica rurale sussidiata del Comune di Montegiordano (CS) da «Farmacia Eredi Di Leo Maria A.» alla Dott.ssa Pisilli Barbara** pag. 16075

DECRETO n. 5606 dell'11 aprile 2005

**Riconoscimento trasferimento titolarità sede farmaceutica Comune di Corigliano Calabro – Da «Farmacia Favaro delle dott. Ada e Bice Favaro S.n.c.» a Farmacia della Dr.ssa Favaro Bice Maria Anna** pag. 16076

*Dipartimento*  
**POLITICHE DEL LAVORO**

DECRETO n. 16282 dell'8 ottobre 2004

**Delibera di Giunta regionale n. 639 del 16/9/2004 – Liquidazione somme per i sussidi maturati dai soggetti utilizzati presso gli Enti firmatari della convenzione di tipo «B» in attività di pubblica utilità per i mesi di luglio-agosto 2004 e conguaglio rideterminazione sussidio per il periodo gennaio-giugno 2004** pag. 16077

DECRETO n. 16283 dell'8 ottobre 2004

**Delibera di Giunta regionale n. 639 del 16/9/2004 – Delibera di Giunta regionale n. 607 del 6/9/2004 – Liquidazione somme per i sussidi maturati dai soggetti utilizzati presso gli Enti firmatari della convenzione di tipo «B» in attività di pubblica utilità per i mesi di luglio-agosto 2004, conguaglio rideterminazione sussidio per il periodo gennaio-giugno 2004 e detrazione in compensazione del 30%** pag. 16082

DECRETO n. 16296 dell'8 ottobre 2004

**POR Calabria «Progetto Imprendigiovani». Autorizzazione a Fincalabra spa liquidazione I anticipazione contributo in c/capitale a favore beneficiari progetto «Imprendigiovani»** pag. 16087

DECRETO n. 16297 dell'8 ottobre 2004

**P.O.R. Calabria «Progetto Imprendigiovani». Autorizzazione a Fincalabra S.p.A. liquidazione II anticipazione contributo in c/capitale a favore beneficiari progetto «Imprendigiovani»** pag. 16088

DECRETO n. 16298 dell'8 ottobre 2004

**P.O.R. Calabria «Progetto Imprendigiovani». Autorizzazione a Fincalabra S.p.A. liquidazione I anticipazione contributo in c/capitale a favore beneficiari progetto «Imprendigiovani»** pag. 16089

DECRETO n. 16299 dell'8 ottobre 2004

**P.O.R. Calabria 2000-2006 – Asse III Risorse Umane Misure 3.11 e 3.13 «Progetto Imprendigiovani». Scorrimento graduatoria di merito pratiche ammesse** pag. 16090

DECRETO n. 16310 dell'8 ottobre 2004

**Delibera Giunta regionale n. 407 del 15/6/2004 «proroga convenzione consulti bacino Enel di Rossano» per lavori di Pubblica Utilità presso il comune di Rossano (CS). Liquidazione somme per sussidio periodo 1/1/2004-30/6/2004** pag. 16096

DECRETO n. 16314 dell'8 ottobre 2004

**Delibera Giunta regionale n. 1072 del 29/12/2003 e n. 142 del 23/3/04. Erogazione sussidio ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità – Dipartimenti regionali – Periodo maggio-agosto 2004. Liquidazione** pag. 16109

DECRETO n. 18786 dell'11 novembre 2004

**Delibera di Giunta regionale n. 639 del 16/9/2004. Liquidazione somme per i sussidi maturati dai soggetti utilizzati presso gli Enti Firmatari della convenzione di tipo «B» in attività di pubblica utilità per i mesi di settembre-ottobre 2004** pag. 16124

DECRETO n. 19470 del 19 novembre 2004

**P.O.R. Calabria «Progetto Imprendigiovani». Autorizzazione a Fincalabra S.p.A. liquidazione II anticipazione contributo in c/capitale a favore beneficiari progetto «Imprendigiovani»** pag. 16129

DECRETO n. 19471 del 19 novembre 2004

**P.O.R. Calabria «Progetto Imprendigiovani». Autorizzazione a Fincalabra S.p.A. liquidazione I anticipazione contributo in c/capitale a favore beneficiari progetto «Imprendigiovani»** pag. 16131

DECRETO n. 20941 del 2 dicembre 2004

**L.R. 4/2001, art. 9 – Incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori del bacino regionale L.S.U./L.P.U. – Ditta P. e B s.r.l. – Roseto Capo Spulico (CS) – Liquidazione** pag. 16134

DECRETO n. 20636 del 30 novembre 2004

**L.R. 4/2001, art. 9 – Incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori del bacino regionale L.S.U./L.P.U. – Ditta P. e B s.r.l. – Roseto Capo Spulico (CS)** pag. 16134

DECRETO n. 21195 del 3 dicembre 2004

**Delibera di Giunta regionale n. 639 del 16/9/2004 – Delibera di Giunta regionale n. 607 del 6/9/2004. Liquidazione somme per i sussidi maturati dai soggetti utilizzati presso gli Enti firmatari della convenzione di tipo «B» in attività di pubblica utilità per i mesi di settembre – ottobre 2004, detrazione in compensazione del 33% (II Trance)** pag. 16135

DECRETO n. 21603 del 6 dicembre 2004

**Delibera di Giunta regionale n. 639 del 16/9/2004 – Delibera di Giunta regionale n. 607 del 6/9/2004. Liquidazione somme per i sussidi maturati dai soggetti utilizzati presso gli Enti firmatari della convenzione di tipo «B» in attività di pubblica utilità per il mese di novembre 2004, detrazione in compensazione del 34% (III Trance)** pag. 16141

DECRETO n. 21605 del 6 dicembre 2004

**Delibera di Giunta regionale n. 639 del 16/9/2004. Liquidazione somme per i sussidi maturati dai soggetti utilizzati presso gli Enti firmatari della convenzione di tipo «B» in attività di pubblica utilità per il mese di novembre 2004** pag. 16145

DECRETO n. 21608 del 6 dicembre 2004

**Delibera Giunta regionale n. 1072 del 29/12/2003 e n. 142 del 23/3/04. Erogazione sussidio ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità – Dipartimenti regionali – Periodo settembre-ottobre 2004. Liquidazione** pag. 16149

**PARTE PRIMA****SEZIONE II****DECRETI DEI DIRIGENTI  
DELLA REGIONE CALABRIA****Dipartimento  
URBANISTICA**

DECRETO n. 4629 del 31 marzo 2005

**POR Calabria 2000-2006 – Misura 5.1 – Azione 5.1.c..****IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 189 del 22/2/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Arch. Andrea Iovene;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00;

VISTA la decisione n. C(2004) 4689 del 30/11/04 della Commissione delle Comunità Europee approvativi del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell'Obiettivo 1 – Rimodulazione di metà periodo;

VISTA la decisione CE dell'8 agosto 2000 n. C (2000) (2345) con la quale è stato approvato il POR Calabria 2000-2006, come modificato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2004) 5187 del 15/12/2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR, nella versione adottata nella seduta del 7/12/2004;

VISTO il Regolamento n. 1260/99;

PREMESSO che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 815 del 3/11/2004 e n. 1093 del 28/12/2004 viene definita la ripartizione tra le diverse misure del POR Calabria delle risorse necessarie per l'attuazione dei PIS Oreste disponendone l'impegno suddiviso per le annualità 2004, 2005 e 2006;

CHE con nota 499/Gab del 7/2/2005 il Presidente della Giunta regionale ha invitato i Dirigenti Generali dei Dipartimenti coin-

volti nell'attuazione del suddetto PIS a procedere con immediatezza all'impegno contabile delle somme previste dalla richiamata delibera;

CHE analogo invito è stato rivolto dai Dirigenti «della spesa» e dal Settore della Ragioneria rispettivamente con nota n. 96 del 4/2/2005 e 152 del 23/2/2005;

CHE con la stessa delibera è stata già impegnata la somma di € 2.000.000,00 sul capitolo 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2004 per l'attuazione del PIS (Impegno n. 5905 del 24/11/2004);

CONSIDERATO che il R.U.P. del PIS Oreste con nota 43 dell'1/3/2005 acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 2/3/2005 n. 135 ha comunicato che «gli importi per i quali è stato chiesto l'impegno sono da riferirsi alla quota di risorse pubbliche iscritte in bilancio»;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'impegno delle somme necessarie per come definito;

VISTO l'art. 43 della Legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2003;

**DECRETA**

Di autorizzare l'impegno di € 3.000.000,00 per l'attuazione del P.I.S. Oreste sul capitolo di bilancio della Regione Calabria 2521201 Funzione Obiettivo 3.1.02 UPB 3.1.02.01, esercizio finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilità.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 31 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 4738 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Lido Sirena – Comune di Falerna – Concessione demaniale marittima.****IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 aprile 2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Lido Sirena (P.I. 02270240795) ha presentato istanza, in data 30/9/02, presso l'Ufficio Demanio di Catanzaro, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.920, situata nel Comune di Falerna;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.920 situata nel Comune di Falerna;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvata la concessione n. 324/04, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Lido Sirena per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 1.920 situata nel Comune di Falerna, foglio di mappa n. 23, particella n. 95 (parte), allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare e posa di piattonelle.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 324 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 20 del repertorio

#### **REGIONE CALABRIA** **Dipartimento Urbanistica e Demanio** **Settore Demanio**

VISTA l'istanza pervenuta in data 30 settembre 2002 dalla Soc. Lido Sirena s.r.l. con sede in Catanzaro Via Lungomare arenile n. 3, – C.F.: 02270240795 – rappresentata dal Sig. Caruso Renato, nato a Nicastro il 26 aprile 1944;

VISTA la nota n. 1562 del 19 settembre 2003 con la quale il Settore Demanio ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. 2124 del 16/12/2003;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con note n. 836 del 10 giugno 2004 e n. 83 del 27 febbraio 2004;

VISTO il parere espresso dal Comune di Falerna con nota n. 2124 dell'11/6/2004;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 22079 del 5 aprile 2004;

VISTA la ricevuta di pagamento del 24 febbraio 2004 comprovante il versamento del canone di € 2.091,88 per il periodo 1/6/2004-30/9/2004;

VISTA l'autorizzazione paesistica n. 2289 del 23/6/04 del Ministero Beni Culturali di Cosenza;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante Associazione FIBA del 16 giugno 2004 – € 5.000,00;

#### CONCEDE

Alla Soc. Lido Sirena s.r.l. C.F.: 02270240795 – area demaniale marittima, della superficie di metri quadrati 1.920, situata nel Comune di Falerna foglio di mappa n. 23 – p.lla n. 95 (parte) e precisamente sull'arenile allo scopo di: da destinare a stabilimento balneare e posa piattonelle e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso e in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 12.551,28 (dodicimilacinquecentocinquanta/88), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) dall'1/1/2004 al 31/12/2009, con limitazione al diritto d'uso dell'area per il periodo 1 giugno-30 settembre di ciascun anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-

denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2004-30/9/2004, significando che le restanti rate riferite ai periodi successivi 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 494 del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originali attestanti i versamenti dei canoni di ciascuno anno.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Catanzaro Lido, via Lungomare Arenile.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

*Il Funzionario*  
**Megna Pasquale**

Catanzaro, lì 10 giugno 2004

*Il Dirigente del Settore*  
**Ing. Claudio Bertullo**

*Il Concessionario*  
**Renato Caruso**

Sottoscritto in mia presenza dall'interessato: Il Funzionario Megna Pasquale

DECRETO n. 4739 dell'1 aprile 2005

**Ditta: AMBRA S.r.l. – Comune di Rocca Imperiale – Concessione demaniale marittima (subingresso).**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001 e 184/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza della ditta Camping Caravan Marchet Srl, in data 30/7/04, con la quale chiede l'autorizzazione a cedere la concessione n. 27/04 alla ditta AMBRA Srl;

VISTA, altresì, l'istanza prodotta dalla Ditta AMBRA Srl, in data 30/7/04, che chiede il subingresso nella concessione n. 27/04, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 12.313, situata nel Comune di Rocca Imperiale;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. 614/2001 e 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 12.313 situata nel Comune di Rocca Imperiale;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvata la licenza di subingresso n. 505/04, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta AMBRA Srl, di un'area demaniale marittima di mq. 12.313 situata nel Comune di Rocca Imperiale, foglio di mappa n. 43, particella n. 10, da adibire a Campeggio – Locale bar e servizi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001 e 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Urbanistica  
Settore Demanio  
Servizio di Cosenza  
Piazza Europa, 9  
COSENZA

LICENZA DI SUBINGRESSO n. 505/2004 – n. 819 del Repertorio

**OGGETTO: Ditta: AMBRA Srl – legale rappresentante Alberti Maurizio – Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel Comune di Rocca Imperiale – Foglio di mappa n. 43 particella n. 10.**

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 27 rilasciata in data 26/5/2004, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio registrata all'Ufficio delle Entrate di Cosenza il 21/6/04 al n. 4202, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Camping Caravan Marchet Srl legale rappresentante Cesarini Antonio per la durata dall'1/1/02 al 31/12/07 l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 12313 situata nel

Comune di Rocca Imperiale da adibire a Campeggio – Locale bar – Servizi previo pagamento del canone annuo di € 13.438,58 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;

VISTA la domanda datata 30/7/04 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Ambra Srl legale rappresentante Alberti Maurizio, nato a Napoli il 7/1/67, con sede in Via Cintia – Parco S. Paolo 16 - Napoli;

VISTA l'istanza, in data 30/7/04, con la quale la Ditta AMBRA Srl legale rappresentante Alberti Maurizio chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio Demanio con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze sopradette;

VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

#### AUTORIZZA

il subingresso nella concessione predetta della ditta AMBRA Srl legale rappresentante Alberti Maurizio, dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 27 del 26/5/2004 valevole per il periodo dall'1/1/2002 al 31/12/2007 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L'atto per la cessione da parte della Ditta Camping Caravan Marchet Srl (concessionario) legale rappresentante Cesarini Antonio a favore della Ditta AMBRA Srl (subentrante) legale rappresentante Alberti Maurizio dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza, entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione.

li 22 dicembre 2004

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

Ufficio Demanio  
**Umberto Barbagallo**

Il Dirigente  
**Dr. Emilio Surace**

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 27 del 26/5/2004 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della Ditta Camping Caravan Marchet Srl gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest'atto in .....  
alla Via .....

L'Amministratore  
**Maurizio Alberti**

DECRETO n. 4740 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Grosso Mario – Comune di Belvedere Marittimo – Concessione demaniale marittima.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Grosso Mario residente in Belvedere Marittimo (CS), C.F.: GRSMRA80A03A773S ha presentato istanza in data 26 settembre 2003, per ottenere concessione demaniale marittima relativa all'occupazione, per la posa di sdraio ed ombrelloni, di un'area di mq 360, identificata al Fig. 1, part. 63 in arenile del comune di Belvedere Marittimo, individuata nel lotto n. 1 del vigente PUA, per la quale la Ditta medesima ha ottenuto il relativo parere di conformità espresso dalla amministrazione comunale di Belvedere Marittimo con nota n. 12346 del 5 luglio 2004;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della Giunta regionale e dalle norme di legge in esse riportate;

VISTA la concessione n. 430 del 26 luglio 2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima richiamata;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

**DECRETA**

È approvato l'atto concessorio n. 430/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Grosso Mario, per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 360, situata nel Comune di Belvedere Marittimo, Lotto n. 1 PUA, foglio di mappa n. 1 particella 63, da adibire a posa sdraio ed ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere n. 8/2002 e 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 430 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 771 del repertorio

**REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Urbanistica  
Settore Demanio  
Servizio di Cosenza  
Piazza Europa, 9  
COSENZA**

VISTA l'istanza, presentata in data 26 settembre 2003 dalla Ditta Grosso Mario C.F.: GRSMRA80A03A773S, nato a Belvedere Marittimo il 3 gennaio 1980 e residente ivi in C.da S. Giorgio, 21, con la quale la Ditta medesima ha richiesto il rilascio di concessione demaniale marittima sul lotto attualmente configurato come lotto n. 1 del vigente Piano di Spiaggia nel comune di Belvedere Marittimo, della superficie di mq. 360, Fig. 1, part. 63, da utilizzare per posa sdraio ed ombrelloni;

VISTO il Piano di spiaggia vigente nel Comune di Belvedere Marittimo;

VISTO il parere di conformità al Piano di Spiaggia vigente espresso dal Comune di Belvedere Marittimo con nota n. 12.346 del 5 luglio 2004;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, la n. 8 dell'8/1/2002 e la n. 184 del 23 marzo 2004 di modifica della prima;

VISTA l'attestazione n. 16200 del 26/7/2004 comprovante il versamento del canone di € 288,00 per il periodo dall'1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 74 del 20/7/2004 di € 52,00

**CONCEDE**

Alla Ditta Grosso Mario C.F.: GRSMRA80A03A773S, nato a Belvedere Marittimo il 3 gennaio 1980 e residente in C.da S. Giorgio, 21, l'occupazione di un'area di mq. 360, Fig. 1, part. 63, sul lotto attualmente configurato come lotto n. 1 del vigente Piano di Spiaggia nel comune di Belvedere Marittimo, da utilizzare per posa sdraio ed ombrelloni, per gli usi consentiti dal vigente Piano di Spiaggia, del comune di Belvedere Marittimo, di cui al canone di € 288,00 per il periodo dall'1/6/2004 al 30/9/2004.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2004 al 31/12/2009, con limitazione d'uso dell'area dall'1/6/2004 al 30/9/2004 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il secondo anno e per gli anni successivi.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi

prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla

Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall'1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

#### PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Belvedere Marittimo, C.da S. Giorgio, 21.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

6 luglio 2004

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

*Il Concessionario*  
**Grosso Mario**

DECRETO n. 4742 dell'1 aprile 2005

**Ditta: La Rotonda s.a.s. – Comune di Melissa – Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta La Rotonda s.a.s. (C.F. 00804840792) ha presentato istanza in data 12/4/2002, per il rinnovo della concessione n. 66/96 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 800,00 situata nel Comune di Melissa;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 380/04 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 380/04, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 66/96 per l'utilizzo da parte della Ditta La Rotonda s.a.s. dell'area demaniale marittima di mq. 800,00, situata nel Comune di Melissa, foglio di mappa n. 23, particella n. 35 (parte), da adibire a posa di ombrelloni e sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 380 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 6 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio – Politiche del Mare**  
**Navigazione e Porti Lacuali**

VISTA l'istanza pervenuta in data 12/4/2002 e successive integrazioni dalla Rotonda di Borda Anastasia e C. con sede in Melissa (KR) via Pontino C.F. 00894840792;

VISTA la nota n. .... datata ..... con la quale la Capitaneria di Porto di ..... ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. .... del .....; VISTO il parere espresso dal Comune di Melissa con nota n. 279 dell'1/6/2004;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del ..... con nota n. .... del ..... dall'Amministrazione Provinciale di .....

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004;

VISTA la precedente licenza n. 66/96 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTA la ricevuta di pagamento del 28/6/2004 comprovante il versamento del canone di € 857,62 per il periodo 1/1/2002-31/12/2004;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione F.I.B.A. (Federazione Imprese Balneari).

CONCEDE

Alla Rotonda s.a.s. (C.F. 00804840792), di occupare un'area demaniale marittima, della superficie di metri quadrati 800,00 (ottocento), situata nel comune di Melissa – foglio di mappa n. 23 p.la n. 35 (parte) e precisamente sull'arenile allo scopo di: adibita a posa ombrelloni e sdraio e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.680,00 da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72

(settantadue) dall'1/1/2002 al 31/12/2007, con limitazione al diritto d'uso dell'area per il periodo 1 giugno-30 settembre di ciascun anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Ai fini del punto «d)» dell'art. 47 C.N., l'omesso pagamento di due rate di canone costituisce motivo di decadenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la sostituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/1/2002-31/12/2004, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 494, del 4/12/1993.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originali attestanti versamenti dei canoni di ciascun anno.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Melissa (KR), Via Pontino.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

*Il Funzionario*  
**Megna Pasquale**

Crotone, lì 7 luglio 2004

*Il Dirigente del Servizio*  
**Arch. Ferruccio Lione**

*Il Concessionario*  
**Borda Anastasia**

Sottoscritto in mia presenza dall'interessato: Il Funzionario Megna Pasquale

DECRETO n. 4743 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Ruggero Paolo – Comune di Crotone – Rilascio concessione demaniale marittima.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Ruggero Paolo (C.F.: RGGPLA63M03C726X) ha presentato istanza in data 15/3/2004, presso l'Ufficio Demanio Area Centrale, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 210,00, situata nel Comune di Cirò Marina;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 448/04 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 210,00 situata nel Comune di Cirò Marina;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 448/04, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Ruggero Paolo per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 210,00, situata nel Comune di Cirò Marina, foglio di mappa n. 19, particella n. 405 (parte), da adibire a posa tavolini con ombrelloni e sdraio, per la somministrazione di bevande a servizio del bar, ristorante-pizzeria e n. 3 pedalò.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 448 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 10 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio – Politiche del Mare**  
**Navigazione e Porti Lacuali**  
**Servizio Demanio Area Centrale CZ e KR**

VISTA l'istanza pervenuta in data 6/4/2002 dal Sig. Ruggero Paolo, nato a Cirò Marina (KR) il 3/8/1963, ed ivi residente, in via Noè – C.F.: RGGPLA63M03C726X;

VISTO il parere espresso dal Comune di Cirò Marina con nota n. 8951 del 16/6/2004;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004;

VISTA la ricevuta di pagamento del 17/6/2004 comprovante il versamento del canone di € 173,00 per il periodo 1/6/2004-30/9/2004;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione F.I.B.A. (Federazione Imprese Balneari dell'8/7/2004).

#### CONCEDE

Al Sig. Ruggero Paolo – codice fiscale: RGGPLA63M03C726X, di occupare un'area demaniale marittima, della superficie di metri quadrati 210,00 (duecentodieci), situata nel comune di Cirò Marina – foglio di mappa n. 19 – p.lla n. 405 (parte) e precisamente sull'arenile allo scopo di: da adibire a posa tavolini con ombrelloni e sdraio, per la somministrazione di bevande a servizio del bar, ristorante-pizzeria già in concessione e n. 3 pedalò e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.038,00 da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72

(settantadue) dall'1/1/2004 al 31/12/2009, con limitazione al diritto d'uso dell'area per il periodo 1 giugno-30 settembre di ciascun anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Ai fini del punto «d)» dell'art. 47 C.N., l'omesso pagamento di due rate di canone costituisce motivo di decadenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2004-30/9/2004, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 494, del 4/12/1993.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originali attestanti versamenti dei canoni di ciascun anno.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo

da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cirò Marina (KR), Via Noè.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

*Il Funzionario*  
**Megna Pasquale**

Crotone, lì 2 agosto 2004

*Il Dirigente del Servizio*  
**Arch. Ferruccio Lione**

*Il Concessionario*  
**Ruggero Paolo**

Sottoscritto in mia presenza dall'interessato: Il Funzionario Megna Pasquale

DECRETO n. 4745 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Alfì Giuseppe – Comune di Cirò Marina – Rinnovo concessione demaniale marittima.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Alfì Giuseppe (C.F.: LFAGPP62B26C726A) ha presentato istanza in data 23/6/2004, per il rinnovo della concessione n. 14/01 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.287,00 situata nel Comune di Cirò Marina;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Centrale ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 379/04 emessa dal Servizio Demanio Area Centrale;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 379/04, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 14/2001 per l'utilizzo da parte della Ditta Alfì Giuseppe dell'area demaniale marittima di mq. 1.287,00, situata nel Comune di Cirò Marina, foglio di mappa n. 28, particella n. 513 (parte), da adibire a posa di ombrelloni e sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Centrale per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 379 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 7 del repertorio

#### REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti Lacuali

VISTA l'istanza pervenuta in data 23/6/2002 dal sig. Alfì Giuseppe, nato a Cirò Marina (KR) il 26/2/1962 ed ivi residente in via Lungomare S. Pugliese n. 12 – C.F.: LFAGPP62B26C726A;

VISTA la nota n. .... datata ..... con la quale la Capitaneria di Porto di ..... ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dal Comune di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del ..... con nota n. .... del ..... dall'Amministrazione Provinciale di .....

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004;

VISTA la precedente licenza n. 14/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone;

VISTA la ricevuta di pagamento del 24/6/2004 comprovante il versamento del canone di € 457,76 di cui € 6,76 di interessi mora per il periodo 1/6/2004-30/9/2004;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante iscrizione S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari del 28/6/2004).

#### CONCEDE

Al sig. Alfi Giuseppe – codice fiscale: LFAGPP62B26C726A, di occupare un'area demaniale marittima, della superficie di metri quadrati 1.287,00 (milledueottantasette), situata nel comune di Cirò Marina – foglio di mappa n. 28 p.la n. 513 (parte) e precisamente sull'arenile allo scopo di: adibita a posa ombrelloni e sdraio e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 2.706,00 da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 (settantadue) dall'1/1/2004 al 31/12/2009, con limitazione al diritto d'uso dell'area per il periodo 1 giugno-30 settembre di ciascun anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Ai fini del punto «d)» dell'art. 47 C.N., l'omesso pagamento di due rate di canone costituisce motivo di decadenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la sostituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Il canone, determinato ai sensi del citato decreto rappresenta la rata dovuta per il periodo 1/6/2004-30/9/2004, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione e saranno aggiornate annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 494, del 4/12/1993.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co-

struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Il concessionario è tenuto a presentare le ricevute in originali attestanti versamenti dei canoni di ciascun anno.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cirò Marina (KR), Via Lungomare S. Pugliese n. 12.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

*Il Funzionario*  
**Megna Pasquale**

Crotone, lì 7 luglio 2004

*Il Dirigente del Servizio*  
**Arch. Ferruccio Lione**

*Il Concessionario*  
**Giuseppe Alfì**

Sottoscritto in mia presenza dall'interessato: Il Funzionario Megna Pasquale

DECRETO n. 4751 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Surace Sergio – Comune di Praia a Mare (CS) – Subingresso Concessione demaniale marittima.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30 marzo 2004;

VISTA l'istanza congiunta presentata in data 9 aprile 2004, prot. 1301, dalla Ditta Perfetti Vittorio, C.F.: PRFVTR71A19G975P, nato a Praia a Mare il 19 gennaio 1971 ed ivi residente in Via Fratelli Bandiera 28, con la quale la medesima Ditta chiede di cedere la concessione demaniale marittima n. 546/2002, Rep. 143, alla Ditta Surace Sergio, C.F.: SRCSR71D10L305U, nato a Tortora (CS) il 10 aprile 1971 e residente in Praia a Mare in via dei Gelsi, 67, il quale nella medesima richiamata istanza dichiara di accettare di subentrare nella suddetta concessione avente ad oggetto un'area di mq. 4.040, Lotto 7 ed 8 del PUA vigente nel Comune di Praia a Mare, da adibire a: posa sdraio ed ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, servizi balneari e chiosco bar con validità stagionale e periodo di validità dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, dalla successiva D.G.R. n. 184/2004, e dalle norme di legge in esse riportate;

VISTA la concessione n. 5 del 14 gennaio 2005, Rep. n. 1 del 14 gennaio 2005, emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima richiamata;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio di subingresso n. 5 del 14 gennaio 2005, Rep. n. 1 del 14 gennaio 2005, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Surace Sergio, C.F.: SRCSR71D10L305U, nato a Tortora (CS) il 10 aprile 1971 e residente in Praia a Mare in via dei Gelsi, 67 per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 4.040, Lotto 7 e 8 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, da adibire a posa sdraio ed ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, servizi balneari e chiosco bar con validità stagionale e periodo di validità dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio**  
**Politiche del mare navigazione e porti**  
**Servizio di Cosenza**  
**Piazza Europa, 9**

LICENZA DI SUBINGRESSO n. 5 del registro Concessioni – Anno 2005 – n. 1 del Repertorio

**OGGETTO: Ditta: Surace Sergio – Licenza per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel Comune di Praia a Mare – Foglio di mappa n. 29, Part. 11 Lotti n. 7 e 8.**

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 546/2002, Rep. n. 143, rilasciata dalla Regione Calabria Servizio Demanio,

alla Ditta Soc. Perfetti Vittorio nato il 19 gennaio 1971 a Praia a Mare ed ivi residente in Via F.lli Bandiera, 28, C.F.: PRFVTR71A19G975P, afferente i lotti n. 7 ed 8 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare relativa ad un'area di mq. 4.040,00 adibita a posa sdraio ed ombrelloni, lettini, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, servizi balneari e chiosco bar, come da prescrizioni del PUA vigente;

VISTA la richiesta congiunta, prot. 1301 del 9 aprile 2004, con la quale la Ditta Perfetti Vittorio, come sopra identificata, concede il subingresso, nella richiamata concessione, alla Ditta Surace Sergio, C.F.: SRCSRG71D10L305U, nato a Tortora (CS) il 10 aprile 1971, e residente in Praia a Mare (CS) Via dei Gelsi, 67, e quest'ultima accetta di subentrare nella richiamata licenza n. 546/2002;

VISTA l'istruttoria del Servizio Demanio che si è conclusa favorevolmente;

VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il versamento effettuato quanto a canone 2004 dalla Ditta Perfetti Vittorio, per come sopra meglio identificata;

#### AUTORIZZA

il subingresso nella concessione predetta n. 546/2002, Rep. 143 già rilasciata alla Ditta Perfetti Vittorio nato il 19 gennaio 1971 a Praia a Mare ed ivi residente in Via F.lli Bandiera, 28, C.F.: PRFVTR71A19G975P, alla ditta Surace Sergio, C.F.: SRCSRG71D10L305U, nato a Tortora (CS) il 10 aprile 1971, e residente in Praia a Mare (CS) Via dei Gelsi, 67, relativa ad una area di mq. 4.040,00 adibita a posa sdraio ed ombrelloni, lettini, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, servizi balneari e chiosco bar, come da prescrizioni del PUA vigente, con validità stagionale e scadenza il 31 dicembre 2007, la quale Ditta dovrà rispondere dell'esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 546/2002, Rep. 143, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice Civile della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato.

14 gennaio 2005

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, tutte le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nei contratti n. 546/2002 sopra indicata, riflettente la concessione a favore della Ditta Perfetti Vittorio e gli obblighi del contratto stesso derivante come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest'atto in Praia a Mare (CS) Via dei Gelsi, 67.

*Il Subentrante*  
**Sergio Surace**

N. 546 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. 143 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche**  
**Comunitarie e Sviluppo Economico**  
**Settore 9**  
**Tributi – Contenzioso Tributario – Patrimonio**  
**Demanio Regionale – Servizio 33**  
**Piazza Europa, 9**  
**COSENZA**

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 da Perfetti Vittorio nato/a il 19/1/1971 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS) – Via F.lli Bandiera, 28;

VISTA la nota n. .... datata ..... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di ..... con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..... con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .... del ..... dall'Amministrazione Provinciale di .....

VISTA la nota n. .... del ..... della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 349/98 e n. 258/99 del 18/12/98;

VISTA l'attestazione n. 3067/80870 dell'8/8/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.374,45 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 494 del 13/8/2002 di € 52,00.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

**Perfetti Vittorio**

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in .....,  
via ..... n. ....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

2 settembre 2002

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

*Il Concessionario*  
**Perfetti Vittorio**

DECRETO n. 4753 dell'1 aprile 2005

**Ditta: De Riggi Teresa – Comune di Belmonte Calabro – Nuova concessione demaniale marittima.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta De Riggi Teresa, C.F.: DRGTRS53P70H433H, nata a Rocca Rainola, Napoli il 30 gennaio 1953 e residente in Belmonte Calabro (CS) in Via Benedetto Croce, 61, ha presentato istanza presso il Settore Demanio, Catanzaro in data 21 agosto 2001, prot. 5265, intesa ad ottenere il rilascio di concessione d.m. sull'arenile di Belmonte Calabro, per l'occupazione di un'area di mq. 5.000, Fg. 34, part. 227, da adibire a posa sdraio ed ombrelloni;

CHE nel prosieguo del tempo, in adeguamento del PUA adottato nel corso del 2003 dalla Amministrazione comunale, l'area richiesta viene ricondotta al Lotto n. 3 del medesimo PUA, della superficie di mq. 800 da adibire all'uso già richiesto;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della Giunta regionale e dalle norme di legge in esse riportate;

VISTA la concessione n. 7 del 14 gennaio 2005, Rep. n. 3/2005 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima richiamata;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 7/2005, afferente rilascio di nuova concessione d.m., Rep. n. 3/2005, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta De Riggi Teresa, C.F.: DRGTRS53P70H433H, nata a Rocca Rainola, Napoli il 30 gennaio 1953 e residente in Belmonte Calabro (CS) in Via Benedetto Croce, 61 per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 800, Fg. 34, Part. 227, relativa al lotto n. 3 del vigente PUA, da adibire a posa sdraio ed ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere n. 8/2002 e 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 7 del registro

Concessioni – Anno 2005

N. 3 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio**  
**Servizio di Cosenza**  
**Piazza Europa, 9**  
**COSENZA**

VISTA l'istanza, protocollata in data 21 agosto 2001, n. 5265, presentata al Settore Demanio, Catanzaro, e da questi trasmessa al Servizio di Cosenza, dalla Ditta De Riggi Teresa, C.F.: DRGTRS53P70H433H, nata a Rocca Rainola, Napoli il 30 gennaio 1953 e residente a Belmonte Calabro, Via Benedetto Croce, 61, con la quale la medesima Ditta chiede il rilascio di concessione demaniale marittima di mq. 5.000, Fg. 34, part. 227, da adibire a posa sdraio ed ombrelloni;

CONSIDERATO che nelle more del rilascio della licenza in questione il comune di Belmonte ha adottato, nel corso del 2003, il PUA;

CHE conseguentemente, in dipendenza di tale approvazione, la Ditta ha chiesto di adeguare la medesima richiesta al PUA, allegando la relativa documentazione, con espresso riferimento al lotto n. 3, della superficie di mq. 800, ribadendone la utilizzazione per posa sdraio ed ombrelloni;

VISTA la pubblicazione della richiesta, regolarmente avvenuta;

CONSIDERATO che la richiesta risulta conforme alle prescrizioni ed indicazioni del PUA vigente;

VISTA la Legge 494 del 1993 e le successive comunicazioni e decreti del competente Ministero, con i quali vengono disposti i parametri per la definizione dei canoni delle concessioni in questione,

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTE le DD.GG.RR. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 184 del 30 marzo 2004;

VISTA l'attestazione n. 6 del 13/1/2005 comprovante il versamento del canone di € 287,07 per il periodo dall'1/6/2005 al 30/9/2005, salvo successivo conguaglio, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 512 del 13/1/2005 di € 80,00

#### CONCEDE

Alla Ditta De Riggi Teresa, C.F.: DRGTRS53P70H433H, nata a Rocca Rainola, Napoli il 30 gennaio 1953 e residente a Belmonte Calabro, Via Benedetto Croce, 61, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 800,00 situata nel Comune di Belmonte Calabro foglio di mappa n. 34 - p.lla n. 227, identificata precisamente nel lotto n. 3 del vigente PUA allo scopo di adibirli a posa sdraio ed ombrelloni, di cui al canone di € 287,07, salvo successivo conguaglio, per il periodo dall'1/6/2005 al 30/9/2005.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la validità di mesi 72 dall'1/1/2005 al 31/12/2010, con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2005 al 30/9/2005 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il secondo anno e quelli successivi.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-

denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall'1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

#### PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Belmonte, Viale Benedetto Croce, 61.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

*Il Concessionario*  
**De Riggi Teresa**

DECRETO n. 4756 dell'1 aprile 2005

**Ditta: COSMOS srl – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta COSMOS srl C.F.: 02374150783 ha presentato istanza in data 29/9/03, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.997 (area FPv del PUA), situata nel Comune di Diamante;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 35/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.997 situata nel Comune di Diamante;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 35/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta COSMOS srl per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.997, situata nel Comune di Diamante, foglio di mappa n. 7 particelle n. 1 e 4, da adibire a uso per Parco Verde, essendo la zona situata in area FPv del PUA vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 35 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 820 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio**  
**Servizio di Cosenza**  
**Piazza Europa, 9**  
**COSENZA**

VISTA l'istanza, protocollata in data 26/8/2003 di Gaglioti Giuseppe, nella qualità di amministratore unico della COSMOS srl, con sede in Via Puccini 22, Rende, nato a Bagnara Calabria (RC) in data 20 luglio 1952 e residente in Rende (CS) Via Toldaro, 171;

VISTA la nota n. 5829 datata 19/11/2003 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere di conformità al vigente PUA espresso dal Comune di Diamante con nota n. 12.472 del 29/12/03;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP.;

VISTO l'autorizzazione rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale;

VISTA l'autorizzazione paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995;

VISTA la nota n. .... del ..... della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. .... del .....;  
VISTA l'attestazione n. 880 dell'8/4/2004 comprovante il versamento del canone di € 1.115,00 per il periodo dall'1/5/2004 al 30/10/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (G.I.F.A. sas) giusta quietanza n. 13 F89.9460 dell'8/4/04 di € 2.500

#### CONCEDE

A Gaglioti Giuseppe (in qualità di amministratore unico della COSMOS srl Part. IVA 02374150783, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.997,00 situata nel Comune di Diamante, foglio di mappa n. 7 - p.lla n. 4 e precisamente in località Spiaggia di Cirella, sovrastante il lotto 25 del PUA allo scopo di adibirla a: Parco Verde con annesse attrezzature per come previsto in seno al PUA vigente nel comune di Diamante, di cui al canone di € 1.115,00 per il periodo dall'1/5/04 al 31/10/04.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2004 al 31/12/2009, con limitazione d'uso del suolo dall'1/5/2004 al 31/10/2004 per il primo anno e dall'1/5 al 31/10 per il secondo anno e per quelli successivi.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale ed inoltre dovrà, ai sensi del vigente PUA, sottoscrivere Atto unilaterale d'obbligo con il Comune per l'attuazione delle disposizioni relative all'area destinata a Parco Verde.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall'1/5/04 al 31/10/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/5-31/10, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica

a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico.

#### PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Rende (CS) via Puccini, 22.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

*Il Concessionario*  
**Geom. Gaglioti Giuseppe**

DECRETO n. 4760 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Società Word Club Hotels srl di Carillo Vittorio – Comune di Praia a Mare – Fg. 58, Part. 631, Lotto n. 40 – Concessione demaniale marittima suppletiva – Adeguamento al PUA.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30 marzo 2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Soc. Word Club Hotels srl, di Carillo Vittorio (Part. IVA: 0360743214) con sede legale in S. Sebastiano al Vesuvio (NA), Via Alessandro Volta, n. 21 ha chiesto di adeguare, con richiesta del 16 novembre 2001, al PUA l'area già in concessione di cui alla licenza n. 270 del 2002, Rep. 156 del 21 maggio 2002, di mq. 3.000, Fg. 58, Part. 631, adibita a stabilimento balneare, al lotto n. 40 del medesimo PUA la cui superficie è pari a mq. 4.088 da adibire al medesimo uso;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle DD.GG.RR. n. 614/2001 e 184/2004 e dalle norme di legge in esse riportate;

VISTA la concessione suppletiva n. 239/03, Rep. 804 del 25 novembre 2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa alla richiesta di adeguamento al PUA vigente nel comune di Praia a Mare;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio suppletivo n. 239/03, Rep. 804 del 25 novembre 2004, che è parte integrante del presente decreto alla Soc. Word Club Hotels srl, di Carillo Vittorio (Part. IVA: 0360743214) con sede legale in S. Sebastiano al Vesuvio (NA), Via Alessandro Volta, n. 21, già titolare della licenza n. 270/2002, Rep. 156 del 21 maggio 2002, afferente un'area di mq. 3.000, Fg. 58, Part. 631, con il quale si adegua la concessione suddetta al lotto n. 40 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, di mq. 4.088 da utilizzare per posa stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001 e 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 239 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. 804 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio – Politiche del Mare**  
**Navigazione e Porti Lacuali**  
**Servizio di Cosenza**  
**Piazza Europa, 9**  
**COSENZA**

VISTA l'istanza protocollata in data 16/11/2001 da Carillo Vittorio nato/a il 17/2/42 ad Ottaviano e residente in S. Sebastiano al Vesuvio (NA) – Via A., Volta, 21 legale rappresentante della World Club Hotels srl con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (NA), Via Alessandro Volta, n. 21;

VISTA la nota n. .... datata ..... con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di ..... con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..... con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. 757/1 del 24/1/03;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .... del ..... dall'Amministrazione Provinciale di .....

VISTA la nota n. .... del ..... della Capitaneria di Porto di .....

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 270/02 del 21/5/2002;

VISTA l'attestazione n. 3401/1030-NA dell'1/4/2003 comprovante il versamento del canone di € 1.417,95 per il periodo dall'1/6/2003 al 30/9/2003, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 842 dell'1/4/2003 di € 52,00

#### CONCEDE

A World Club Hotels srl codice fiscale 0360743214 di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 4088 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 58 - p.lla n. 631 e precisamente in località Lotto n. 40 allo scopo di adibirla a: Stabilimento balneare di cui al canone di € 1.417,95 per il periodo dall'1/6/03 al 30/9/03.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 - dall'1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione d'uso del suolo dall'1/6 al 30/9 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6-30/9, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti

normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

#### PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

**Carillo Vittorio**

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....., via ....., n. ....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

*Il Concessionario*  
**Carillo Vittorio**

DECRETO n. 4763 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Palma Giovanna – Comune di Scalea – Concessione demaniale marittima.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002 e la D.G.R. n. 184/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Palma Giovanna C.F.: PLMGNN65R69I489Q ha presentato istanza in data 20/5/012 per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1000, situata nel Comune di Scalea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, dalla D.G.R. 184/2004 e dalle norme di legge in esse riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1000 situata nel comune di Scalea;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 333/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Palma Giovanna per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1000, situata nel Comune di Scalea, Foglio di mappa n. 11, part. N.F., da adibire a posa sdraio ed ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001 e dalla D.G.R. 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 333 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 810 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio**  
**Servizio di Cosenza**  
**Piazza Europa, 9**  
**COSENZA**

VISTA l'istanza, protocollata in data 20/5/2002 di Palma Giovanna nato/a il 29/10/65 a Scalea (CS) e residente in Scalea (CS) – Via Dott. D. Cupido;

VISTA la nota n. 439 datata 23/2/2004, con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 5945/CS/04 del 15/4/04;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. .... del .....; VISTO il parere espresso dal Comune di Scalea con nota n. 38 del 7 aprile 2000;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .... del ..... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza;

VISTA la nota n. .... del ..... della Capitaneria di Porto di .....

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. .... del .....

VISTA l'attestazione n. .... del ..... comprovante il versamento del canone di € 348,00 per il periodo dall'1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione ..... giusta quietanza n. .... di € .....

#### CONCEDE

A Palma Giovanna codice fiscale: PLMGNN6569I489Q, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.000,00 situata nel Comune di Scalea, foglio di mappa n. 11 p.lla n. N.F. e precisamente in località Spiaggia di Scalea allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di € 348,00 per il periodo dall'1/6/2004 al 30/9/2004.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2004 al 31/12/2009, con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2004 al 30/9/2004 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall'1/6/04 al 30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il pe-

riodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

#### PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Scalea via Domenico Cupido n. 5.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

*Il Concessionario*  
**Palma Giovanna**

Il sottoscritto, a norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che la firma in calce alla suesposta dichiarazione è stata apposta in sua presenza: dal Sig. Palma Giovanna la cui identità è stata accertata mediante conoscenza diretta.

Scalea, lì 8 giugno 2004

*Il Funzionario Delegato*  
**Giacinto Russo**

DECRETO n. 4765 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Villella Isidoro – Comune di Rossano – Concessione demaniale marittima.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002 e 184/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Villella Isidoro C.F.: VLLSVR52E22H579Q ha presentato istanza in data 10/9/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.450, situata nel Comune di Rossano;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, 184/2004 e dalle norme di legge in esse riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.450 situata nel comune di Rossano;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 24/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Villella Isidoro per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 2.450, situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 8, particella n. 570, da adibire a posa pedalò e surf.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001 e 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 24 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 800 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio**  
**Servizio di Cosenza**  
**Piazza Europa, 9**  
**COSENZA**

VISTA l'istanza, protocollata in data 10/9/2001, di Vilella Isidoro nato/a il 22/5/52 a Rossano e residente in Rossano (CS) -- Via Luca De Rosis n. 41;

VISTA la nota n. 5339 datata 23/9/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 6092 del 22/10/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..... con nota n. .... del .....; VISTO il parere espresso dal Comune di Rossano con nota n. 6309 del 30/10/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .... del ..... dall'Amministrazione Provinciale di .....

VISTA la nota n. .... del ..... della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. .... del .....

VISTA l'attestazione n. 80920 del 13/9/2004 comprovante il versamento del canone di € 836,56 per il periodo dall'1/6/2003 al 30/9/2003 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 188 del 13/7/2004 di € 1.673,12

**CONCEDE**

A Vilella Isidoro codice fiscale: VLLSVR52E22H579Q, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.450 situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 8 p.lla n. 570 e precisamente in località Sant'Angelo allo scopo di adibirla a: posa pedalò e surf di cui al canone di € 836,56 per il periodo dall'1/6/2003 al 30/9/2003.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72

dall'1/1/2003 al 31/12/2008, con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2003 al 30/9/2003 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03 - 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

#### PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in .....  
via ..... n. ....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li 23 novembre 2004

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

*Il Concessionario*  
**Villella Isidoro**

DECRETO n. 4768 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Oliva Maria - Comune di Praia a Mare - Concessione demaniale marittima suppletiva.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30 marzo 2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Oliva Maria C.F.: LVOMRA74B45G975L, nata a Praia a Mare il 5 febbraio 1974 ed ivi residente in viale Europa, 30, titolare della concessione demaniale marittima n. 92/2003, Rep. 126, rilasciata dal Servizio Demanio di Cosenza, afferente un'area di mq. 1.200, Fg. 52, part. 952 adibita a posa sdraio ed ombrelloni, sosta pedalò e pattini;

CONSIDERATO che la medesima ditta ha presentato istanza in data 31 ottobre 2003, con la quale ha chiesto di adeguare l'area in concessione, mq. 1.200, all'area relativa al lotto 25, in cui si trova inserita la medesima area, pari a mq. 3.240; e di essere autorizzata ad utilizzare i periodi dal 15 al 30 maggio e dall'1 ottobre al 15 ottobre, di ogni anno, per le sole operazioni di montaggio e smontaggio della struttura, fino alla naturale scadenza della concessione n. 92/2003 fissata al 31 dicembre 2007;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle DD.GG.RR. n. 614/2001 e 184/2004 e dalle norme di legge in esse riportate;

VISTA la concessione suppletiva n. 47/2004 del 4 febbraio 2004, Rep. 793, emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Co-

senza relativa al richiesto adeguamento al PUA vigente nel comune di Praia a Mare ed all'utilizzazione dei periodi indicati per il montaggio e smontaggio delle strutture;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio suppletivo n. 47 del 4 febbraio 2004, Rep. 793, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Oliva Maria C.F.: LVOMRA74B45G975L, nata a Praia a Mare il 5 febbraio 1974 ed ivi residente in viale Europa, 30, titolare della concessione demaniale marittima n. 92/2003, Rep. 126, per l'adeguamento al lotto 25 del PUA vigente con estensione della superficie già concessa, pari a mq. 1.200, a mq. 3.240 e l'autorizzazione ad utilizzare i periodi dal 15 maggio al 30 maggio e dall'1 ottobre al 15 ottobre per il solo montaggio e smontaggio della struttura balneare di cui trattasi, fino alla naturale scadenza della concessione n. 92/2003, fissata al 31 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 47 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 793 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio**  
**Servizio di Cosenza**  
**Piazza Europa, 9**  
**COSENZA**

#### CONCESSIONE SUPPLETIVA

VISTA l'istanza protocollata in data 31 ottobre 2003, presentata dalla Ditta Oliva Maria C.F.: LVOMRA74B45G975L già in possesso della concessione demaniale marittima n. 92/2003 rilasciata dalla Regione Calabria, relativa ad un'area di mq. 1.200, con la quale la Ditta medesima chiede di adeguare l'area in concessione a quella del lotto 25 di cui al vigente PUA del comune di Praia a Mare, definita dal medesimo Piano in una superficie di mq. 3.240,00;

CONSIDERATE le destinazioni dell'area di cui trattasi, relativa al citato lotto n. 25 del PUA vigente previste dalle norme tecniche di attuazione del medesimo PUA;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO il vigente Codice della Navigazione ed il collegato Regolamento;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 614/2001 e la delibera della G.R. n. 184/2004 che modifica quest'ultima;

VISTE le ordinanze dei diversi Compartimenti marittimi relativamente alla durata della stagione balneare;

VISTO l'art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che il canone corrispondente alla richiesta stagionale di mesi quattro (4) è pari ad € 1.155,02 per l'anno 2004;

VISTA l'attestazione n. 7601/4-PT dell'8/5/2004 comprovante il versamento del canone complessivo di € 1.155,02 per il periodo dall'1/6/04 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 920 dell'8/5/2004 di € 52,00

#### CONCEDE

Alla ditta Oliva Maria C.F.: LVOMRA74B45G975L di adeguare l'area relativa alla superficie di mq. 1.200, di cui alla concessione n. 92/2003, all'area di 3.200 mq., più mq. 40 di passerella, per una superficie complessiva di mq. 3.240,00 del lotto n. 25 del vigente PUA del comune di Praia a Mare, per gli usi di posa sdraio, ombrelloni, pedalò e pattini.

Questa concessione suppletiva, della licenza n. 92/2003, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, mantiene la validità fino al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2004 al 31/9/2004 per il corrente anno e dall'1/6 al 31/9 per i successivi anni.

La licenza è subordinata alle condizioni già prescritte in seno alla richiamata concessione n. 92/2003, cui si rinvia.

#### PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Viale Europa, n. 30 – Praia a Mare.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

*Il Concessionario*  
**Oliva Maria**

DECRETO n. 4769 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Maritato Rosina – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Maritato Rosina C.F. MRTRSN66P60C002A ha presentato istanza in data 23/9/02, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 491, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in esse riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 491 situata nel comune di Cassano allo Ionio;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 177/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Maritato Rosina per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 491, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire ad Area asservita.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 177 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 695 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio**  
**Servizio di Cosenza**  
**Piazza Europa, 9**  
**COSENZA**

VISTA l'istanza, protocollata in data 23/9/2002, di Maritato Rosina nato/a il 20/9/66 a Cassano allo Ionio e residente in Cassano allo Ionio (CS) – Contrada Spadelle, 13;

VISTA la nota n. 1495 datata 3/4/2003 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 5190 del 26/3/2004;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..... con nota n. .... del .....; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 7458 del 17/6/2003;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ..... con nota n. .... del .....;

VISTA l'autorizzazione paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .... del ..... dall'Amministrazione Provinciale di .....

VISTA la nota n. .... del ..... della Capitaneria di Porto di .....

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. .... del .....

VISTA l'attestazione n. 80660 del 15/4/2004 comprovante il versamento del canone di € 287,10 per il periodo dall'1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 106 del 20/4/2004 di € 1.000,00

#### CONCEDE

A Maritato Rosina codice fiscale: MRTRSN66P60C002A, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 491 situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58 p.la n. 33 e precisamente in località ..... allo scopo di adibirla a: Area asservita di cui al canone di € 287,10 per il periodo dall'1/6/2004 al 30/9/2004.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2004 al 31/12/2009, con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2004 al 30/9/2004 per il primo anno e dall'1/6 al 30/9 per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04 - 30/9/04 significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo

d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

#### PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in .....  
via ..... n. ....

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

10 giugno 2004

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

*Il Concessionario*  
**Maritato Rosina**

DECRETO n. 4772 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Scali Teresa Isabella – Comune di Palmi – Concessione demaniale marittima – Decadenza.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la licenza di concessione n. 21/2001 relativa all'occupazione di un'area demaniale di mq. 5.250,00 ricadente nel comune di Palmi, in catasto al foglio di mappa n. 11 particella n. 665, adibita a mantenere un complesso albergo-balneare denominato «Miami Hotel», rilasciata a favore della ditta Scali Teresa Isabella, nata a Taurianova (RC) il 12/2/1935, ed ivi residente in Via Giovanni XXIII, n. 85 C.F.: SCLTRS35B56L063Q;

VISTA la nota dell'Agenzia del Demanio prot. 16704/03 CR 3° del 19/11/2003;

VISTE le note della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro prot. n. 4/5102 Sezione Demanio del 7/6/04 e nota n. 4/6093 del 5 luglio 2004, con cui viene accertata l'abusiva sostituzione del Sig. Parisi Vincenzo nel godimento della concessione;

VISTE le note del Dipartimento Urbanistica Servizio Demanio di Reggio Calabria con nota 1182 del 24/4/2002; prot. n. 2742 del 25/10/2002, nota n. 2339 del 23/11/2004; e nota n. 2561 del 17 dicembre 2004;

CONSIDERATO che la Ditta: Scali Teresa Isabella non ha ottemperato a quanto richiesto e che non risultano pervenute le deduzioni di parte richieste dallo scrivente con la nota sopra citata, ai sensi del penultimo comma dell'art. 47 C.d.N.;

RITENUTO che sussistono i presupposti, l'opportunità e la necessità di procedere alla decadenza della concessione sopra menzionata;

VISTO l'art. 47 (comma d e comma e) del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942, n. 327 D.P.R. 15/2/1952, n. 328;

VISTO l'art. 32 dello stesso Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 184/2004;

DECRETA

La decadenza della ditta Scali Teresa Isabella, sopra meglio generalizzata nella concessione demaniale marittima n. 21/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. Ai sensi dell'art. 47, del Codice della Navigazione, la decadenza non dà diritto a indennizzo alcuno.

La ditta è obbligata a lasciare libera l'area demaniale marittima indicata in premessa da qualunque opera e di riconsegnarla nel pristino stato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l'avvertenza che non ottemperandosi, sarà provveduto d'Ufficio a spese della ditta medesima, con recupero delle somme anticipate a tal fine secondo

la procedura prevista dall'art. 84 del Codice della Navigazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni generali previste dagli artt. 1161 e 1164 dello stesso Codice.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica dell'atto o ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 (centoventi) dalla stessa data di notifica.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

*Il Dirigente del Settore*  
**Ing. Claudio Bertullo**

DECRETO n. 4782 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Mele Salvatore - Comune di Praia a Mare – Concessione demaniale marittima suppletiva (Lotto n. 47 PUA).**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 2002 e n. 184 del 2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Mele Salvatore, C.F.: MLESVT54 A03I408Q, ha presentato istanza in data 13 giugno 2003, intesa ad ottenere l'ampliamento della superficie già in concessione, di mq. 4.225, relativa al lotto n. 47 del PUA vigente (art. 2, comma 6 delle disposizioni tecniche di attuazione) con una fascia di 20 metri in aggiunta e prosecuzione dell'area già in concessione, per una superficie di mq. 1.400, ed una superficie complessiva di mq. 5.625, di cui mq. 98,40 di superficie coperta da strutture, per la posa di struttura balneare, posa sdraio e ombrelloni e passerella di collegamento, giuste disposizioni del richiamato PUA, ferme restando le prescrizioni di cui alla concessione principale n. 94/2003 che si allega in copia;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle disposizioni successive e dalle norme di legge in esse riportate;

VISTA la concessione suppletiva emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa alla concessione di area di mq. 1.400 in ampliamento dell'area già ottenuta, per quanto in premessa;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio suppletivo n. 46 del 4 febbraio 2004, Rep. 793, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Mele Salvatore per l'ampliamento della superficie già in concessione di mq. 4.225, relativa al lotto n. 47 del PUA vigente (art. 2, comma 6 delle disposizioni tecniche di attuazione) con una fascia di 20 metri in aggiunta e prosecuzione dell'area già in concessione, per una superficie di mq. 1.400, ed una superficie complessiva di mq. 5.625, di cui mq. 98,40 di superficie coperta da strutture, per la posa di struttura balneare, posa sdraio e ombrelloni e passerella di collegamento, giuste disposizioni del richiamato PUA, ferme restando le prescrizioni di cui alla concessione principale n. 94/2003 che si allega in copia.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001 e dalle successive 8/2002 e 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 46 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 789 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio**  
**Servizio di Cosenza**  
**Piazza Europa, 9**  
**COSENZA**

#### CONCESSIONE SUPPLETIVA

VISTA l'istanza protocollata in data 13 giugno 2003, presentata dalla Ditta Mele Salvatore, C.F.: MLESVT54A03I408Q, già in possesso della concessione demaniale marittima n. 94/2003, rilasciata dalla Regione Calabria, relativa ad un'area di mq. 4.225, indicata nel PUA vigente del comune di Praia a Mare con il n. 47 con la quale la Ditta medesima, ai sensi di quanto disposto nella relazione tecnica sulle norme tecniche di attuazione, del citato PUA, art. 2, comma 6, chiede di ampliare la propria area di una fascia di 20 metri a monte in prosecuzione della medesima, per una superficie aggiuntiva di mq. 1.400;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO il vigente Codice della Navigazione ed il collegato Regolamento;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 614/2001 e la delibera della G.R. n. 184/2004 che modifica quest'ultima;

VISTE le ordinanze dei diversi Compartimenti marittimi relativamente alla durata della stagione balneare;

VISTO l'art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che il canone corrispondente alla richiesta stagionale di mesi quattro (4) è pari ad € 1.918,22 per l'anno 2004;

VISTA l'attestazione n. 1010/80870B – Napoli del 5/8/2004 comprovante il versamento del canone complessivo di € 1.985,00 per il periodo dall'1/6/04 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 934 del 26/7/2004 di € 52,00

#### CONCEDE

Alla ditta Mele Salvatore, C.F.: MLESVT54A03I408Q di ampliare la superficie del lotto già assegnatogli, con la concessione n. 94/2003, relativa al lotto n. 46 della superficie di mq. 4.225, ai sensi dell'art. 2, comma 6, delle norme tecniche di attuazione di cui al PUA vigente nel Comune di Praia a Mare, con una fascia di 20 metri in prosecuzione della suddetta area, essendoci lo spazio necessario, per una superficie aggiuntiva di mq. 1.400 e per una superficie complessiva di mq. 5.625, di cui mq. 98,40 costituita da superficie coperta da strutture, per l'uso rappresentato da: struttura balneare, posa sdraio e ombrelloni e passerella di collegamento, giuste disposizioni richiamato PUA.

Questa concessione suppletiva, di cui alla licenza n. 94/2003, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, mantiene la validità fino al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2004 al 31/9/2004 per il corrente anno e dall'1/6 al 31/9 per i successivi anni.

La licenza è subordinata alle condizioni già prescritte in seno alla richiamata concessione n. 94/2003, che si allega.

#### PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Via dei Ciliegi, n. 12 – Praia a Mare.

Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

*Il Concessionario*  
**Mele Salvatore**

DECRETO n. 4784 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Mele Ciro Ottaviano – Comune di Praia a Mare (CS) – Subingresso Concessione demaniale marittima.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30 marzo 2004;

VISTA l'istanza presentata in data 29 novembre 2004, prot. 5791, dalla Ditta Società Tela snc di Terzi Alessandro, P.IVA: 01946660782 con sede legale in Tortora (CS), Via S. Basilio n. 11, con la quale la medesima Ditta chiede di cedere la concessione demaniale marittima n. 62/2004, Rep. 639, alla Ditta Mele Ciro Ottaviano, C.F.: MLECTT78R07G9750, nato a Praia a Mare (CS) il 7 ottobre 1978 ed ivi residente in Via dei Ciliegi, 12, il quale nella medesima e citata istanza, congiuntamente sottoscritta, dichiara di accettare di subentrare nella suddetta concessione avente ad oggetto un'area di mq. 4.890, Fg. 58, Lotto 44 del PUA vigente nel Comune di Praia a Mare, da adibire a: posa struttura balneare, installazione gazebo, posa gruppi servizi amovibili, posa passerella, posa sdraio ed ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, con validità stagionale e periodo di validità dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2009;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, dalla successiva D.G.R. n. 184/2004, e dalle norme di legge in esse riportate;

VISTA la concessione n. 6 del 14 gennaio 2005, Rep. n. 2 del 14 gennaio 2005, emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima richiamata;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio di subingresso n. 6 del 14 gennaio 2005, Rep. n. 2 del 14 gennaio 2005, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Mele Ciro Ottaviano, C.F.: MLECTT78R07G9750, nato a Praia a Mare (CS) il 7 ottobre 1978 ed ivi residente in Via dei Ciliegi, 12, per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 4.890, Fg. 58, Lotto 44 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare, da adibire a posa struttura balneare, installazione gazebo, posa gruppi servizi amovibili, posa passerella, posa sdraio ed ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, con validità stagionale e periodo di validità dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio**  
**Politiche del mare navigazione e porti**  
**Servizio di Cosenza**  
**Piazza Europa, 9**

LICENZA DI SUBINGRESSO n. 6 del registro Concessioni – Anno 2005 – n. 2 del Repertorio

**OGGETTO: Ditta: Mele Ciro Ottaviano – Licenza per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel Comune di Praia a Mare – Foglio di mappa n. 58 Lotto n. 44 PUA.**

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 62/2004, Rep. n. 639, rilasciata dalla Regione Calabria Servizio Demanio, alla Ditta Soc. TELA snc di Terzi Alessandro & C. (Part. IVA 01946660782) con sede legale in Tortora (CS), Via San Basilio, 11, afferente il lotto n. 44 del PUA vigente nel comune di Praia a Mare relativa ad un'area di mq. 4.890 adibita a posa struttura balneare, installazione gazebo, gruppo servizi amovibili, passerella, posa sdraio ed ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, come da prescrizioni del PUA vigente;

VISTA la richiesta congiunta, prot. 5791 del 29 novembre 2004, con la quale la Ditta Soc. TELA, come sopra identificata, concede il subingresso alla Ditta Mele Ciro Ottaviano, C.F.: MLECTT78R07G9750, nato a Praia a Mare (CS) il 7 ottobre 1978 ed ivi residente in Via dei Ciliegi, 12, e quest'ultima accetta di subentrare nella richiamata licenza n. 62/2004;

VISTA l'istruttoria del Servizio Demanio che si è conclusa favorevolmente;

VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il versamento effettuato quanto a canone 2004 dalla Ditta Soc. TELA snc, per come sopra meglio identificata;

#### AUTORIZZA

il subingresso nella concessione predetta n. 62/2004, Rep. 639 già rilasciata alla Ditta Soc. TELA snc di Terzi Alessandro, Part. IVA 01946660782, con sede legale in Tortora (CS) Via San Basilio, 11, alla ditta Mele Ciro Ottaviano, C.F.: MLECTT78R07G9750, nato a Praia a Mare (CS) il 7 ottobre 1978 ed ivi residente in Via dei Ciliegi, 12, relativa ad un'area di mq. 4.890,00, sita sull'arenile del comune di Praia a Mare, Lotto n. 44 PUA vigente, Fg. 58, adibita a: posa struttura balneare, installazione gazebo, gruppo servizi amovibili, passerella, posa sdraio ed ombrelloni, sosta pedalò ed imbarcazioni varie, come da prescrizioni del PUA vigente, con validità stagionale e scadenza il 31 dicembre 2009, la quale Ditta dovrà rispondere dell'esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 62/2004, Rep. 639, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato.

14 gennaio 2005

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, tutte le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nei contratti n. 62/2004 sopra indicata, riflettente la concessione a favore della Ditta Soc. TELA snc e gli obblighi del contratto stesso derivante come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest'atto in Praia a Mare (CS) Via dei Ciliegi, 12.

*Il Subentrante*  
**Ciro Ottaviano Mele**

N. 62 del registro

Concessioni – Anno 2004

N. 639 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio**  
**Servizio di Cosenza**  
**Piazza Europa, 9**  
**COSENZA**

VISTA l'istanza, protocollo n. 5956 del 17/10/2003 di Soc. TELA snc di Terzi Alessandro & C. nato il 25/10/1961 a Napoli e residente in Tortora (CS) – Via San Basilio, 11;

VISTA la nota n. .... datata ..... con la quale il Servizio Demanio di ..... ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..... con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dal Comune di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. 374 del 18/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del ..... con nota n. .... del ..... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza;

VISTA la nota n. .... del ..... della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 31/99 del 6/12/99;

VISTA l'attestazione n. 1010/80870 del 16/3/2004 comprovante il versamento del canone di € 1.222,97 per il periodo dall'1/6/2004 al 30/9/2004, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 428 del 16/3/2004 di € 52,00.

**PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI**

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Tortora via San Basilio, 11.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini rilascio rinnovo licenza di concessione demaniale marittima.

5 febbraio 2004

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

*Il Concessionario*  
**Terzi Alessandro**

DECRETO n. 4785 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Paladino Giovanni – Comune di Scilla – Concessione demaniale marittima (Rinnovo).**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 184/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Paladino Giovanni (C.F.: PLDGNN66S03I537L) ha presentato istanza, in data 19/1/2005, presso l'Ufficio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 20,00 situata nel Comune di Scilla;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 20,00 situata nel comune di Scilla;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

## DECRETA

È approvata la concessione n. 34 del 7/2/2005, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Paladino Giovanni per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 20,00 situata nel Comune di Scilla, foglio di mappa n. 8, particella n. 380, allo scopo di adibirla alla posa di pedalò e canoe.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

*Il Dirigente del Settore*  
**Ing. Claudio Bertullo**

N. 34 del registro

Concessioni – Anno 2005

N. 14 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica – Demanio**  
**Servizio Demanio – Area Meridionale**  
**Reggio Calabria-Vibo Valentia**  
**Via T. Panella, 20**  
**Tel. 0965/26378 – Fax 323598**

VISTA l'istanza di rinnovo presentata in data 19/1/2005 dal Sig. Paladino Giovanni, nato a Scilla il 3/11/1966 e residente a Scilla, in Via Raffaele Piria, n. 38;

VISTA la nota n. 1897/04 Dem datata 30/9/2004 con la quale il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di ..... (Area Tecnica) con nota n. .... dell' ..... ed il concorde avviso manifestato dall'Agenzia del Demanio – filiale di ..... (Area Amministrativa) con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..... con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dal Comune di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .... del ....., dall'Amministrazione Provinciale di ..... e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. .... del .....

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004;

VISTA la precedente licenza n. 48/2001;

VISTA la quietanza in data 24/1/2005 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di € 177,20 per il periodo 1/6/2005-30/9/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

VISTA l'attestazione postale n. 53/110 del 24/1/2005 di € 17,72 a titolo di imposta regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 1/71;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Ass. Sai Polizza n. M09/25148307 del 4/2/2005;

## CONCEDE

Al Sig. Paladino Giovanni codice fiscale: PLDGNN66S03 I537L, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 20,00, situata nel comune di Scilla, foglio di mappa n. 8 – p.lla n. 380 e precisamente in località Marina Grande allo scopo di: adibirla alla posa di pedalò e canoe.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/2005 al 31/12/2010, con limitazione dell'uso del suolo dall'1 giugno al 30 settembre.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2005-30/9/2005, significando che le restanti (5) rate riferite al periodo 1/6/2006 al 30/9/2010, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

L'omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. d) del C.N..

Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del canone dovuto.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti

normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

#### PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

**Paladino Giovanni**

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Via Raffaele Piria n. 38 Scilla (RC).

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Reggio Calabria, lì 4 febbraio 2005

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dr. Santo Miduri**

*Il Concessionario*  
**Paladino Giovanni**

DECRETO n. 4789 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Paladino Giuseppe – Comune di Scilla – Concessione demaniale marittima (Rinnovo).**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 184/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Paladino Giuseppe (C.F.: PDLGPP71D15I537V) ha presentato istanza, in data 19/1/2005, presso l'Ufficio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 40,00 situata nel Comune di Scilla;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 40,00 situata nel comune di Scilla;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 33 del 7/2/2005, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Paladino Giuseppe per l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 40,00 situata nel Comune di Scilla, foglio di mappa n. 8, particella n. 379, allo scopo di adibirla alla posa di pedalò e canoe e chiosco omologato Motta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

*Il Dirigente del Settore*  
**Ing. Claudio Bertullo**

N. 33 del registro

Concessioni – Anno 2005

N. 13 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica – Demanio**  
**Servizio Demanio – Area Meridionale**  
**Reggio Calabria-Vibo Valentia**  
**Via T. Panella, 20**  
**Tel. 0965/26378 – Fax 323598**

VISTA l'istanza di rinnovo presentata in data 19/1/2005 dal Sig. Paladino Giuseppe, nato a Scilla il 15/4/1971 e residente a Scilla, in Via Grotte, n. 6/bis;

VISTA la nota n. 1898/04 Dem datata 30/9/2004 con la quale il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di ..... (Area Tecnica) con nota n. .... dell' ..... ed il concorde avviso manifestato dall'Agenzia del Demanio – filiale di ..... (Area Amministrativa) con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..... con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dal Comune di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .... del ....., dall'Amministrazione Provinciale di ..... e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. .... del .....

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004;

VISTA la precedente licenza n. 49/2001;

VISTA la quietanza in data 25/1/2005 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di € 177,20 per il periodo 1/6/2005-30/9/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

VISTA l'attestazione postale n. 53/122 del 25/1/2005 di € 17,72 a titolo di imposta regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 1/71;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Ass. Sai Polizza n. M09/25144003 del 4/2/2005;

## CONCEDE

Al Sig. Paladino Giuseppe codice fiscale: PDLGPP71D15I 537V, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 40,00, situata nel comune di Scilla, foglio di mappa n. 8 – p.lla n. 379 e precisamente in località Marina Grande allo scopo di: adibirla alla posa di pedalò e canoe e chiosco omologato Motta.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/1/2005 al 31/12/2010, con limitazione dell'uso del suolo dall'1 giugno al 30 settembre.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei

manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2005-30/9/2005, significando che le restanti (5) rate riferite al periodo 1/6/2006 al 30/9/2010, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

L'omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. d) del C.N..

Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del canone dovuto.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. F) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

#### PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

**Paladino Giuseppe**

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Via Grotte n. 6/bis Scilla (RC).

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Reggio Calabria, lì 4 febbraio 2005

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dr. Santo Miduri**

*Il Concessionario*  
**Paladino Giuseppe**

DECRETO n. 4790 dell'1 aprile 2005

**Ditta: De Luca Luigi – Comune di Tropea (VV) – Rinnovo concessione demaniale marittima.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta De Luca Luigi (C.F.: DLCLGU72R07L452N) ha presentato istanza in data 18/11/2002, per il rinnovo della concessione n. 290/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 200,00 situata nel Comune di Tropea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria-Vibo Valentia ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 277/03 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale di Reggio Calabria-Vibo Valentia;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 277/03, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 290/99 per l'utilizzo da parte della Ditta De Luca Luigi dell'area demaniale marittima di mq. 200,00, situata nel Comune di Tropea, foglio di mappa n. 1, particella n. 1 (parte), per posa attrezzature balneari mobili.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria-Vibo Valentia per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

*Il Dirigente del Settore*  
**Dr. Ing. Claudio Bertullo**

N. 277 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. 127 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio – Politiche del Mare**  
**Navigazione e Porti Lacuali**  
**Ufficio Provinciale**  
**Vibo Valentia**

VISTA l'istanza presentata in data 18/11/2002 con la quale la ditta De Luca Luigi nato a Tropea (VV) il 7/10/1972 e ivi residente alla via C.da Campo loc. Vicce snc;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dal Comune di Tropea con nota n. 15455 dell'8/11/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. ....  
rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di .....  
con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della  
Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ....  
del ..... dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla  
D.G.R. n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 290/99 del 2/11/1999 scadente  
il 31/5/2003;

VISTA l'attestazione della Banca Popolare di Crotone del 16/  
5/2003 comprovante il versamento del canone di € 170,00 (cen-  
tosettanta/00) per il periodo 1/6/2003-30/9/2003 in riconosci-  
mento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo  
della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione  
S.I.B. giusta quietanza n. 16 del 17/5/2003 di € 52,00

#### CONCEDE

Alla ditta De Luca Luigi – codice fiscale: DLCLGU72R07L  
452N, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della  
superficie di metri quadrati 200,00 (duecento), situata nel co-  
mune di Tropea (VV) località «Riace» e precisamente al N.C.T.  
foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 1 (parte), allo scopo di utilizzarla  
per la posa di sedie a sdraio, ombrelloni e piccoli natanti da di-  
porto.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti  
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72  
dall'1/1/2003 al 31/12/2008, con periodo d'occupazione stagio-  
nale (dall'1/6-30/9 di ogni anno).

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie  
spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi  
riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale,  
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su  
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi  
prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà ve-  
rificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo pe-  
riodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di  
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con  
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia  
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiara-  
re la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti  
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il  
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, ri-  
sarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso  
dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale  
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse  
incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiara-  
zione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombe-  
rare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti im-

piantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Am-  
ministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal  
Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via am-  
ministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà  
luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di  
giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi  
la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello  
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-  
denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione  
della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provve-  
dervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Am-  
ministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri as-  
sunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle  
proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà  
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non  
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro  
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre  
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare  
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;  
dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei  
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al perso-  
nale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministra-  
zioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente li-  
cenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite  
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà  
dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la re-  
stituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la  
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edi-  
lizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione  
Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni  
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipen-  
denza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a  
cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato  
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Tra-  
sporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla  
Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla  
Legge n. 494, del 4/12/1993.

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui al-  
l'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato  
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo  
1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai  
periodi stagionali dall'1 giugno-30 settembre, dovranno essere  
corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in  
concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente  
che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti in-  
dici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e  
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni  
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.  
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti

normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via C.da Campo loc. Vicce - 89861 Tropea (VV).

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

**Geom. Angelo Colaci**

3 giugno 2003

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dr. Santo Miduri**

*Il Concessionario*  
**De Luca Luigi**

DECRETO n. 4791 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Calzone Maria Stella - Comune di Zambrone (VV)**  
**- Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Calzone Maria Stella (C.F.: CLZMST60S42F207P) ha presentato istanza in data 19/5/2003, per il rinnovo della concessione n. 119/00 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 900 situata nel Comune di Zambrone;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 441/03 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale di Reggio Calabria e Vibo Valentia;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 441/03, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 119/00 per l'utilizzo da parte della Ditta Calzone Maria Stella dell'area demaniale marittima di mq. 900, situata nel Comune di Zambrone, foglio di mappa n. 3, particella n. 143, da adibire a posa sedie a sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

*Il Dirigente del Settore*  
**Dr. Ing. Claudio Bertullo**

N. 441 del registro

Concessioni - Anno 2003

N. 142 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Servizio Demanio**  
**Area Meridionale**  
**Uffici di Reggio Calabria e Vibo Valentia**

VISTA l'istanza presentata il 19/5/2003 dalla Ditta Calzone Maria Stella, nata a Mileto (VV) il 2/11/1960 e residente a Zambrone (VV) alla via Marina, 14;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio - filiale di Catanzaro con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia con nota n. .... del .....

VISTA la nota del ..... del Comune di ..... (VV);

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. .... del ..... rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .... del ..... dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Cosenza;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 119/00 del 20/7/2000;

VISTA l'attestazione postale n. 88 del 17/6/2003 comprovante il versamento del canone di € 237,00 (duecentotrentasette/00) per il periodo 1/6-30/9/2003 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione S.I.B. giusta quietanza n. 129 del 21/6/2003 di € 52,00

#### CONCEDE

Alla ditta Calzone Maria Stella – codice fiscale: CLZMST60S42F207P, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 900,00 (novecento), situata nel comune di Zambrone (VV), e precisamente al foglio di mappa n. 3 – p.lla n. 143 (parte), allo scopo di adibirli: (uso) posa di sedie a sdraio e ombrelloni.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2003 al 31/12/2008, con periodo d'occupazione stagionale (dall'1/6 al 30/9 di ogni anno).

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali dall'1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio alla via Marina, 14 - 89868 Zambrone (VV).

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

**Geom. Angelo Colaci**

18 luglio 2003

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dr. Santo Miduri**

*Il Concessionario*  
**Calzone Maria Stella**

DECRETO n. 4792 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Euticchio Francesco – Comune di Tropea (VV) –  
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Euticchio Francesco (C.F.: TCCFNC72T01L452H) ha presentato istanza in data 1/1/2002, per il rinnovo della concessione n. 138/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 125,40 situata nel Comune di Tropea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria-Vibo Valentia ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 440/03 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale di Reggio Calabria-Vibo Valentia;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 440/03, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 138/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Euticchio Francesco dell'area demaniale marittima di mq. 125,40, situata nel Comune di Tropea, foglio di mappa n. 3, particella n. 3 (parte), per stabilimenti balneari.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria-Vibo Valentia per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

*Il Dirigente del Settore*  
**Dr. Ing. Claudio Bertullo**

N. 440 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. 141 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio – Politiche del Mare**  
**Navigazione e Porti Lacuali**  
**Ufficio Provinciale**  
**Vibo Valentia**

VISTA l'istanza presentata in data 1/1/2002 con la quale la ditta Euticchio Francesco nato a Tropea (VV) l'1/12/1972 e ivi residente alla via Libertà, snc;

VISTA l'istanza del 19/10/2000, con la quale il sig. Lombardi Simone, nato a Bollate (MI) l'11/12/1964 e residente a Tropea (VV) rinuncia alla contitolarità della concessione n. 138/99 del 6/5/1999;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dal Comune di Tropea con nota n. 15455 dell'8/11/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. .... del ..... rilasciata dal Capo della Circo-

scrizione Doganale di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .... del ..... dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 138/99 del 6/5/1999 scadente il 31/12/1999;

VISTA l'attestazione della Banca CARIME del 14/7/2003 (di € 59,00 per differenza canone anno 2002) comprovante il versamento del canone di € 170,00 (centosettanta/00) per il periodo 1/6/2003-30/9/2003 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione S.I.B. giusta quietanza n. 52 del 16/7/2003 di € 52,00

**CONCEDE**

Alla ditta Euticchio Francesco – codice fiscale: TCCFNC72T01L452H), di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 125,40 (centoventicinque,40), situata nel comune di Tropea (VV) località «Marina del Convento» e precisamente al N.C.T. foglio di mappa n. 3 – p.lla n. 3 (parte), allo scopo di utilizzarla per stabilimento balneare (sala ristoro mq. 64,60, WC H di mq. 1,65; deposito mq. 16,00 e locale lavorazione di mq. 15,00.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/6/2003 al 30/9/2008, con periodo d'occupazione stagionale (dall'1/6-30/9 di ogni anno).

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali dall'1 giugno-30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Libertà snc, 89861 Tropea (VV).

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

**Geom. Angelo Colaci**

18 luglio 2003

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dr. Santo Miduri**

*Il Concessionario*  
**Euticchio Francesco**

DECRETO n. 4793 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Romano Bruno – Comune di Brancaleone – Rin-novo concessione demaniale marittima.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Romano Bruno (C.F.: RMNBRN70C09F112M) ha presentato istanza di rinnovo della concessione n. 111/01, in data 18/10/2004, presso l'Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rinnovo della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 4000 situata nel Comune di Brancaleone;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 4000 situata nel Comune di Brancaleone;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la concessione n. 35 dell'8/2/2005, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 111/01 per l'utilizzo da parte della Ditta Romano Bruno per l'oc-

cupazione dell'area demaniale marittima di mq. 4000 situata nel Comune di Brancaleone, foglio di mappa n. 40, particella n. 52, allo scopo di mantenere un chiosco Algida per vendita bevande e zona per posa ombrelloni e sedie sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 184 del 30/3/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

*Il Dirigente del Settore*  
**Ing. Claudio Bertullo**

N. 35 del registro

Concessioni – Anno 2005

N. 15 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica – Demanio**  
**Servizio Demanio – Area Meridionale**  
**Reggio Calabria-Vibo Valentia**  
**Via T. Panella, 20**  
**Tel. 0965/26378 – Fax 323598**

VISTA l'istanza presentata in data 18/10/2004 dalla ditta Romano Bruno, nato a Melito P.S. il 9/3/1970 e residente a Reggio Calabria via T. Panella n. 18, con la quale chiede il rinnovo della concessione demaniale n. 111/01, di mq. 4.000, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria il 12/6/2001 scadente il 31/12/2004;

VISTA la nota ..... datata ..... con la quale il Servizio Demanio di Reggio Calabria ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota n. .... di .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..... con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dal Comune di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .... del ..... dall'Amministrazione Provinciale di ..... e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. .... del .....

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e n. 184 del 30/3/2004;

VISTA la precedente licenza n. 11/2001;

VISTA la quietanza in data 25/1/2005 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di € 1112,00 per il periodo 1/1/2005-31/12/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

VISTA l'attestazione postale n. VCY 0043 del 25/1/2005 di € 111,20 a titolo di imposta regionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 1/71;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione alla Generali Assicurazioni n. 251200538

#### CONCEDE

Alla ditta Romano Bruno codice fiscale: RMNBRN70C09 F112M, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 4.000, situata nel Comune di Brancaleone, foglio di mappa n. 40 – p.lla n. 52, e precisamente in località Altalia, allo scopo di mantenere un chiosco omologato ed un'area adibita a posa ombrelloni e sedie sdraio.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2005 al 31/12/2010, con limitazione d'uso del suolo riferita ai periodi estivi dall'1 giugno al 30 settembre di ciascuna delle predette annualità.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2005-31/12/2005, significando che le restanti (5) rate riferite al periodo 1/1/2006-31/12/2010, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

L'omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 let. D del C.N..

Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del canone dovuto.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria

avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

#### PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

**Bruno Romano**

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via T. Panella n. 18 – 89125 Reggio Calabria.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

*Il Funzionario*  
**F.to: Illeggibile**

Reggio Calabria, li 8 febbraio 2005

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dr. Santo Miduri**

*Il Concessionario*  
**Bruno Romano**

DECRETO n. 4795 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Soc. PRO TOUR sas di Amoroso Carlo & C. – Subingresso Concessione demaniale marittima.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30 marzo 2004;

VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Nucera Demis, C.F.: NCRDMS74R03G317G, pervenuta al Servizio Demanio in data 11 gennaio 2005, prot. 151, con la quale la medesima Ditta chiede di essere autorizzata a concedere il subingresso nella concessione d.m. n. 19/2003 afferente il lotto n. 4 del PUA vigente nel comune di Paola, afferente un'area di mq. 1.370 adibita a Stabilimento Balneare;

VISTA la richiesta di subentrare nella citata concessione presentata in data 17 gennaio 2005, prot. 151 dalla Ditta «Soc. Pro Tour» sas, sede legale Rione S. Agata, Str. L, n. 11, di Amoroso Carlo & C., Amministratore unico, C.F.: MRSCRL86M30G317Q, (Società costituita per atto del Notaio in Paola Montesano Antonio di Rocco, registrato in data 20 settembre 2004 al n. 326 Serie 1, Rep. 12 465 Raccolta 4706 ed iscritta presso il Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Cosenza in data 29 settembre 2004, n. 180748), mediante la quale la ditta dichiara di accettare senza riserva alcuna, tutte le condizioni stabilite nel contratto sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione di subingresso rilasciata dal medesimo Servizio n. 71/2005, Rep. n. 27/2005, con la quale concede alla Ditta «Soc. Pro Tour» sas, Sede legale Paola (CS) Rione S. Agata, Str. L, n. 11, di Amoroso Carlo & C. che dichiara di accettare il subentro nella concessione n. 19/2003, Rep. 292/2003 e relativa all'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 1.370, Lotto n. 4 del PUA vigente, da adibire a stabilimento balneare;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

#### DECRETA

È approvato, l'atto concessorio di subingresso n. 71/2005, Rep. 27/2005 che è parte integrante del presente decreto alla Ditta «Soc. Pro Tour» sas, Sede legale Rione S. Agata, Str. L, n. 11, di Amoroso Carlo & C, Amministratore unico, C.F.: MRSCRL86M30G317Q, iscritta nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Cosenza in data 29 settembre 2004, al n. 180748, per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.370 m., Lotto n. 4 del vigente Piano di Spiaggia del comune di Paola, da adibire a stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001 e dalla successiva Delibera n. 184/2004.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

## REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica

### Settore Demanio Politiche del mare navigazione e porti Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9

LICENZA DI SUBINGRESSO n. 71/2005 – n. 27 del Repertorio

**OGGETTO: Ditta: Soc. «PRO TOUR» sas di Amoroso Carlo & C. – Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel Comune di Paola – Lotto n. 4 PUA.**

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 19 del 28 gennaio 2003, Rep. 292 rilasciata dalla Regione Calabria, che unifica le preesistenti concessioni n. 6/2002 e 553/2002 al vigente PUA, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale viene concesso alla Ditta Nucera Demis, nato il 3 ottobre 1974 a Paola (CS) ed ivi residente in Via S. Agata, Str. L, C.F.: NCRDMS74R03G317G, con scadenza al 31/12/2008, l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.370, Lotto n. 4 del PUA vigente nel comune di Paola, con area adibita a posa stabilimento balneare previo pagamento del canone annuo di €929,00 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;

VISTA l'istanza, presentata dalla Ditta Nucera Demis in data 11 gennaio 2005 pervenuta al protocollo del Servizio Demanio tramite Raccomandata AR ed ivi registrata con il n. 151 del 17 gennaio 2005, con la quale la medesima Ditta chiede di essere autorizzata a concedere il subingresso nella prefata concessione alla Soc. «PRO TOUR» sas di Amoroso Carlo & C. (Società costituita per atto del notaio, in Paola, Montesano Antonio di Rocco, registrato in data 20 settembre 2004, al n. 326, Serie 1, Rep. 12465, Raccolta 4706, ed iscritto presso il Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Cosenza, il 29 settembre 2004 al n. 180748), la quale Società, a firma dell'amministratore sig. Amoroso Carlo, nato il 30 agosto 1986 a Paola (CS), domiciliato in via Rione S. Agata, Str. L, n. 11, C.F.: MRSCRL86M30G317Q, dichiara di accettare di subentrare nella citata concessione n. 19/2003 con nota giunta in una con la istanza della Ditta Nucera Demis, stessa raccomandata, stesso protocollo di entrata, senza riserva alcuna, tutte le condizioni stabilite nel contratto sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio Demanio con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza sopradetta;

VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

#### AUTORIZZA

Il subingresso della Ditta Soc. «PRO TOUR» sas di Amoroso Carlo & C., (Società costituita per atto del notaio, in Paola, Montesano Antonio di Rocco, registrato in data 20 settembre 2004, al n. 326, Serie 1, Rep. 12465, Raccolta 4706, ed iscritto presso il Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Cosenza, il 29 settembre 2004 al n. 180748), Amministratore Amoroso Carlo, nato il 30 agosto 1986 a Paola (CS), domiciliato in via Rione S. Agata, Str. L, n. 11, C.F.: MRSCRL86M30G317Q, nella concessione citata n. 19 del 28 gennaio 2003, Rep. 292, avente ad oggetto il Lotto n. 4 del vigente PUA di Paola, Superficie di mq. 1.370, da adibire a posa stabilimento balneare, avente scadenza il 31 dicembre 2008, la quale Società dovrà rispondere dell'esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione citata n. 19 del 2003, Rep. 292-

avente scadenza il 31 dicembre 2008, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato.

7 marzo 2005

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dott. Emilio Surace**

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, tutte le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 19/2003 sopra richiamato, riflettente la concessione a favore della Ditta Nucera Demis, e gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest'atto in Paola, Rione S. Agata, Str. L, n. 11.

Paola, lì 7 marzo 2005

*Il Subentrante*  
**Amoroso Carlo**

DECRETO n. 4796 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Vecchio Barbieri Filippo – Comune di Nicotera (VV)**  
**– Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Vecchio Barbieri Filippo (C.F.: VCCFPP69R11F893J) ha presentato istanza in data 20/1/2003, per il rinnovo della concessione n. 38/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.350, situata nel Comune di Nicotera;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria-Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 278/2003 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria-Vibo Valentia;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato, l'atto concessorio n. 278/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 38/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Vecchio Barbieri Filippo dell'area demaniale marittima di mq. 1.350, situata nel Comune di Nicotera, foglio di mappa n. 21, particella n. 276, da adibire a posa sedie a sdraio ed ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria-Vibo Valentia, per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

*Il Dirigente del Settore*  
**Ing. Claudio Bertullo**

N. 278 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. 128 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica**  
**Settore Demanio – Politiche del Mare**  
**Navigazione e Porti Lacuali**  
**Ufficio Provinciale di Vibo Valentia**

**VISTA l'istanza presentata il 20/1/2003 dalla Ditta Vecchio Barbieri Filippo nato a Nicotera (VV) l'11/10/1969 e ivi residente alla via Mazzini, 7;**

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia con nota n. .... del .....

VISTA la nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. .... dell' ..... rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ..... con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .... del ..... dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Cosenza;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 38/99 del 25/1/99;

VISTA l'attestazione Banca Antonveneta del 12/5/2003 comprovante il versamento del canone di € 356,00 (trecentocinquantesime/00) per il periodo 1/6-30/9/2003 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione S.I.B. giusta quietanza n. 73 del 19/5/2003 di € 52,00;

#### CONCEDE

Alla ditta Vecchio Barbieri Filippo codice fiscale: VCCFPP69R11F893J, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.350,00 (milletrecentocinquanta), situata nel Comune di Nicotera (VV), foglio di mappa n. 21 - p.lla n. 276 (parte), e precisamente in località Lungomare, allo scopo di: adibirla (uso) sdraio e ombrelloni.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2003 al 31/12/2008, con periodo di occupazione stagionale dall'1/6 al 30/9 di ogni anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali dall'1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Mazzini, 7 – 89844 Nicotera (VV).

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

3 giugno 2003

**Geom. Angelo Colaci**

*Il Dirigente del Servizio*  
**Dr. Santo Miduri**

*Il Concessionario*  
**Vecchio Barbieri Filippo**

DECRETO n. 4797 dell'1 aprile 2005

**Ditta: Lido Rodano della Soc. Lido Albatros di Caterina Lemma & C. s.a.s. – Comune di Satriano – Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta: Lido Rodano della Soc. Lido Albatros di Caterina Lemma & C. s.a.s. (C.F.: 01735960799) ha presentato istanza, in data 24/9/2002, per il rinnovo della concessione n. 86/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.714,50, situata nel Comune di Satriano;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Catanzaro ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 464/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato, l'atto concessorio n. 464/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 86/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Lido Rodano della Soc. Lido Albatros di Caterina Lemma & C. s.a.s. dell'area demaniale marittima di mq. 1.714,50, situata nel Comune di Satriano, foglio di mappa n. 3, particella n. 71 (parte), da adibire al mantenimento di uno stabilimento balneare ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

**Ing. Claudio Bertullo**

N. 464 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. 60 del repertorio

**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Urbanistica e Demanio**  
**Settore Demanio**

VISTA l'istanza della ditta Lido Rodano della Soc. Lido Albatros di Caterina Lemma & C. s.a.s., con sede in Davoli Marina, Via Forgiarello, pervenuta al Servizio Demanio di Catanzaro in data 24/9/2002 – C.F.: 01735960799;

VISTA la nota n. 524 del 9 aprile 2002 con la quale il Settore Demanio di Catanzaro ha avviato l'iter istruttorio;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. .... del .....

VISTO il parere espresso dal Comune di Davoli con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. .... del .....

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. .... del ..... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza;

VISTA la precedente licenza n. 86/98, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTA la ricevuta di pagamento del 4 giugno 2003 comprovante il versamento del canone di € 1.949,00 per il periodo 1/1/2003-31/12/2003.

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza di assicurazione del 4/6/2003 della FIBA Federazione Italiana Imprese Balneari.

#### CONCEDE

Alla ditta Lido Rodano della Soc. Lido Albatros di Caterina Lemma & C. s.a.s. codice fiscale 01735960799, di occupare un'area demaniale marittima di mq. 1.714,50 (millesettecentoquattordici), situata nel Comune di Satriano foglio di mappa n. 3 - p.lla n. 71 (parte), e precisamente sull'arenile del Comune di Satriano da destinare al mantenimento di uno stabilimento balneare ombrelloni e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 11.694,00 (undicimilaseicentonovantaquattro/00), da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2008, con diritto di utilizzo dell'area dall'1 gennaio al 31 dicembre per gli anni successivi.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà

luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi 1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza

delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Davoli (CZ) via Forgiarello.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Catanzaro, lì 31 luglio 2003

*Il Funzionario*  
**F.to Illeggibile**

*Il Dirigente del Settore*  
**Dr. Michele Scornajenghi**

*Il Concessionario*  
**Caterina Lemma**

## *Dipartimento* **AMBIENTE**

DECRETO n. 2690 del 3 marzo 2005

**Autorizzazione Regionale ai sensi del DPR del 24/5/88 n. 203 – Attività: Riparazione carrozzerie di autoveicoli con cabina di verniciatura – Ditta: FAST WASH di Marino A. e Patitucci F. S.n.c. – Sede: Via Giordano Bruno – San Lorenzo del Vallo.**

### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente, recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

PREMESSO che:

— il DPR 24/5/88 n. 203 «attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/883, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali» attribuisce le relative autorizzazioni alla competenza delle Regioni;

— con il decreto Ministeriale del 12 luglio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 30 luglio 1990, il Ministero dell'Ambiente ha approvato le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, nonché i metodi di campionamento dell'impianto esistente;

VISTA

— l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 24/5/1988 n. 203, ad immettere in atmosfera le emissioni prodotte da un impianto per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli con annessa cabina di verniciatura ubicato in Giordano Bruno, Comune di San Lorenzo del Vallo, assunta dall'Assessorato in data 7/7/2004 prot. n. 5952;

— la documentazione presentata dalla ditta istante a corredo della prefata domanda;

VISTO il D.P.R. 203/88;

VISTO il D.M. del 12/7/1990;

VISTO il D.P.R. del 25/7/1991;

## CONSIDERATO che

— dalla relazione tecnica presentata dalla ditta istante sull'emissioni inquinanti i valori analizzati risultano conformi ai parametri prescritti dal D.M. del 12/7/1990;

— il D.M. del 12/7/1991, allegato 2, punto 2, qualifica come attività a ridotto inquinamento atmosferico la riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 20 Kg/g;

VISTA la richiesta di parere prot. n. 2757 del 27/9/2004 inoltrata dall'Assessorato all'Ambiente al Comune di San Lorenzo del Vallo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 203/88;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comune di San Lorenzo del Vallo con nota del 18/10/2004

## DECRETA

— ai sensi del D.P.R. n. 203/88, di autorizzare la ditta Fast Wash S.n.c. ubicata in via Giordano Bruno, Comune di San Lorenzo del Vallo, alle emissioni derivanti dall'impianto di riparazione di autoveicoli con annessa cabina di verniciatura;

— di stabilire che

1) la ditta osservi le prescrizioni ed i limiti stabiliti dal D.M. 12/7/1990;

2) la validità della presente autorizzazione all'emissione in atmosfera di fumi dichiarati derivanti dal processo industriale è subordinata all'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella all'esercizio rilasciata dall'Autorità competente;

3) la validità della presente autorizzazione temporanea è altresì subordinata ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

4) dalla ricezione del presente decreto la ditta deve certificare ogni centottanta giorni, che i valori delle emissioni inquinanti sono conformi ai limiti di accettabilità vigenti per la qualità dell'aria mediante determinazioni analitiche effettuate da un laboratorio chimico autorizzato e in possesso di documentata e specifica competenza;

5) i risultati delle analisi di laboratorio devono essere comunicati, con la stessa cadenza temporale prescritta al punto 2 del presente decreto, a questo Assessorato al seguente indirizzo: Regione Calabria – Assessorato Ambiente, via Cosenza – Catanzaro Lido;

6) la ditta comunichi a questo assessorato entro quindici giorni dalla ricezione della presente autorizzazione il nominativo del responsabile tecnico dello stabilimento;

7) per quanto riguarda i controlli tecnici devono essere rispettati i metodi di campionamento, analisi e valutazioni emissioni previsti nell'art. 4 del D.M. del 12/7/1990;

8) i settori Chimico e Fisico – Ambientale dell'ARPACAL (ex P.M.P.) effettuino, almeno due controlli tecnici annui dei valori delle emissioni e delle altre indicazioni tecniche riportate nel D.M. del 12/7/1990, comunicandone immediatamente i risultati all'Assessorato Regionale all'Ambiente – Dipartimento Ambiente;

9) la verifica del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza è demandata al Settore Impiantistico dell'ARPACAL (ex P.M.P.);

10) all'Amministrazione Provinciale è demandata la competenza di cui all'art. 5 del DPR n. 203/88;

11) il presente atto sia notificato, mediante raccomandata A.R.

— alla Ditta Fast Wash S.n.c.;

— al Sindaco del Comune di San Lorenzo del Vallo;

— all'ARPACAL;

— al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 3 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giuseppe Mazzitello**

DECRETO n. 2693 del 3 marzo 2005

**Comune Catanzaro – Ditta Starace Umberto – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell'8/7/91;

VISTO l'art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;

VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito;

CONSIDERATO che il Comune di Catanzaro ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Starace Umberto per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi alla costruzione di una tettoia per ricovero auto, in assenza di autorizzazioni, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell'art. 13 della Legge 47/85;

VISTA la nota Comunale n. 9725 del 15/2/2005, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l'applicabilità dell'art. 13 della legge 47/85;

ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell'8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all'art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42. Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra;

RILEVATO che in data 21/12/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 952,37 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 21/12/04;

la Ditta Starace Umberto è tenuta al pagamento della somma di € 952,37 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, li 3 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giuseppe Mazzitello**

DECRETO n. 2698 del 3 marzo 2005

**D.G.R. n. 66 del 26/1/2005 – Adempimenti di cui all'art. 62 comma 14 bis del D.Lv. 152/99 – Atto di indirizzo – Convenzione con l'ICRAM, Istituto Centrale per la ricerca Applicata al Mare, per la realizzazione del Programma «MoBio-MarCal» – Provvedimenti.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

#### PREMESSO CHE

— il D.Lgv. 11 maggio 1999, n. 152 reca «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»;

— il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128;

— con il primo comma, lett. e), dell'art. 24 del predetto D.Lgs. 258/2000 viene inserito all'art. 62 del citato D.Lgs. 152/1999 il comma 14 bis che, in attuazione delle disposizioni statali di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome, riserva una quota non inferiore al 10% e non superiore al 15% degli stanziamenti alle stesse per attività di monitoraggio e studio;

#### ATTESO che

— la Giunta regionale con propria deliberazione n. 66 del 26/1/2005 ha approvato il programma di «Monitoraggio, definizione e composizione del Repertorio Naturalistico degli organismi Marini della Calabria; realizzazione di un Archivio delle componenti biotiche ed ambientali determinanti la biodiversità marina; valutazione ed individuazione di biocenosi vulnerabili, specie rare e hotspot di biodiversità per l'identificazione di siti di elevato interesse conservazionistico nei mari della Calabria,

come indicatori della qualità delle acque di balneazione – nell'ambito ed a integrazione dell'attuazione del decreto Legislativo 11 marzo 1999, n. 152» denominato «Mo BioMarCal», ed elaborato dal Dipartimento Ambiente di concerto con l'ICRAM;

— con la citata DGR 66/2005 è stato dato indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria di porre in essere quanto necessario per la stipula di una Convenzione con l'ICRAM, Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare, e per ogni atto conseguente e/o consequenziale per la concreta attuazione di detta DGR;

VISTO

— il decreto del Dirigente Generale del dipartimento ambiente n. 38 del 27 gennaio 2005 con il quale è stato approvato lo schema di convenzione per regolare i rapporti con l'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare) ai fini dello svolgimento di tutte le attività del programma di monitoraggio denominato «Mo BioMarCal»;

— l'art. 10 di detto schema di convenzione che prevede: «Verifiche e controlli – Le attività saranno sottoposte a verifica e a certificazione tecnico-amministrativa, in corsa d'opera, di regolare esecuzione. La commissione di verifica sarà nominata dall'ICRAM previa designazione dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria, i relativi oneri graveranno sul finanziamento concesso»;

VALUTATI i curricula dei soggetti indicati nel sottostante dispositivo;

DATO ATTO CHE le attività di verifica di cui al predetto art. 10 del citato schema di convenzione con l'ICRAM non consistono in studi, ricerche e/o consulenze;

RITENUTO di dover procedere con urgenza alla designazione della commissione di verifica sopraindicata;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente:

1. di designare l'avv. Pierfrancesco Molinari, la sig.ra Emanuela Democrito e il p.i. Pasquale Torquato quali componenti della commissione di verifica di cui all'art. 10 del citato schema di convenzione con l'ICRAM per lo svolgimento delle attività di verifica e di certificazione tecnico-amministrativa, in corso d'opera, di regolare esecuzione;

2. di trasmettere il presente atto all'ICRAM per la nomina di competenza;

3. di dare atto che l'ICRAM farà fronte alle spese necessarie al pagamento dei compensi della commissione di cui al precedente punto 1 con il finanziamento già concesso con DGR n. 66 del 26/1/2005;

4. di pubblicare il presente decreto per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 3 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giuseppe Mazzitello**

DECRETO n. 3381 del 14 marzo 2005

**Revoca decreto n. 143 del 13/1/2005**

IL DIRIGENTE GENERALE

RICHIAMATO il proprio decreto n. 143 del 13/1/2005, avente ad oggetto: «Indizione avviso pubblico per la individuazione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A.CAL.»;

PRESO ATTO del contenuto della nota prot. n. 116/Gab del 27 gennaio 2005, avente ad oggetto: «Avviso pubblico A.R.P.A.CAL.», a firma del dott. Morelli, d'ordine del presidente;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici n. 3 del 12 gennaio 2005 (pubblicato nel B.U. del 15 gennaio 2005), avente ad oggetto: «indizione avviso pubblico per la nomina a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – A.R.P.A.CAL., ai sensi della Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20»;

RITENUTO di dover sottostare alle valutazioni espresse nella suddetta nota prot. n. 116/Gab del 27 gennaio 2005, connesse principalmente con l'esigenza di evitare una inconciliabile sovrapposizione di competenze e duplicazione di provvedimenti per il medesimo oggetto;

ATTESA, pertanto, la necessità di far cessare la vigenza del suddetto decreto n. 143 del 13/1/2005 che, non essendo stato sinora pubblicato nel B.U. della Regione Calabria, non ha prodotto effetti né ha fatto sorgere posizioni soggettive in favore di terzi, la cui operatività appare incompatibile con il pubblico interesse ad una rivalutazione della situazione alla stregua della succitata nota prot. n. 116/Gab del 27 gennaio 2005;

DECRETA

— di revocare, per i motivi di cui in espositiva, il proprio decreto n. 143 del 13/1/2005, avente ad oggetto: «Indizione avviso pubblico per la individuazione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A.CAL.»;

— di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 14 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giuseppe Mazzitello**

DECRETO n. 4136 del 23 marzo 2005

**Autorizzazione Regionale ai sensi del DPR del 24/5/88 n. 203 – Attività: Produzione di conglomerati bituminosi – Ditta: Costruzioni Idrauliche S.r.l. – Sede C.da Macchia della Tavola – 87043 Bisignano.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente, recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

PREMESSO che:

— il DPR 24/5/88 n. 203 «attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/883, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali» attribuisce le relative autorizzazioni alla competenza delle Regioni;

— con il decreto Ministeriale del 12 luglio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 30 luglio 1990, il Ministero dell'Ambiente ha approvato le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, nonché i metodi di campionamento dell'impianto esistente;

VISTA

— l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 24/5/1988 n. 203 assunta con prot. n. 6205 dell'1/7/2002 dell'Assessorato all'Ambiente – Regione Calabria, per la modifica ed ampliamento di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi ubicato in C.da Macchia della Tavola del Comune di Bisignano;

— la documentazione presentata dalla ditta istante a corredo della prefata domanda e precisamente:

1. relazione tecnica del ciclo produttivo dell'impianto;
2. planimetria corografica;
3. certificati di analisi sulle emissioni inquinanti;
4. certificati di autorizzazione all'esercizio di attività rilasciati dal Comune di Bisignano;

VISTO il decreto dirigenziale n. 10423 del 25/7/2003 con cui la ditta istante è stata autorizzata in via provvisoria alle emissioni derivanti dall'impianto oggetto dell'istanza citata;

VISTO il D.P.R. 203/88;

VISTO il D.M. del 12/7/1990;

CONSIDERATO che dalla certificazione presentata dalla ditta istante sull'emissioni inquinanti, i valori analizzati risultano conformi ai parametri prescritti dal D.M. del 12/7/1990 nonché la ditta autorizzata ha adempiuto a tutte le prescrizioni indicate nel decreto di autorizzazione provvisoria;

DECRETA

— ai sensi del D.P.R. 203/88, di autorizzare in via definitiva la ditta Costruzioni Idrauliche s.r.l. alla modifica ed ampliamento dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi ubicato in c.da Macchia della Tavola del Comune di Bisignano;

— di stabilire che

1) la validità della presente autorizzazione all'emissione in atmosfera di fumi dichiarati derivanti dal processo industriale è subordinata all'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella all'esercizio rilasciata dall'Autorità competente;

2) la validità della presente autorizzazione temporanea è altresì subordinata agli eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

3) la ditta osservi le prescrizioni di cui all'allegato 2, paragrafi 2 e 13 ed allegato 6, paragrafi 6.2 e 6.3 del D.M. 12/7/1990;

4) dalla ricezione del presente decreto la ditta deve certificare ogni centottanta giorni, che i valori delle emissioni inquinanti sono conformi ai limiti di accettabilità vigenti per la qualità dell'aria mediante determinazioni analitiche effettuate da un laboratorio chimico autorizzato e in possesso di documentata e specifica competenza, comunicandone, con la stessa cadenza temporale, i risultati a questo assessorato ed al seguente indirizzo: Regione Calabria – Assessorato Ambiente, via Cosenza – Catanzaro Lido;

5) la ditta comunichi a questo assessorato entro quindici giorni dalla ricezione della presente autorizzazione il nominativo del responsabile tecnico dello stabilimento;

6) di stabilire che la ditta osservi le prescrizioni contenute nell'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativamente alle comunicazioni ed adempimenti da effettuare nei confronti della Regione Calabria e del Comune, nel cui territorio ricade l'impianto;

7) per quanto riguarda i controlli tecnici devono essere rispettati i metodi di campionamento, analisi e valutazioni emissioni previsti nell'art. 4 del D.M. del 12/7/1990;

8) i settori Chimico e Fisico – Ambientale dell'ARPACAL (ex P.M.P.) effettuino almeno due controlli tecnici annui dei valori delle emissioni e delle altre indicazioni tecniche riportate nel D.M. del 12/7/1990, comunicandone immediatamente i risultati all'Assessorato Regionale all'Ambiente – Dipartimento Ambiente;

9) la verifica del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza è demandata al Settore Impiantistico dell'ARPACAL (ex P.M.P.);

10) all'Amministrazione Provinciale è demandata la competenza di cui all'art. 5 del DPR n. 203/88;

11) il presente atto sia notificato, mediante raccomandata A.R.

— alla Ditta Costruzioni Idrauliche S.r.l.;

— al Sindaco del Comune di Maida;

— all'ARPACAL;

— al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 23 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giuseppe Mazzitello**

DECRETO n. 4137 del 23 marzo 2005

**Autorizzazione Regionale ai sensi del DPR del 24/5/88 n. 203 – Attività: Impianto di scarifica di bitume; impianto mobile di frantumazione inerti; produzione misti cementati – Ditta: Costruzioni Idrauliche S.r.l. – Sede C.da Macchia della Tavola – 87043 Bisignano.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente, recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

PREMESSO che:

— il DPR 24/5/88 n. 203 «attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/883, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali» attribuisce le relative autorizzazioni alla competenza delle Regioni;

— con il decreto Ministeriale del 12 luglio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 30 luglio 1990, il Ministero dell'Ambiente ha approvato le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, nonché i metodi di campionamento dell'impianto esistente;

VISTA

— l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24/5/1988 n. 203 assunta con prot. n. 516, 517, 518 del 30/9/2002 dell'Assessorato all'Ambiente – Regione Calabria, per l'emissione in atmosfera derivanti da un impianto di scarifica di bitume, da un impianto mobile di frantumazione inerti e dalla produzione di misti cementati;

— la documentazione presentata dalla ditta istante a corredo della prefata domanda e precisamente:

1. relazione tecnica del ciclo produttivo dell'impianto;
2. planimetria corografica;
3. certificati di analisi sulle emissioni inquinanti;
4. certificati di autorizzazione all'esercizio di attività rilasciati dal Comune di Bisignano;
5. ordinanza dell'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Rifiuti della Regione Calabria n. 1899 del 27/6/2002 per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti speciali mediante impianto di produzione di misti cementati;

6. ordinanza dell'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Rifiuti della Regione Calabria n. 1900 del 27/6/2002 per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti speciali mediante impianto di frantumazione inerti;

7. ordinanza dell'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Rifiuti della Regione Calabria n. 1901 del 27/6/2002 per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti speciali mediante impianto di scarifica di bitume;

VISTO il decreto dirigenziale n. 10424 del 25/7/2003 con cui la ditta istante è stata autorizzata in via provvisoria alle emissioni derivanti dall'impianto oggetto dell'istanza citata;

VISTO il D.P.R. 203/88;

VISTO il D.M. del 12/7/1990;

CONSIDERATO che dalla certificazione presentata dalla ditta istante sull'emissioni inquinanti, i valori analizzati risultano conformi ai parametri prescritti dal D.M. del 12/7/1990 nonché la ditta autorizzata ha adempiuto a tutte le prescrizioni indicate nel decreto di autorizzazione provvisoria;

#### DECRETA

— ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, di autorizzare in via definitiva la ditta Costruzioni Idrauliche S.r.l. alle emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di scarifica di bitume, da un impianto mobile di frantumazione inerti e dalla produzione misti cementati;

— di stabilire che

1) la validità della presente autorizzazione all'emissione in atmosfera di fumi dichiarati derivanti dal processo industriale è subordinata all'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella all'esercizio rilasciata dall'Autorità competente;

2) la validità della presente autorizzazione è altresì subordinata agli eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

3) la ditta osservi le prescrizioni di cui all'allegato 6, paragrafi 6.2 e 6.3 del D.M. 12/7/1990;

4) dalla ricezione del presente decreto la ditta deve certificare ogni centottanta giorni, che i valori delle emissioni inquinanti sono conformi ai limiti di accettabilità vigenti per la qualità dell'aria mediante determinazioni analitiche effettuate da un laboratorio chimico autorizzato e in possesso di documentata e specifica competenza, comunicandone, con la stessa cadenza temporale, i risultati a questo assessorato ed al seguente indirizzo: Regione Calabria – Assessorato Ambiente, via Cosenza – Catanzaro Lido;

5) la ditta comunichi a questo assessorato entro quindici giorni dalla ricezione della presente autorizzazione il nominativo del responsabile tecnico dello stabilimento;

6) di stabilire che la ditta osservi le prescrizioni contenute nell'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativamente alle comunicazioni ed adempimenti da effettuare nei confronti della Regione Calabria e del Comune, nel cui territorio ricade l'impianto;

7) per quanto riguarda i controlli tecnici devono essere rispettati i metodi di campionamento, analisi e valutazioni emissioni previsti nell'art. 4 del D.M. del 12/7/1990;

8) i settori Chimico e Fisico – Ambientale dell'ARPACAL (ex P.M.P.) effettuino almeno due controlli tecnici annui dei valori delle emissioni e delle altre indicazioni tecniche riportate nel D.M. del 12/7/1990, comunicandone immediatamente i risultati all'Assessorato Regionale all'Ambiente – Dipartimento Ambiente;

9) la verifica del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza è demandata al Settore Impiantistico dell'ARPACAL (ex P.M.P.);

10) all'Amministrazione Provinciale è demandata la competenza di cui all'art. 5 del DPR n. 203/88;

11) il presente atto sia notificato, mediante raccomandata A.R.

— alla Ditta Costruzioni Idrauliche S.r.l.;

— al Sindaco del Comune di Maida;

— all'ARPACAL;

— al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 23 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giuseppe Mazzitello**

DECRETO n. 4138 del 23 marzo 2005

**Autorizzazione Regionale ai sensi del DPR del 24/5/88 n. 203 – Attività: Industria manifatturiera per l'essiccazione della sansa vergine di oliva – Ditta: S.I.E. S.r.l. – Sede: Zona industriale c.da S. Irene – Rossano.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente, recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

PREMESSO che:

— il DPR 24/5/88 n. 203 «attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/883, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali» attribuisce le relative autorizzazioni alla competenza delle Regioni;

— con il decreto Ministeriale del 12 luglio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 30 luglio 1990, il Ministero dell'Ambiente ha approvato le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, nonché i metodi di campionamento dell'impianto esistente;

#### VISTA

— l'istanza assunta dal Dipartimento Ambiente in data 9/7/2004 per la voltura dell'autorizzazione regionale ai sensi del D.P.R. 24/5/1988 n. 203 rilasciata alla ditta Olearia Guinicelli S.r.l. in favore della ditta S.I.E. S.r.l.;

— la successiva istanza formulata il 10/12/2004 dalla ditta S.I.E. S.r.l. tesa all'ottenimento di un'autorizzazione ex novo ad immettere in atmosfera le emissioni derivanti da un impianto per l'essiccazione della sansa vergine di oliva, ubicato nel Comune di Rossano;

— la documentazione presentata dalla ditta istante a corredo della prefata domanda e precisamente:

1. relazione tecnica dell'impianto con indicazione delle emissioni inquinanti e dei dispositivi per il loro trattamento;
2. indicazione delle emissioni inquinanti;
3. elaborati grafici e planimetria dell'area interessata dall'impianto;
4. indicazione del tipo di combustibile utilizzato;
5. concessione edilizie relative ai manufatti posti a servizio dell'impianto;

#### CONSIDERATO CHE

— l'Assessorato all'Ambiente ha inoltrato al Comune di Rossano richiesta di parere prot. n. 265 del 10/1/2005 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 203/88;

— che il suindicato Comune di Rossano con nota del 25/2/2005, assunta dal Dipartimento il 4/3/2005 prot. n. 1409 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 del su citato D.P.R. alle seguenti condizioni:

1. che siano rispettati nella fase di esercizio i limiti imposti dalla normativa vigente in conformità del D.M. n. 51/90;
2. che la ditta si impegni prima della messa in esercizio dell'impianto, ad adottare sistemi tecnologici tali da garantire l'abbattimento degli odori della sansa vergine;
3. che prima della messa a regime dell'impianto siano rispettati gli obblighi dell'art. 8 della D.P.R. 203/88;
4. che qualsiasi variazione della destinazione dell'attività debba essere preventivamente autorizzata;

5. che al momento della messa in esercizio dell'impianto della S.I.E. S.r.l. cessi contemporaneamente il funzionamento dell'impianto della Olearia Guinicelli S.r.l. di proprietà della stessa compagine societaria ed oggetto della domanda di voltura inoltrata al Dipartimento Ambiente;

— che le suddette prescrizioni possono essere trasferite nel presente decreto e costituirne parte integrante;

VISTO il D.P.R. 203/88;

VISTO il D.M. del 12/7/1990;

#### DECRETA

— ai sensi del D.P.R. 203/88, di autorizzare in via provvisoria per un periodo di 180 (centottanta) giorni la ditta S.I.E. S.r.l. alle emissioni derivanti dall'impianto per la essiccazione di sansa vergine di oliva;

— di stabilire che

1) la presente autorizzazione ha una validità limitata essendo fissato il termine in 180 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa;

2) la validità della presente autorizzazione temporanea semestrale all'emissione in atmosfera di fumi dichiarati derivanti dal processo industriale è subordinata all'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella all'esercizio rilasciata dall'Autorità competente;

3) la validità della presente autorizzazione temporanea è altresì subordinata ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

4) l'autorizzazione definitiva sarà rilasciata entro novanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione provvisoria a condizione che la ditta abbia osservato tutte le prescrizioni stabilite nel presente decreto e che i risultati dei controlli sull'emissioni effettuati dall'ARPACAL e dalla ditta stessa risultino conformi a quelli previsti nel D.M. 12/7/1990;

5) la ditta osservi le prescrizioni di cui al D.M. 12/7/1990:

6) la ditta si impegni prima della messa in esercizio dell'impianto, ad adottare sistemi tecnologici tali da garantire l'abbattimento degli odori della sansa vergine;

7) l'impianto di proprietà della Olearia Guinicelli S.r.l. cessi la propria attività al momento della messa in esercizio del nuovo impianto della ditta S.I.E. S.r.l.;

8) dalla ricezione del presente decreto la ditta deve certificare ogni trenta giorni, che i valori delle emissioni inquinanti sono conformi ai limiti di accettabilità vigenti per la qualità dell'aria mediante determinazioni analitiche effettuate da un laboratorio chimico autorizzato e in possesso di documentata e specifica competenza, comunicandone, con la stessa cadenza temporale, i risultati a questo assessorato ed al seguente indirizzo: Regione Calabria – Assessorato Ambiente, via Cosenza – Catanzaro Lido;

9) la ditta comunichi a questo assessorato entro quindici giorni dalla ricezione della presente autorizzazione il nominativo del responsabile tecnico dello stabilimento;

10) di stabilire che la ditta osservi le prescrizioni contenute nell'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativamente alle comunicazioni ed adempimenti da effettuare nei confronti della Regione Calabria e del Comune, nel cui territorio ricade l'impianto;

11) per quanto riguarda i controlli tecnici devono essere rispettati i metodi di campionamento, analisi e valutazioni emissioni previsti nell'art. 4 del D.M. del 12/7/1990;

12) i settori Chimico e Fisico – Ambientale dell'ARPACAL (ex P.M.P.) effettuino durante il periodo di esercizio provvisorio, almeno due controlli tecnici dei valori delle emissioni e delle altre indicazioni tecniche riportate nel D.M. del 12/7/1990, comunicandone immediatamente i risultati all'Assessorato Regionale all'Ambiente – Dipartimento Ambiente;

13) la verifica del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza è demandata al Settore Impiantistico dell'ARPACAL (ex P.M.P.);

14) all'Amministrazione Provinciale è demandata la competenza di cui all'art. 5 del DPR n. 203/88;

15) il presente atto sia notificato, mediante raccomandata A.R.

— alla Ditta S.I.E. S.r.l.;

— al Sindaco del Comune di Rossano;

— all'ARPACAL;

— al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 23 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4353 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Ditta Macri Gaetano – Convenzione rep. n. 2703 del 15/4/2004 – 2<sup>a</sup> tranche.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambientale n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ditta Macrì Gaetano;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 15/4/2004 n. rep. 2703 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 1.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato «Tour Eco. A Pro.Eolica»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 15692 dell'1 ottobre 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con nota del 25/2/2005, acquisita agli atti il 28/2/2004 prot. n. 1296 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale del 9/9/2004 prot. n. 7118 prevedono tra l'altro, l'erogazione della 2ª tranche, a favore del beneficiario Macrì Gaetano, pari al 50% del contributo, previa presentazione d'idonea documentazione di spesa attestante l'impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 9/3/2005, prot. n. 1485/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota del 25/2/2005, acquisita agli atti il 28/2/2004 prot. n. 1296, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell'investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2ª tranche, pari ad € 50.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2ª tranche, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

#### DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 50.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2703 del 15/4/2004, al beneficiario Macrì Gaetano, quale 2ª tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Tour Eco. A Pro.Eolica», sul c/c n. 513493 ABI 03067 CAB 42820 CIN Y, presso la Banca Carime Agenzia di Troppa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4356 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Valensise Marianna – Convenzione rep. n. 2419 del 2/4/2004 – Saldo.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività

economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Valensise Marianna, Convenzione rep. 2419 del 2/4/2004;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 22/4/2004 n. rep. 2419 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 91.077,00 per la realizzazione dell'intervento denominato «A Zerbi»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 10914 del 12 luglio 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17302 del 22 ottobre 2004 è stato liquidato il 50% dell'importo del contributo concesso (1<sup>a</sup> tranche);

CHE con nota dell'8/2/2005, acquisita agli atti il 9/2/2004 prot. n. 728 è stato richiesto da parte del beneficiario, il saldo del contributo accordato;

CHE il beneficiario per come previsto all'art. 10 della convenzione, a conclusione delle attività previste dal progetto, ha presentato la rendicontazione finale corredata da tutta la documentazione di spesa;

CHE è stato redatto l'atto di collaudo finale a firma del dr. arch. Vincenzo Giannini necessario per la erogazione della rata di saldo;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 9/3/2005, prot. n. 1485/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota dell'8/2/2005, acquisita agli atti il 9/2/2005 prot. n. 728, il beneficiario ha documentato l'ultimazione dei lavori esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE l'atto di collaudo finale ha dato esito positivo;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale saldo, pari ad € 18.215,40 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, saldo, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

#### DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 18.215,40 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2419 del 2/4/2004, al beneficiario Valensise Marianna, quale saldo per l'attuazione dell'intervento denominato «A Zerbi», sul c/c n. 65043 ABI 8492 CAB 81350, presso la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, Agenzia di Cittanova (RC).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4357 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Ferlaino Luigi – Convenzione rep. n. 2454 del 6/4/2004 – 2ª tranche.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ferlaino Luigi;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 6/4/2004 n. rep. 2454 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 100.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato «Spanocchia»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 15602 del 29 settembre 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con nota del 23/2/2005, acquisita agli atti il 25/2/2005 prot. n. 1283 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale del 9/9/2004 prot. n. 7118 prevedono tra l'altro, l'erogazione della 2ª tranche, a favore del beneficiario Ferlaino Luigi, pari al 50% del contributo, previa presentazione d'idonea documentazione di spesa attestante l'impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 9/3/2005, prot. n. 1435/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota del 23/2/2005, acquisita agli atti il 25/2/20054 prot. n. 1283, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell'investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2ª tranche, pari ad € 50.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2ª tranche, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

#### DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 50.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2454 del 15/4/2004, al beneficiario Ferlaino Luigi, quale 2ª tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Spanocchia», sul c/c n. 36555-18 ABI 1030 CAB 42660 CIN L, presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Nocera Terinese.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4359 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Coccimiglio Rosaria – Convenzione rep. n. 2425 del 2/4/2004 – Unica soluzione.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Coccimiglio Rosaria;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 2/4/2004 n. rep. 2425 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 59.040,00 per la realizzazione dell'intervento denominato «Montes»;

CHE con nota del 28/2/2005, acquisita agli atti il 2/3/2004 prot. n. 1363 il beneficiario ha chiesto l'erogazione del contributo accordato unicamente a saldo;

CHE il beneficiario, per come previsto dall'art. 10 della convenzione, a conclusione delle attività previste dal progetto, ha presentato la rendicontazione finale corredata da tutta la documentazione di spesa;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 9/3/2005, prot. n. 1509/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota del 28/2/2005, acquisita agli atti il 2/2/2005 prot. n. 1363, il beneficiario ha documentato l'ultimazione dei lavori esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE l'atto di collaudo dei lavori svolto dal professionista dott. arch. Vincenzo Giannini ha dato esito favorevole;

CHE pertanto, è necessario provvedere al trasferimento dell'intera quota del contributo concesso, pari ad € 59.040,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

#### DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 59.040,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2425 del 2/4/2004, al beneficiario Coccimiglio Rosaria, quale saldo per l'attuazione dell'intervento denominato «Montes», sul c/c n. 000510000491 ABI 03067 CAB 80590-D, presso la Banca Carime filiale di Aiello Calabro.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4361 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione No Profit S.T.G. Storia Tradizione e Gusto – Convenzione rep. n. 2201 del 24/3/2004 – 2ª tranche.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Associazione No Profit S.T.G. Storia Tradizione e Gusto;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 24/3/2004 n. rep. 2201 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 90.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato «Ambientando»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 20081 del 24 novembre 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con nota del 16/2/2005, acquisita agli atti il 18/2/2005 prot. n. 961 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale del 9/9/2004 prot. n. 7118 prevedono tra l'altro, l'erogazione della 2ª tranche, a favore del beneficiario Associazione No Profit S.T.G. Storia Tradizione e Gusto, pari al 50% del contributo, previa presentazione d'idonea documentazione di spesa attestante l'impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 2/3/2005, prot. n. 1340/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota del 16/2/2005, acquisita agli atti il 18/2/2004 prot. n. 961, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell'investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2ª tranche, pari ad € 45.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2ª tranche, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

## DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 45.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2211 del 24/3/2004, al beneficiario Associazione No Profit S.T.G. Storia Tradizione e Gusto, quale 2ª tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Ambientando», sul c/c n. 000001001781 ABI 05424 CAB 80600 CIN W, presso la Banca Popolare di Bari Agenzia di Amantea.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4363 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente – Convenzione rep. n. 2837 del 30/4/2004 – 1ª tranche.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 30 aprile 2004 con numero di Repertorio n. 2837 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 96.025,88 per l'effettuazione dell'intervento denominato «Poseidone»;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione prevede l'erogazione della 1ª tranche, a favore del beneficiario Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 12/1/2005, prot. n. 105/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione evidenziando che:

— con nota del 25/5/2004, acquisita agli atti l'1/6/2004 prot. n. 5233, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l'attività in data 28/4/2004;

— con nota del 20/12/2004, acquisita agli atti il 20/12/2004 prot. 9574, ha trasmesso la polizza fideiussoria;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1ª tranche, pari ad € 28.807,76 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1ª tranche, del suddetto contributo POR;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 28.807,76 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2837 del 30/4/2005, al beneficiario Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente, quale 1ª tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Poseidone», sul c/c n. 13530 ABI 1005 CAB 3219, presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n. 19 via Prisca 28 Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4364 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Il Nibbio S.a.s. di Sandro Bloise – Convenzione rep. n. 2424 del 26/3/2004 – 2ª tranche.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambientale n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Il Nibbio S.a.s. di Sandro Bloise;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 26/3/2004 n. rep. 2424 con la Regione Calabria la convenzione regolante i

rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 99.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato «Morano Ospitalità e Tradizione»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 10953 del 12 luglio 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con nota del 15/2/2005, acquisita agli atti il 18/2/2005 prot. n. 954 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale del 9/9/2004 prot. n. 7118 prevedono tra l'altro, l'erogazione della 2ª tranche, a favore del beneficiario Il Nibbio S.a.s. di Sandro Bloise, pari al 50% del contributo, previa presentazione d'idonea documentazione di spesa attestante l'impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 21/2/2005, prot. n. 975/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota del 15/2/2005, acquisita agli atti il 18/2/2005 prot. n. 954, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell'investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2ª tranche, pari ad € 49.500,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2ª tranche, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

#### DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 49.500,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2424 del 26/3/2004, al beneficiario Il Nibbio S.a.s. di Sandro Bloise, quale 2ª tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Morano Ospitalità e Tradizione», sul c/c n. 151656 ABI 03067 CAB 88840, presso la Banca Carime.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4365 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Arena Costruzioni di Cosmo Arena – Convenzione rep. n. 2216 del 24/3/2004 – 2<sup>a</sup> tranche.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività

economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Arena Costruzioni di Cosmo Arena;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 24/3/2004 n. rep. 2216 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 100.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato «Club House Ipponion»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 10963 del 12 luglio 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con nota del 20/12/2004, acquisita agli atti il 20/12/2004 prot. n. 9590 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale del 9/9/2004 prot. n. 7118 prevedono tra l'altro, l'erogazione della 2<sup>a</sup> tranche, a favore del beneficiario Cosmo Arena, pari al 50% del contributo, previa presentazione d'idonea documentazione di spesa attestante l'impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 24/1/2005, prot. n. 335/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota del 20/12/2004, acquisita agli atti il 20/12/2004 prot. n. 9590, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell'investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2<sup>a</sup> tranche, pari ad € 50.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2<sup>a</sup> tranche, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

## DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 50.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2216 del 24/3/2004, al beneficiario Arena Costruzioni di Cosmo Arena, quale 2<sup>a</sup> tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Club House Ipponion», sul c/c n. 47/4 ABI 42740 CAB 1010, presso il Banco di Napoli filiale di Serra San Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4366 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Le Magnolie S.a.s. – Convenzione rep. n. 3485 del 22/9/2004 – 2<sup>a</sup> tranche.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettificata»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

## CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Le Magnolie S.a.s.;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 22/9/2004 n. rep. 3485 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 68.654,52 per la realizzazione dell'intervento denominato «Le Fate dei Fiori»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 20076 del 24 novembre 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con nota dell'11/12/2004, acquisita agli atti l'11/1/2005 prot. n. 104 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale del 9/9/2004 prot. n. 7118 prevedono tra l'altro, l'erogazione della 2<sup>a</sup> tranche, a favore del beneficiario Le Magnolie S.a.s., pari al 50% del contributo, previa presentazione d'idonea documentazione di spesa attestante l'impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 24/1/2005, prot. n. 335/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota dell'11/12/2004, acquisita agli atti l'11/1/2005 prot. n. 104, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell'investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2<sup>a</sup> tranche, pari ad € 34.327,26 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.D.G. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2<sup>a</sup> tranche, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

#### DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 34.327,26 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 3485 del 22/9/2004, al beneficiario Le Magnolie S.a.s., quale 2<sup>a</sup> tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Le Fate dei Fiori», sul c/c n. 000000005378 ABI 0130 CAB 16305 CIN L, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Catona n. 8105.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4368 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario La Locomotiva di Angela Caligiuri & C. – Convenzione rep. n. 2117 del 22/3/2004 – 2<sup>a</sup> tranche.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute è stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi La Locomotiva di Angela Caligiuri & C.;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 22/3/2004 n. rep. 2117 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 36.968,50 per la realizzazione dell'intervento denominato «La Locomotiva»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 10979 del 12 luglio 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con nota del 28/10/2004, acquisita agli atti il 29/10/2004 prot. n. 8241 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale del 9/9/2004 prot. n. 7118 prevedono tra l'altro, l'erogazione della 2ª tranche, a favore del beneficiario La Locomotiva di Angela Caligiuri & C., pari al 50% del contributo, previa presentazione d'idonea documentazione di spesa attestante l'impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 31/1/2004, prot. n. 469/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota del 28/10/2004, acquisita agli atti il 29/10/2004 prot. n. 8241, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell'investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2ª tranche, pari ad € 18.484,25 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.D.G. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2ª tranche, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

#### DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 18.484,25 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2117 del 22/3/2004, al beneficiario La Locomotiva di Angela

Caligiuri & C., quale 2ª tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «La Locomotiva», sul c/c n. 102917 ABI 5040 CAB 81040 CIN T.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4369 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Sanny S.r.l. – Convenzione rep. n. 2222 del 24/3/2004 – 2ª tranche.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

## CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Sanny S.r.l.;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 24/3/2004 n. rep. 2222 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 99.986,47 per la realizzazione dell'intervento denominato «Sanny Clubhouse»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 22766 del 17 dicembre 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con nota del 10/11/2004, acquisita agli atti il 30/11/2004 prot. n. 8863 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale del 9/9/2004 prot. n. 7118 prevedono tra l'altro, l'erogazione della 2ª tranche, a favore del beneficiario Sanny S.r.l., pari al 50% del contributo, previa presentazione d'idonea documentazione di spesa attestante l'impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 14/2/2005, prot. n. 827/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota del 10/11/2004, acquisita agli atti il 30/11/2004 prot. n. 8863, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell'investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2ª tranche, pari ad €

49.993,24 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 3.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2ª tranche, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

## DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 49.993,24 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2222 del 24/3/2004, al beneficiario Sanny S.r.l., quale 2ª tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Sanny Clubhouse», sul c/c n. 558/010/001069 ABI 03032 CAB 42830 CIN O, presso la Banca Credem – Agenzia di Vibo Valentia.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4370 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione Mesvi – Convenzione rep. n. 2848 del 4/5/2004 – 1ª tranche.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Associazione Mesvi;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 4 maggio 2004 con numero di Repertorio n. 2848 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 54.000,00 per l'effettuazione dell'intervento denominato «Il territorio della memoria»;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione prevede l'erogazione della 1ª tranche, a favore del beneficiario Associazione Mesvi, pari al 30% del contributo, previa presentazione di polizza fidejussoria e della dichiarazione di inizio lavori;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 24/9/2004, prot. n. 7368/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione evidenziando che:

— con nota del 15/6/2004, acquisita agli atti il 5/7/2004 prot. n. 5826, il beneficiario ha comunicato di aver avviato l'attività in data 8/5/2004;

— con nota del 13/1/2005, acquisita agli atti il 20/1/2005 prot. 319, ha trasmesso la polizza fidejussoria;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 30% del contributo concesso, quale 1ª tranche, pari ad € 16.200,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 30%, 1ª tranche, del suddetto contributo POR;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

#### DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 16.200,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2848 del 4/5/2004, al beneficiario Associazione Mesvi, quale 1ª tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Il territorio della memoria», sul c/c n. 18085.59 ABI 01030 CAB 81310, presso il Monte dei Paschi di Siena filiale Bova Marina.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4371 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Consorzio Samara a.r.l. – Convenzione rep. n. 2207 del 24/3/2004 – 2ª tranche.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambientale n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Consorzio Samara a.r.l.;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 24/3/2004 n. rep. 2207 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 90.606,00 per la realizzazione dell'intervento denominato «Banca dati del Pollino»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17604 del 27 ottobre 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con nota del 27/1/2005, acquisita agli atti l'1/2/2005 prot. n. 552 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale del 9/9/2004 prot. n. 7118 prevedono tra l'altro, l'erogazione della 2ª tranche, a favore del beneficiario Consorzio Samara a.r.l., pari al 50% del contributo, previa presentazione d'idonea documentazione di spesa attestante l'impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 14/2/2005, prot. n. 827/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota del 27/1/2005, acquisita agli atti l'1/2/2004 prot. n. 552, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell'investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2ª tranche, pari ad € 45.303,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2ª tranche, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

#### DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 45.303,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2207 del 24/3/2004, al beneficiario Consorzio Samara a.r.l., quale 2ª tranche per l'attuazione dell'intervento denominato

«Banca dati del Pollino», sul c/c n. 10087 ABI 03067.6 CAB 80881.6, presso la Banca Carime Ag. 1 di Rende (CS), giusta procura speciale n. rep. 72077 del 15/12/2004 per notaio Scornajenchi in Rende.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4372 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Zangara Carmelo – Convenzione rep. n. 2711 del 15/4/2004 – 2ª tranche.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Zangara Carmelo;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 15/4/2004 n. rep. 2711 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 87.442,94 per la realizzazione dell'intervento denominato «Casa vacanze La ruga Grande»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 10984 del 12 luglio 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con nota del 28/11/2004, acquisita agli atti il 10/12/2004 prot. n. 9216 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale del 9/9/2004 prot. n. 7118 prevedono tra l'altro, l'erogazione della 2ª tranche, a favore del beneficiario Zangara Carmelo, pari al 50% del contributo, previa presentazione d'idonea documentazione di spesa attestante l'impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 24/1/2005, prot. n. 335/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota del 28/11/2004, acquisita agli atti il 10/12/2004 prot. n. 9216, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell'investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2<sup>a</sup> tranche, pari ad € 43.721,47 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2<sup>a</sup> tranche, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

#### DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 43.721,47 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2711 del 15/4/2004, al beneficiario Zangara Carmelo, quale 2<sup>a</sup> tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Casa vacanze La ruga Grande», sul c/c n. 14164875 ABI 7601 CAB 16300.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4373 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Mavisa S.a.s. Di Pace Luciana & C. – Convenzione rep. n. 2116 del 22/3/2004 – 2<sup>a</sup> tranche.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

VISTA la legge regionale 16/91;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l'accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell'1/8/03 parti I e II;

CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;

CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;

CHE con D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2005 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;

CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Mavisa S.a.s. Di Pace Luciana & C.;

CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 22/3/2004 n. rep. 2116 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 96.379,38 per la realizzazione dell'intervento denominato «Green Immersion»;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 21077 del 13 dicembre 2004 è stato liquidato il 30% dell'importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;

CHE con nota del 3/11/2004, acquisita agli atti il 3/11/2004 prot. n. 8272/bis è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;

CHE l'art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale del 9/9/2004 prot. n. 7118 prevedono tra l'altro, l'erogazione della 2ª tranche, a favore del beneficiario Mavisa S.a.s. Di Pace Luciana & C., pari al 50% del contributo, previa presentazione d'idonea documentazione di spesa attestante l'impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 16/2/2005, prot. n. 891/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:

— con nota del 3/11/2004, acquisita agli atti il 3/11/2004 prot. n. 8272/bis, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell'investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2ª tranche, pari ad € 48.198,69 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2ª tranche, del suddetto contributo;

RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

#### DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 48.198,69 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2116 del 22/3/2004, al beneficiario Mavisa S.a.s. Di Pace Luciana & C., quale 2ª tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Green Immersion», sul c/c n. 858740 ABI 5256 CAB 80921, presso la Banca Popolare di Crotone filiale di Rossano Scalo giusto mandato irrevocabile del 25 giugno 2004 rep. n. 72336 autenticato nella firma per notaio Pietro Pisano in Rossano. Notificato alla Regione Calabria – Assessorato Ambiente, in data 30/6/2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4374 del 29 marzo 2005

**POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Serre Cosenzine – Convenzione rep. n. 2230 del 25/3/2004 (scheda 125) – 1ª tranche.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europee dell'8/8/2000 n. C(2000)2345;

VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;

#### CONSIDERATO

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;

CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l'impegno, della somma di € 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l'elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;

CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;

CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comunità Montana Serre Cosentine;

CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 25 marzo 2004 con numero di Repertorio n. 2230 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d'importo complessivo pari ad € 250.000,00 per l'effettuazione dell'intervento: «Recupero paesaggistico e ambientale del torrente Surdo I stralcio»;

CHE l'art. 13 della succitata convenzione prevede l'erogazione della 1<sup>a</sup> tranche, a favore dell'Ente attuatore Comunità Montana Serre Cosentine, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;

CHE l'Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, Delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 23/2/2005, prot. 896/I, attestante che l'ente attuatore ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che:

— con nota del 25/1/2005 prot. 408, acquisita agli atti del Dipartimento il 25/1/2005 prot. 408, l'ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;

CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1<sup>a</sup> tranche, pari ad € 50.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2005, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003;

RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1<sup>a</sup> tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;

TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002);

## DECRETA

Per quanto in premessa,

— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a € 50.000,00, capitolo 2512204 UPB 3.1.01.02 bilancio 2005 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2230 del 25/3/2004, all'Ente attuatore Comunità Montana Serre Cosentine, quale 1<sup>a</sup> tranche per l'attuazione dell'intervento denominato «Recupero Paesaggistico e Ambientale del torrente Surdo I stralcio», sul c/c n. 134635 presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Cosenza intestato a Comunità Montana Serre Cosentine Mendicino.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4380 del 29 marzo 2005

**Autorizzazione Regionale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. del 24/5/88 n. 203 – Attività: Lavorazione inerti – Ditta: SE.CO.-GE. S.u.r.l. – Sede: Via delle Terme – Lamezia Terme.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente, recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

PREMESSO che:

— il DPR 24/5/88 n. 203 «attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/883, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali» attribuisce le relative autorizzazioni alla competenza delle Regioni;

— con il decreto Ministeriale del 12 luglio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 30 luglio 1990, il Ministero dell'Ambiente ha approvato le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, nonché i metodi di campionamento dell'impianto esistente;

VISTA

— l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione ai del D.P.R. 24/5/1988 n. 203 assunta con prot. n. 4378 del 30/7/2003 dell'Assessorato all'Ambiente – Regione Calabria, per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto per la lavorazione di inerti ubicato nel Comune di Nocera Terinese;

— la documentazione presentata dalla ditta istante a corredo della prefata domanda e precisamente:

1. relazione tecnica del ciclo produttivo dell'impianto;
2. scheda tecnica dell'impianto per la lavorazione di inerti;
3. certificazione analitica delle emissioni in atmosfera;
4. concessione edilizia afferente i manufatti posti a servizio dell'impianto;

VISTO il D.P.R. 203/88;

VISTO il D.M. del 12/7/1990;

CONSIDERATO che

— l'Assessorato all'Ambiente Reg. Cal. ha inoltrato al comune di Nocera richiesta di parere prot. n. 4378/2005 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 203/88;

— il comune di Nocera Terinese con nota del 4/3/2005 prot. n. 1514 ha espresso parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 203/88;

#### DECRETA

— ai sensi del D.P.R. del 203/88, di autorizzare in via provvisoria per un periodo di 180 (centottanta) giorni la ditta SE.-CO.GE S.u.r.l. alle emissioni derivanti dall'impianto per la lavorazione di inerti ubicato nel Comune di Nocera Terinese, Loc. La Macchia;

— di stabilire che

1) la presente autorizzazione ha una validità limitata essendo fissato il termine in 180 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa;

2) la validità della presente autorizzazione temporanea semestrale all'emissione in atmosfera di fumi dichiarati derivanti dal processo industriale è subordinata all'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella all'esercizio rilasciata dall'Autorità competente;

3) la validità della presente autorizzazione temporanea è altresì subordinata ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

4) l'autorizzazione definitiva sarà rilasciata entro novanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione provvisoria a condizione che la ditta abbia osservato tutte le prescrizioni stabilite nel presente decreto e che i risultati dei controlli sull'emissioni effettuati dall'ARPACAL e dalla Ditta stessa risultino conformi a quelli previsti nel D.M. del 12/7/1990;

5) la validità della presente autorizzazione temporanea semestrale all'emissione in atmosfera di fumi dichiarati derivanti dal processo industriale è subordinata all'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella all'esercizio rilasciata dall'Autorità competente;

6) la validità della presente autorizzazione temporanea è altresì subordinata ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

7) la ditta osservi le prescrizioni previste di cui al D.M. 12/7/1990;

8) dalla ricezione del presente decreto la ditta deve certificare ogni sessanta giorni, che i valori delle emissioni inquinanti sono conformi ai limiti di accettabilità vigenti per la qualità dell'aria mediante determinazioni analitiche effettuate da un laboratorio chimico autorizzato e in possesso di documentata e specifica competenza, comunicandone, con la stessa cadenza temporale, i risultati a questo assessorato ed al seguente indirizzo: Regione Calabria – Assessorato Ambiente, via Cosenza – Catanzaro Lido;

9) la ditta comunichi a questo assessorato entro quindici giorni dalla ricezione della presente autorizzazione il nominativo del responsabile tecnico dello stabilimento;

10) di stabilire che la ditta osservi le prescrizioni contenute nell'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativamente alle comunicazioni ed adempimenti da effettuare nei confronti della Regione Calabria e del Comune, nel cui territorio ricade l'impianto;

11) per quanto riguarda i controlli tecnici devono essere rispettati i metodi di campionamento, analisi e valutazioni emissioni previsti nell'art. 4 del D.M. del 12/7/1990;

12) i settori Chimico e Fisico – Ambientale dell'ARPACAL (ex P.M.P.) effettuino durante il periodo di esercizio provvisorio, almeno due controlli tecnici dei valori delle emissioni e delle

altre indicazioni tecniche riportate nel D.M. del 12/7/1990, comunicandone immediatamente i risultati all'Assessorato Regionale all'Ambiente – Dipartimento Ambiente;

13) la verifica del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza è demandata al Settore Impiantistico dell'ARPACAL (ex P.M.P.);

14) all'Amministrazione Provinciale è demandata la competenza di cui all'art. 5 del DPR n. 203/88;

15) il presente atto sia notificato, mediante raccomandata A.R.

— alla Ditta SE.CO.GE. S.u.r.l.;

— al Sindaco del Comune di Nocera Terinese;

— all'ARPACAL;

— al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4381 del 29 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Felice Giovanni – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Praia a Mare ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Felice Gio-

vanni per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. nell'aver realizzato dei locali adibiti magazzino ed un vano scala, per una volumetria abusiva di m.c. 179,20 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 11/4/2003 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al Dlgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 1.255,11 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Felice Giovanni è tenuta al pagamento della somma di € 1.255,11 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4383 del 29 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Porzio Paolo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 25 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Praia a Mare ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Porzio Paolo per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di cantinole e di due unità immobiliari, per una volumetria abusiva di m.c. 649,44 in assenza di C.E.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 5/5/1997 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 4.548,67 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Porzio Paolo è tenuta al pagamento della somma di € 4.548,67 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4384 del 29 marzo 2005

**Comune Amantea (CS) – Ditta Mannarino Vincenzo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Amantea ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Mannarino Vincenzo per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la sopraelevazione del primo piano di un fabbricato preesistente, per una volumetria abusiva di m.c. 440,00 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 22/7/1998 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 3.172,40 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Mannarino Vincenzo è tenuta al pagamento della somma di € 3.172,40 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/

2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4385 del 29 marzo 2005

**Comune Cosenza – Ditta Santelli Vincenzo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Cosenza ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Santelli Vincenzo per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per lavori di costruzione di un piano terra ed ampliamento ad un fabbricato esistente, per una volumetria abusiva di m.c. 262,82 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 26/3/2003 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 1.597,15 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Santelli Vincenzo è tenuta al pagamento della somma di € 1.597,15 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4387 del 29 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Soc. Edil Mare S.a.s. di Porzio Paolo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Praia a Mare ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Soc. Edil Mare S.a.s. di Porzio Paolo per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per aver realizzato dei locali destinati a deposito nonché la realizzazione di una superficie residenziale al posto di un sottotetto, per una volumetria abusiva di m.c. 609,04 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 17/12/1998 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 4.140,25 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Soc. Edil Mare S.a.s. di Porzio Paolo è tenuta al pagamento della somma di € 4.140,25 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4388 del 29 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Felice Francesco – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Praia a Mare ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Felice Francesco per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per

aver ampliato il piano terra e realizzato il primo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 347,62 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 11/4/2003 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 2.363,12 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Felice Francesco è tenuta al pagamento della somma di € 2.363,12 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4389 del 29 marzo 2005

**Comune Cosenza – Ditta Carbone Giovanni – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Cosenza ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Carbone Giovanni per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per aver realizzato un ampliamento al piano terra e nell'aver costruito l'intero primo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 548,06 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 22/7/2002 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecu-

niaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 3.556,36 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Carbone Giovanni è tenuta al pagamento della somma di € 3.556,36 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4390 del 29 marzo 2005

**Comune Cassano all'Ionio (CS) – Ditta Barletta Giuseppe – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonio Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Cassano all'Ionio ha inoltrato la pratica di Condonio Edilizio prodotta dalla Ditta Barletta Giuseppe per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la costruzione di un fabbricato a due piani f.t., per una volumetria abusiva di m.c. 320,00 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 19/6/2002 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'ablazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 1.977,60 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Barletta Giuseppe è tenuta al pagamento della somma di € 1.977,60 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia al-

l'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4391 del 29 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Barone Nunzio – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Praia a Mare ha inoltrato la pratica di Condonò Edilizio prodotta dalla Ditta Barone Nunzio per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per l'ampliamento di un terrazzo esistente in un fabbricato destinato a civile abitazione, in assenza di volumetria abusiva senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 8/2/1997 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'ablazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 258,23 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Barone Nunzio è tenuta al pagamento della somma di € 258,23 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4392 del 29 marzo 2005

**Comune Amantea (CS) – Ditta Poletti Pietro – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condonò Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Amantea ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Poletti Pietro per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la sopraelevazione del secondo piano di un fabbricato preesistente, per una volumetria abusiva di m.c. 585,12 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 20/1/1998 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 4.218,71 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Poletti Pietro è tenuta al pagamento della somma di € 4.218,71 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4393 del 29 marzo 2005

**Comune Cassano all'Ionio (CS) – Ditta Matteo Carmelo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Cassano all'Ionio ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Matteo Carmelo per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la costruzione di un fabbricato, per una volumetria abusiva di m.c. 155,00 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 19/6/2002 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 1.053,69 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Matteo Carmelo è tenuta al pagamento della somma di € 1.053,69 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4394 del 29 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Russo Giuseppina – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Praia a Mare ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Russo Giuseppina per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per l'ampliamento di un fabbricato esistente, per una volumetria abusiva di m.c. 160.89 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 1/3/1997 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 1.093,73 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Russo Giuseppina è tenuta al pagamento della somma di € 1.093,73 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4396 del 29 marzo 2005

**Comune Cassano all'Ionio (CS) – Ditta Moliterno Carmela – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Cassano all'Ionio ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Moliterno Carmela per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la costruzione del secondo piano f.t. di un fabbricato esistente, per una volumetria abusiva di m.c. 320,00 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 17/10/2002 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 2.010,56 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Moliterno Carmela è tenuta al pagamento della somma di € 2.010,56 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni

ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4397 del 29 marzo 2005

**Comune Castrovillari (CS) – Ditta Ingrassia Giuseppe e Di Caccamo Filomena – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Ingrassia Giuseppe e Di Caccamo Filomena per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la costruzione di un fabbricato, per una volumetria abusiva di m.c. 942,00 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 5/2/1998 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 6.597,76 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Ingrassia Giuseppe e Di Caccamo Filomena è tenuta al pagamento della somma di € 6.597,76 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4414 del 30 marzo 2005

**Comune Praia a Mare (CS) – Ditta Lacco Antonio – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Praia a Mare ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Lacco Antonio per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per aver realizzato una copertura ad un fabbricato per civile abitazione, per una volumetria abusiva di m.c. 145,00 in difformità alla C.E.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 21/11/1996 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecu-

niaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 1.015,58 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Lacco Antonio è tenuta al pagamento della somma di € 1.015,58 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4415 del 30 marzo 2005

**Comune Amantea (CS) – Ditta Suriano Venturino – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Amantea ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Suriano Venturino per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per l'ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato preesistente, per una volumetria abusiva di m.c. 153,00 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 1/12/1997 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 10.400,94 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Suriano Venturino è tenuta al pagamento della somma di € 10.400,94 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4416 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di argilla in località «Serra della Guardia» del Comune di Tarsia (CS) – Ditta: F.lli Scaglione Domenico Francesco e Carlo S.n.c..**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il DPR 12/4/1996 «Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'Impatto Ambientale»;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, concernente il progetto di coltivazione di una cava di argilla in località «Serra della Guardia» del Comune di Tarsia, presentata dalla ditta F.lli Scaglione Domenico Francesco e Carlo S.n.c. ed acquisita agli atti del Settore Ambiente in data 20/7/2004 prot. n. 6234;

VISTA la nota prot. n. 6234 del 20/1/2005 del Settore Ambiente di richiesta atti integrativi alla ditta, come stabilito dal Nucleo VIA nella seduta del 19/1/2005;

VISTA la nota acquisita agli atti del Settore Ambiente il 4/2/2005 prot. n. 583 con la quale la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa;

VISTO il parere formulato in data 18/2/2005, dal Nucleo di Valutazione d'Impatto Ambientale, Organo Tecnico Regionale, a seguito dell'istruttoria del progetto medesimo;

CONSIDERATO che in detto parere, il Nucleo nell'esaminare la documentazione tecnico-progettuale trasmessa, esistente nel progetto di coltivazione di una cava di argilla in località «Serra della Guardia» del Comune di Tarsia, ha ritenuto di esprimere parere favorevole con prescrizioni, in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

PRESO ATTO:

— che non sono pervenute osservazioni durante la fase di pubblicazione del progetto;

— che non sono pervenuti i pareri di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 12/4/1996;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e agli effetti degli artt. 5 e seguenti del DPR 12/4/1996 e successive modifiche ed integrazioni alla pronuncia di compatibilità e/o incompatibilità ambientale dei lavori sopraindicati;

DECRETA

per quanto in premessa,

di prendere atto del parere espresso dall'Organo Tecnico Nucleo Valutazione Impatto Ambientale, che fa parte integrante del presente decreto, di esprimere per l'effetto parere favorevole, ai fini della compatibilità ambientale, per il progetto di coltivazione di una cava di argilla in località «Serra della Guardia» del Comune di Tarsia, presentato dalla ditta F.Ili Scaglione Domenico Francesco e Carlo S.n.c. con sede in Tarsia, C/da Canna, limitatamente ad un periodo di coltivazione di cinque anni durante i quali devono essere rispettati il programma e le modalità dell'attività estrattiva indicati nella «relazione di impatto ambientale» (81.245 mc totali all'anno) ed a condizione che:

— siano rispettate le modalità di recupero ambientale previste dal progetto;

— il ripristino vegetazionale dell'aria di coltivazione avvenga attraverso l'impianto di specie arboree e arbustive autoctone scelte tra quelle radicate nella zona;

— siano impigati tutti gli accorgimenti per mitigare e/o ridurre gli impatti negativi sull'ambiente circostante (aria, inquinamento sonoro, ambiente idrico sotterraneo e superficiale, paesaggio, flora e fauna);

— siano adeguatamente verificate i valori delle pendenze dei versanti in base alle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, nella fase di stabilizzazione delle scarpate;

— sia realizzato un idoneo sistema di canalizzazione per il drenaggio e la raccolta delle acque di ruscellamento, che dovranno essere convogliate negli scoli naturali, attraverso un numero adeguato di collettori di deflusso;

— per l'eventuale prosecuzione dell'attività di estrazione dovrà essere presentato un nuovo progetto nel quale dovrà essere documentato l'effettivo ripristino della porzione di terreno già interessato dall'attività estrattiva;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia comunicato alla Ditta F.Ili Scaglione Domenico Francesco e Carlo S.n.c. all'Amministrazione provinciale di Cosenza, al Comune di Tarsia e alla Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive Ufficio Miniere e Cave.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 marzo 2005

*Il Dirigente Generale Vicario*  
**Avv. Francesco Manduca**

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Ambiente  
Il Nucleo VIA

Catanzaro, lì 18 febbraio 2005

Al Direttore Generale  
del Dipartimento Ambiente  
Sede

**OGGETTO: D.P.R. 12/4/1996 e succ. mod. e int. – Valutazione Impatto Ambientale del progetto per la coltivazione di una cava di argilla – Sistemazione finale della stessa e recupero ambientale – Proponente: ditta «F.Ili Scaglione Domenico F.sco e Carlo S.n.c.».**

PREMESSO CHE

— con istanza pervenuta il 20 luglio 2004, prot. 6231, la ditta proponente «F.Ili Scaglione Domenico e Carlo S.n.c.», con sede in Tarsia alla c.da Canna, ha trasmesso lo Studio di Impatto Ambientale, richiedendo la pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del D.P.R. 12/4/1996 e successive modificazioni e integrazioni, per il progetto di coltivazione di una cava di argilla per la produzione di laterizi da realizzarsi nel comune di Tarsia (CS) in località «Serra della Guardia»;

— a decorrere dal 22 luglio 2004 e per 45 giorni successivi, il Nucleo di Valutazione ha predisposto le modalità di informazione al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 12/4/1996, dopo aver accertato che la ditta «F.Ili Scaglione Domenico e Carlo S.n.c.» ha provveduto ad effettuare l'annuncio sui quotidiani ai sensi del citato D.P.R., per le misure di pubblicità del progetto in questione;

— durante il periodo di consultazione da parte del pubblico degli atti progettuali nessuna osservazione è pervenuta a questi uffici;

— risultano allegati agli atti i seguenti documenti:

1. parere favorevole rilasciato dal Comune di Tarsia in data 7/9/2004 dal quale si evince, tra l'altro, che:

— l'attività proposta riveste un ruolo importante sotto il profilo dell'economia locale, in considerazione delle unità lavorative impiegate;

— il progetto non contrasta in alcun modo con le norme urbanistiche comunali;

— l'ufficio tecnico del Comune di Tarsia ha effettuato un'indagine per verificare le componenti ambientali in relazione alla fattibilità dell'opera e da tale indagine non sono emersi elementi ostativi né sotto il profilo paesaggistico ambientale né sotto quello urbanistico e di assetto del territorio;

2. nota del Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Cosenza, del 2/2/2004 prot. 3367, dalla quale emerge che la zona interessata non risulta sottoposta a vincolo Idrogeologico e Forestale;

3. certificato rilasciato dal Comune di Tarsia in data 2/7/2004 dal quale si evince che:

— l'area oggetto dell'intervento non risulta compresa tra le aree di cui alla legge n. 365/2000 (Decreto Soverato);

— la destinazione d'uso/urbanistica dell'area è di tipo agricolo;

— non risulta compresa tra le aree perimetrate nel P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) vigente nella Regione Calabria;

4. certificato rilasciato dal Comune di Tarsia in data 24/2/2004 dal quale si evince che:

— l'area oggetto dell'intervento non è individuata come SIC (Sito di Interesse Comunitario);

— sull'area non vigono vincoli inibitori ai sensi della legge 431/85 e della legge regionale 23/90;

— l'area non ricade nell'ambito del demanio fluviale;

risultano allegati agli atti i seguenti elaborati di progetto:

1. tav. n. 1 – Relazione Tecnica;

2. tav. n. 2 – Planimetria catastale – Stato attuale – Fase di coltivazione – Coltivazione ultimata;

3. tav. n. 3 – sezioni stato attuale;

4. tav. n. 4 – sezioni in fase di coltivazione;

5. lav. n. 5 – sezioni a coltivazione ultimata;

6. determinazione costo di recupero;

7. Studio di compatibilità idraulico-ambientale, geologico-ambientale per come descritto dall'art. 13 punto 4 delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Calabria;

8. Relazione Geologica e Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

9. Relazione di Impatto Ambientale;

10. Studio di Impatto Ambientale;

in data 20 gennaio 2005 con nota prot. 6234/04, il Dipartimento Ambiente, a seguito del parere espresso dal nucleo VIA nella seduta del 19/1/05, ha richiesto un documento attestante la volontà del sig. Toscano Franco, proprietario del terreno oggetto dell'attività estrattiva, a dare in concessione il proprio terreno alla ditta «F.lli Scaglione Domenico e Carlo S.n.c.» in data 1/2/05 la ditta sopra citata ha trasmesso la scrittura privata dalla quale si evince che il sig. Toscano Franco è consenziente a cedere ai «F.lli Scaglione Domenico e Carlo S.n.c.», in regime di locazione, il

terreno sul quale è ubicata l'attività estrattiva di argilla necessaria alla produzione industriale di laterizi, con decorrenza 1/1/244 e per una durata di 10 anni;

VISTO il progetto tecnico dal quale emergono i seguenti elementi:

— l'area interessata dall'attività estrattiva è sita in località «Serra della Guardia» del Comune di Tarsia, riportata in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla n. 21 di proprietà del sig. Toscano Franco;

— l'area interessata dal progetto di cava è pari a Ha 22.01.40 dei quali solo Ha 10.00.00 interessano l'attività estrattiva;

— l'area è posta ad una quota altimetrica tra i 270 ed i 310 m s.l.m. Il terreno di cava è incolto e coperto di arbusti ed erbacce, le aree adiacenti sono coltivate in parte a vigneto, in parte ad uliveto e la maggior parte sono seminative. L'accessibilità del sito è garantita da una strada comunale che costeggia la particella interessata e la stessa sarà utilizzata per il trasporto dell'argilla allo stabilimento di laterizi. Il sito è stato scelto oltre che per la presenza del materiale argilloso necessario per la produzione di laterizi, anche in virtù della lontananza da insediamenti abitativi;

— la quantità totale di materiale da estrarre è pari a 650.000 mc (tale da soddisfare il fabbisogno per un congruo periodo di tempo da 7 a 10 anni), con una produzione giornaliera pari a 300 mc per un ciclo lavorativo di 250 giorni anno che danno una produzione annua pari a 75.000 mc. L'attività avrà una durata di circa 10 anni;

— il materiale estratto sarà utilizzato per la produzione di laterizi nel vicino cantiere (c.ca 2 KM), di proprietà dei fratelli Scaglione. Per il trasporto saranno impiegati Camion e non ci sarà attraversamento del centro abitato ma si percorreranno strade di secondaria importanza;

— la coltivazione avverrà per lotti da sud verso nord. La profondità di scavo raggiungerà un'altezza massima di 20.00 m, rispetto all'attuale piano di campagna. Sarà eseguita una selezione del materiale per verificarne l'idoneità all'utilizzo per la produzione di laterizi e la frazione di materiale non idoneo verrà comunque reimpiegata per il livellamento del piano campagna;

— le azioni di progetto, durante l'apertura del cantiere, prevedono la rilevazione morfologica e geologica della zona interessata dalla cava, la sistemazione della viabilità interna della cava, la costruzione di strade di arroccamento per consentire la viabilità ai mezzi meccanici alle quote più alte, la realizzazione di un piazzale di carico per la manovra dei mezzi e per l'accumulo del minerale estratto all'ingresso del cantiere;

— non sono previsti impianti di vagliatura, bacini di decantazione, scarichi di acque di processo, uso di energia elettrica, non sono necessarie zone impermeabilizzate in quanto non sono impiegati liquidi inquinanti;

— la coltivazione avverrà mediante l'utilizzo di mezzi meccanici (pala ed escavatore), escludendo l'uso di materiale esplosivo;

— gli addetti ai lavori sono previsti nel numero di quattro, uno dei quali addetto al controllo della movimentazione;

— l'area oggetto dell'intervento non è vincolata per scopi idrogeologici e forestali, non ricade in aree di demanio fluviale, non risulta compresa tra le aree di cui alla legge n. 365/2000 (Decreto Soverato), non è perimetrata come area di rischio nel PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), la destinazione d'uso/urbanistica dell'area è di tipo agricolo, non è individuata come area

SIC (Sito di Interesse Comunitario), sull'area non vigono vincoli inibitori ai sensi della legge 431/85 e della legge regionale 23/90;

— è previsto un piano per il recupero ambientale e la sistemazione dell'area al termine dei lavori di coltivazione, al fine di ristabilire l'assetto naturale dell'area per una possibilità di riuso della stessa. L'attività di recupero permette di mitigare l'impatto che l'attività estrattiva ha sullo stato del luoghi, in particolare il piano prevede:

- ripristino e miglioramento del sistema idraulico superficiale;
- stabilità dei versanti;
- restituzione della cava ad usi agricoli produttivi;
- il raccordo delle superfici che risultano dal modellamento dell'area con il territorio circostante;
- ricoprimento della superficie di scavo con terreno vegetale;
- piantumazione con essenze autoctone in modo da riaccreare le fitocenosi preesistenti e tipiche dell'habitat;

#### IL NUCLEO VIA

— esaminati il progetto tecnico, gli elaborati allegati e le integrazioni richieste;

— preso atto che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte dei cittadini, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. 12/4/1996;

— per tutto quanto premesso, visto e valutato;

#### ESPRIME

Parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di una cava di argilla – sistemazione finale della stessa e recupero ambientale, da realizzarsi nel comune di Tarsia da parte della ditta «F.lli Scaglione Domenico F.sco e Carlo S.n.c.», limitatamente ad un periodo di coltivazione di cinque anni durante i quali devono essere rispettati il programma e le modalità dell'attività estrattiva indicati nella «relazione di impatto ambientale» (81.245 mc totali all'anno) ed a condizione che:

— siano rispettate le modalità di recupero ambientale previste dal progetto;

— il ripristino vegetazionale dell'area di coltivazione avvenga attraverso l'impianto di specie arboree e arbustive autoctone scelte tra quelle radicate nella zona;

— siano impiegati tutti gli accorgimenti per mitigare e/o ridurre gli impatti negativi sull'ambiente circostante (aria, inquinamento sonoro, ambiente idrico sotterraneo e superficiale, paesaggio, flora e fauna);

— siano adeguatamente verificati i valori delle pendenze dei versanti, in base alle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, nella fase di stabilizzazione delle scarpate;

— sia realizzato un idoneo sistema di canalizzazione per drenaggio e la raccolta delle acque di ruscellamento, che dovranno essere convogliate negli scoli naturali, attraverso un numero adeguato di collettori di deflusso;

Per l'eventuale prosecuzione dell'attività di estrazione dovrà essere presentato un nuovo progetto nel quale dovrà essere documentato l'effettivo ripristino della porzione di terreno già interessato dall'attività estrattiva;

#### Il Nucleo VIA

avv. Giuseppe Mazzitello – Presidente

arch. Luciano Pelle – Componente

dott. Franco Labonia – Componente

avv. Domenico Colaci – Componente

ing. Mariangela Cristofaro – Componente

arch. Claudio Decembrini – Componente

dott.ssa Rossella Defina – Componente

dott. Antonio Iacopino – Componente

dott. Annunziato Mazzitelli – Componente

arch. Orsola Reillo – Componente

ing. Giuseppe Bonanno – Componente

p.i. Pasquale Torquato – Componente

dott. Francesco Pititto – Componente

DECRETO n. 4417 del 30 marzo 2005

**Comune Santa Maria del Cedro (CS) – Ditta Saetta Pietro – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Santa Maria del Cedro ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Saetta Pietro per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per aver realizzato un appartamento al piano terra dove era previsto un porticato, per una volumetria abusiva di m.c. 130,04 in difformità alla C.E.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 15/1/1999 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 1.004,55 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Saetta Pietro è tenuta al pagamento della somma di € 1.004,55 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assesso-

rato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4418 del 30 marzo 2005

**Comune Amantea (CS) – Ditta Fascetti Alessandro – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Amantea ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Fascetti Alessandro per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la costruzione di una unità abitativa posta nel sottotetto di un edificio a quattro piani f.t., per una volumetria abusiva di m.c. 415,40 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 26/8/1997 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 3.208,96 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Fascetti Alessandro è tenuta al pagamento della somma di € 3.208,96 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4419 del 30 marzo 2005

**Comune Amantea (CS) – Ditta Furgione Aldo, Maurizio, Francesco e Gagliardi Lidia – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Amantea ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Furgione Aldo, Maurizio, Francesco e Gagliardi Lidia per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di un fabbricato a tre piani f.t. oltre un piano seminterrato, per una volumetria abusiva di m.c. 1745,81 in assenza di C.E.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 19/5/1997 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 11.868,02 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

## DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Furgione Aldo, Maurizio, Francesco e Gagliardi Lidia è tenuta al pagamento della somma di € 11.868,02 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, li 30 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4420 del 30 marzo 2005

**Comune Diamante (CS) – Ditta Residence Agamar – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Diamante ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Residence Agamar per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per aver modificato le tramezzature interne e aumenti delle superfici utili, per una volumetria abusiva di m.c. 21,00 in difformità alla C.E.;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 17/12/1998 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 258,23 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

## DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Residence Agamar è tenuta al pagamento della somma di € 258,23 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, li 30 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4421 del 30 marzo 2005

**Comune Cosenza – Ditta Aiello Eduardo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Cosenza ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Aiello Eduardo per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per l'ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato per civile abitazione, per una volumetria abusiva di m.c. 444,39 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 15/2/1999 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 3.020,96 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Aiello Eduardo è tenuta al pagamento della somma di € 3.020,96 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
 **Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4422 del 30 marzo 2005

**Comune Amantea (CS) – Ditta Bellusci Giuseppe – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Amantea ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Belluscio Giuseppe per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di una unità immobiliare posta al piano secondo di un fabbricato in muratura adibita a civile abitazione, per una volumetria abusiva di m.c. 365,00 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 1/4/1997 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 2.819,63 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Bellusci Giuseppe è tenuta al pagamento della somma di € 2.819,63 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del pre-

sente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4423 del 30 marzo 2005

**Comune Diamante (CS) – Ditta Sollazzo Vincenzo e Campitelli Cinzia – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per Condono Edilizio.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:

a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 215 dell'1/3/2005 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento – Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;

VISTO l'art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;

VISTO il D.M. del 26/9/97;

CONSIDERATO che il Comune di Diamante ha inoltrato la pratica di Condono Edilizio prodotta dalla Ditta Sollazzo Vincenzo e Campitelli Cinzia per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato D.Lgs. per l'ampliamento di un fabbricato esistente, per una volumetria abusiva di m.c. 339,80 senza alcuna autorizzazione;

ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 12/12/1991 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 46 della Legge 23/12/1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.Lgs.»;

CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;

VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;

RILEVATO che in data 2/3/05 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l'applicazione dell'indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad € 2.309,96 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa;

RILEVATO che comunque la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;

RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra;

RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l'adempimento della sanzione qui determinata.

#### DECRETA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/3/05;

la Ditta Sollazzo Vincenzo e Campitelli Cinzia è tenuta al pagamento della somma di € 2.309,96 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all'Assessorato all'Ambiente ed all'Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Domenico Lemma**

DECRETO n. 4424 del 30 marzo 2005

**Programma In.F.E.A. 2002/2003 «Progettiamo il futuro; sviluppo sostenibile, Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale in Calabria» – In.F.E.A. – Centro C.R.E.A.RE – Provvedimenti.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente all'avv. Giuseppe Mazzitello;

VISTO il programma Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006, pubblicato sul BURC n. 98 del 27 ottobre 2000, vol. I e II approvato con decisione CE dell'8 agosto 2000 n. C(2000) 2345;

VISTA la D.G.R. n. 735 del 2 agosto 2001 di adozione, ai sensi dell'art. 15 par. 6 del Regolamento 8 (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 2 giugno 1999, del Compleanno di Programmazione del POR Calabria;

#### PREMESSO CHE:

— il Programma Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006, è stato approvato con decisione CE dell'8 agosto 2000 n. C(2000)2345;

— la giunta regionale ha preso atto della sopra richiamata decisione comunitaria con atto 10/10/2000 n. 648, pubblicato sul B.U.R.C. n. 98 del 27/10/2000;

— con deliberazione della Giunta Regionale n. 735 del 2 agosto 2001 è stato adottato il Complemento di Programmazione Operativo Regionale (P.O.R.) della Calabria 2000/2006;

— per l'attivazione della misura 1.10 – Rete Ecologica prevista la realizzazione di progetti integrati;

— la Regione Calabria condividendo le linee di indirizzo del Tavolo tecnico permanente intende realizzare la Rete Regionale per l'educazione ambientale, costituita da un complesso di strutture e servizi conformi alle strategie ed agli obiettivi della politica regionale nel campo dell'educazione e dell'informazione ambientale e avente i caratteri individuati dal Ministero dell'Ambiente per quanto concerne i Laboratori Territoriali e Centri di Esperienza (Circolare del Ministero dell'Ambiente del 3/6/1998 n. 335);

— con deliberazione n. 402 del 21/5/2002, n. 667 del 30/7/2002 e n. 960 del 21/10/2002 la Giunta regionale ha approvato il documento di programmazione regionale di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale, che prevede la realizza-

zione di più Laboratori Territoriale e Centri di Esperienza da integrare nel sistema IN.F.E.A., coordinati da una struttura competente in materia di informazione, formazione e educazione ambientale denominata Centro di Coordinamento della Rete di Educazione Ambientale Regionale (C.R.E.A.RE.);

— in attuazione di quanto sopra un'apposita commissione, composta da dirigenti e funzionari regionali, ha redatto l'elenco dei professionisti idonei;

— con decreto D.G. n. 10002 del 18/7/2003 sono stati nominati consulenti esterni al Dipartimento Ambiente Regione, da inserire nel centro C.R.E.A.RE. del programma IN.F.E.A.;

— con decreto D.G. n. 17587 del 28/7/2003 è stato istituito il centro C.R.E.A.RE;

— con decreto del Dirigente assunto il 19/12/2003 prot. n. 1290 ed inserito nel registro dei Dirigenti della Regione Calabria il 30/12/2003 n. 20630 si è provveduto all'integrazione del centro C.R.E.A.RE. con il dott. Vincenzo Pesce;

#### CONSIDERATO CHE:

— tra i professionisti di cui al succitato D.D.G. n. 10002 del 18/7/2003 vi risulta il dott. Vincenzo Pesce nato a Vibo Valentia il 10/7/1973;

— in data 28/1/2004, è stata stipulata apposita convenzione, regolante i rapporti tra il suddetto professionista e il Dipartimento Ambiente – Regione Calabria;

— la suddetta convenzione per lo svolgimento dell'incarico, prevede un emolumento pari a 18.000,00 euro annui, oltre IVA;

— il professionista in questione ha iniziato a svolgere i compiti all'uopo previsti presso la sede del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria a far data 29/1/2004;

— la Conferenza Stato Regioni del 5/10/2004 si è determinata per una proroga del programma In.F.E.A., fissando la fine delle attività in data 15/6/2005;

— per completare l'attuazione del programma In.F.E.A. è opportuno e necessario continuare ad avvalersi dei tre esperti inseriti nel gruppo di lavoro del centro C.R.E.A.RE;

— a decorrere dal 28/1/2005 è scaduta la sola convenzione regolante i rapporti professionali tra questo Dipartimento e il dott. Vincenzo Pesce;

#### ATTESO CHE:

— necessita dare continuità e compiutezza alle attività del centro C.R.E.A.RE., soprattutto nella effettuazione della fase di valutazione e monitoraggio dei progetti e delle esperienze realizzate nella rete In.F.E.A.;

#### RITENUTO CHE:

— occorre procedere senza indugio al rinnovo del contratto in essere con il dott. Vincenzo Pesce già componente del centro C.R.E.A.RE. individuato con decreto dirigenziale il 19/12/2003 prot. n. 1290 e registrato con n. 20630 del 30/12/2003 nel registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria;

#### DECRETA

1. le premesse sono parte integrante del presente atto;

2. di rinnovare con il dott. Vincenzo Pesce la convenzione in essere, a decorrere dalla data di scadenza della stessa e agli stessi patti e condizioni e con la precisazione di cui ai successivi punti 3 e 4 fino alla data di conclusione del programma, fissata per il 15/6/2005;

3. il professionista avrà lo specifico compito di implementare il sistema di valutazione dei progetti, il monitoraggio e la ricognizione delle strutture, il controllo del portale In.F.E.A. della Regione Calabria;

4. per lo svolgimento dell'incarico e per i compiti assegnati al professionista, sarà conseguentemente corrisposto un emolumento di 7.500,00 euro, escluso IVA, pari a 5/12 dell'importo annuo fissato nel bando pubblicato sul BUR – Calabria del 17/6/2003;

5. il presente atto ha natura oltre che dispositiva anche negoziale mediante la sottoscrizione di una copia dello stesso, per accettazione, dal professionista sopra citato;

6. di far fronte alle spese derivanti dal presente atto con le somme impegnate con D.G.R. n. 1270 del 27/12/2002;

7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Giuseppe Mazzitello**

DECRETO n. 4425 del 30 marzo 2005

**D.P.R. 12/4/1996 Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per la realizzazione di un parco eolico in località «Fontana Morreale» nel Comune di Cittanova (RC) – Ditta proponente: Eolo 21 S.p.A.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;

VISTO il DPR 12/4/1996 «Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, concernente il progetto per la realizzazione di un parco eolico in località «Fontana Morreale» nel Comune di Cittanova, presentata dalla ditta Eolo 21 S.p.A. ed acquisita agli atti del Settore Ambiente in data 9/8/2004 prot. n. 6669;

VISTA la nota prot. n. 6669 del 15/12/2004 del Settore Ambiente di richiesta atti integrativi alla ditta, come stabilito dal Nucleo VIA nella seduta del 10/12/2004;

VISTA la nota acquisita agli atti del Settore Ambiente il 31/1/2005 prot. n. 495 con la quale la ditta Eolo 21 S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Nucleo VIA nella seduta del 10/12/2004;

VISTO il parere formulato in data 22/2/2005, dal Nucleo di Valutazione d'Impatto Ambientale, Organo Tecnico Regionale, a seguito dell'istruttoria del progetto medesimo;

CONSIDERATO che in detto parere, il Nucleo nell'esaminare la documentazione tecnico-progettuale trasmessa, consistente nel progetto per la realizzazione di un parco eolico in località «Fontana Morreale» nel Comune di Cittanova, costituito da numero 12 aerogeneratori da 0,85 MW per una potenza complessiva di 10,2 MW, ha ritenuto di esprimere parere favorevole con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

#### PRESO ATTO:

— che non sono pervenute osservazioni durante la fase di pubblicazione del progetto;

— che è pervenuto il parere di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 12/4/1996 da parte dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e agli effetti degli artt. 5 e seguenti del DPR 12/4/1996 e successive modifiche ed integrazioni alla pronuncia di compatibilità e/o incompatibilità ambientale dei lavori sopraindicati;

#### DECRETA

per quanto in premessa,

di prendere atto del parere espresso dall'Organo Tecnico Nucleo Valutazione Impatto Ambientale, che fa parte integrante del presente decreto, di esprimere per l'effetto parere contrario, ai fini della compatibilità ambientale, per il progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico in località «Fontana Morreale» nel Comune di Cittanova, presentato dalla ditta Eolo 21 S.p.A. con sede legale in San Giorgio Morgeto presso la Casa Municipale via San Pasquale, con le seguenti prescrizioni:

— l'area interessata dalla stazione MT/AT dovrà essere ubicata a congrua distanza dal ciglio stradale ed inoltre dovrà essere realizzato un opportuno soprassuolo vegetale schermante (lato strada), largo almeno 20 metri e lungo almeno 200 metri, mediante la messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone scelte tra quelle vegetanti nella zona (faggio, abete bianco, leccio, etc);

— siano stralciati dal progetto gli aerogeneratori contraddistinti nelle tavole progettuali coi numeri 10 e 12;

#### DISPONE

Che il presente provvedimento sia comunicato alla Ditta Eolo 21 S.p.A., all'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, al Comune di Cittanova e al Dipartimento Obiettivi Strategici della Regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 marzo 2005

*Il Dirigente Generale Vicario*  
**Avv. Francesco Manduca**

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Ambiente

Il Nucleo VIA

Via Cosenza 1/G 88063 Catanzaro Lido

Catanzaro, lì 22/2/2005

**OGGETTO: Comune di Cittanova – D.P.R. 12/4/96 e succ. mod. e integr. – Progetto per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 10,2 MW. – Località «Fontana Morreale» – Ditta proponente Eolo 21 S.p.A.**

#### PREMESSO

— con istanza del 9/8/04, prot. n. 6669, la Società Eolo 21 S.p.A., ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5, D.P.R., 12/4/96 e successive modifiche e integrazioni, per il progetto afferente la realizzazione di un parco eolico della potenza di 10,2 MW per la produzione di energia elettrica – Loc. «Fontana Morreale», comune di Cittanova (RC);

— che con nota del 15/12/2004 prot. 6669 questo Dipartimento ha chiesto integrazione della documentazione amministrativa;

— che con nota del 25/1/2005 prot. 339 acquisita agli atti di questo Dipartimento il 31/1/2005 prot. 495, la ditta Eolo 21 S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta;

— a decorrere dal 9/8/04 e per un periodo di 45 giorni, la consultazione e libera informazione al pubblico, ai sensi dell'art. 8 del citato D.P.R., degli atti progettuali e del relativo studio di impatto ambientale, è stata curata dal funzionario responsabile dell'ufficio VIA;

— durante il periodo di consultazione del pubblico degli atti progettuali nessuna osservazione è pervenuta al preposto ufficio VIA;

— è pervenuto il parere di cui al secondo comma, art. 5 D.P.R. 12/4/96 da parte dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte col quale viene espressa la compatibilità dell'intervento con le misure di salvaguardia del parco stesso;

#### VISTO

il progetto tecnico e il relativo studio di impatto ambientale (SIA) nonché la relazione di incidenza, afferenti alla realizzazione di un parco eolico della potenza di 10,2 MW per la produzione di energia elettrica in località «Fontana Morreale» Comune di Cittanova, consistente in:

## ELENCO ELABORATI:

- Studio di Micrositing;
  - Specifica Vestas V52;
  - Corografia generale;
  - Planimetria generale layout impianto in scala 1:10.000;
  - Planimetrie catastale in scala 1:5.000;
  - Particolare aerogeneratori – V52;
  - Schema elettrico unificare;
  - Cabina di macchina – V52 in scala 1:50;
  - Cabina di ricevimento MT in scala 1:100;
  - Particolari tipici viabilità;
  - Percorso delle opere di viabilità in scala 1:10.000;
  - Sezione delle opere di viabilità in scala 1:50;
  - Percorso cavi elettrici in scala 1:10.000;
  - Sezioni titolo – scavo cavidotto in scala 1:10;
  - Relazione di incidenza (art. 5, DPR 120/03);
  - Studio di impatto ambientale (SIA) suddiviso nelle seguenti parti:
    - Indice generale
    - Premesse (Tomo I)
    - Quadri di riferimento programmatico (Tomo II)
    - Quadri di riferimento progettuale (Tomo III)
    - Quadro di riferimento ambientale (Tomo IV)
  - Sintesi non tecnica allo Studio di Impatto Ambientale;
- proposta progettuale:
- il progetto è finalizzato alla costruzione di un impianto eolico della potenza complessiva di 10,2 MW, per la produzione di energia elettrica mediante l'installazione di 12 aerogeneratori di potenza 0,850 MW;
- l'impianto in sintesi si compone da:
- n. 12 aerogeneratori del tipo Vestas – V52, ciascuno della potenza pari a 850 KW, 690 V, 50 HZ – 60HZ;
  - cabina di ricevimento;
  - n. 1 stazione di trasformazione MT/AT;
  - n. 1 stazione di sezionamento AT per il collegamento alla RTN a 150 Kv «Locri-Taurianova di proprietà della società Terna S.p.A.;
- Le caratteristiche costruttive dell'aerogeneratore sono:
- torre di forma conica tubolare, di colore neutro, di altezza pari a 55 mt.
  - n. 3 pale di diametro pari a 52 mt.;
  - distanza tra le torri circa 160 mt.;

— gli aerogeneratori ricadono in zona 2 all'interno del parco Nazionale dell'Aspromonte in località «Fontana Morreale» agro del comune di Cittanova;

— l'area complessivamente impegnata dall'iniziativa eolica è pari a circa 50 ettari dei quali solo una piccola porzione è effettivamente occupata dall'impianto;

— la morfologia ed orografia dei luoghi si presenta pianeggiante con quote tra i 950 e 960 m slm;

— dal punto di vista vegetazionale il pianoro è prevalentemente interessato da vegetazione arbustiva mentre nel suo intorno esterno sono presenti boschi di faggio;

— l'accessibilità al sito avviene attraverso la ss 111;

— l'intervento, utilizzerà per quanto è possibile l'attuale viabilità esistente, apportando le necessarie opere di adeguamento funzionale, consistenti per lo più nell'aumento dei raggi di curvatura delle stessa;

## Infrastrutture elettriche:

— di collegamento fra gli erogeneratori: l'energia prodotta da ciascun anemometro viene trasformata da bassa e media tensione per mezzo di un trasformatore ubicato alla base della torre;

— gli aerogeneratori, mediante una rete interna in cavo interrato sono collegati, alla tensione di 20 KV ad una cabina di ricevimento MT, posizionata piuttosto baricentrica rispetto alla centrale;

— il collegamento alla rete di trasmissione nazionale: a partire dalla cabina MT avviene mediante un elettrodotto, interrato della lunghezza di 2,8 Km che trasporterà l'energia prodotta alla stazione di sezionamento;

— dalla suddetta stazione di sezionamento AT l'energia verrà immessa nella RTN mediante un breve elettrodotto aereo a 150 KV, entra-esce, alla rete TN Taurianova-Locri;

## Opere civili

— opere provvisorie: comprendenti principalmente la predisposizione delle aree per la preparazione delle piazzole per i montaggi in opera delle gru;

— opere civili di fondazione: comprendono le fondazioni degli aerogeneratori ed i basamenti delle cabine elettriche;

— opere di viabilità e cavidotti: adeguamento strade di accesso e di servizio e degli scavi necessari per la costruzione dei plinti di fondazione delle torri e posa dei cavi elettrici;

CONSIDERATO che il SIA è stato elaborato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali trattando separatamente ogni singola componente ambientale e con un livello di approfondimento adeguato alla tipologia di intervento; i fattori presi in esame risultano:

- costruzione delle opere
- occupazione del suolo
- impatto visivo
- distanza dai centri abitati
- rumore
- paesaggio
- effetto sulla flora e sulla fauna